

Con l'affermazione degli strumenti virtuali indispensabile una risposta dell'ordinamento

Internet, social network, blog. Insomma i nuovi mezzi di comunicazione. Non usarli vuol dire esser fuori dal mondo, ma utilizzarli male fa correre dei rischi, anche gravi. Per evitare di rimanere intrappolati nella "rete" bisogna conoscere la galassia web, con le sue definizioni, le regole e le norme. Il mondo digitale è per sua stessa natura interattivo e partecipativo: l'utente riceve e dà informazioni. Le amicizie o i forum on line sono luoghi aperti a chi fornisce le notizie e a chi ne usufruisce. Oggi chiunque può fare informazione, ed è interessante studiare il rapporto che lega l'"identità digitale" e la responsabilità civile. Il dossier di giugno di "Guida al Diritto" indaga proprio in questa direzione concentrandosi sul rapporto esistente tra mondo virtuale e sistema giuridico. Il lavoro parte analizzando il ruolo del provider e le sue eventuali responsabilità: quando sorge l'obbligo di rimuovere le informazioni illecite e le "colpe" di Google per i servizi di AdWords e Autocomplete. Si passa poi alle questioni che riguardano l'uso dei contenuti verso terzi: dal diritto all'oblio alle immagini non autorizzate, dalla lesione della reputazione al furto d'identità mediante la sottrazione di elementi personali. La monografia affronta anche il capitolo privacy, con la disciplina dei dati personali e la sua applicabilità a Internet, i pericoli dei social network e le tutele. L'ultima parte, infine, riguarda la competenza territoriale sui reati commessi in rete nel caso di diffamazione, sequestro del sito, violazioni di proprietà intellettuale e industriale anche alla luce delle pronunce della Corte di giustizia sull'individuazione della giurisdizione chiamata a decidere delle violazioni on line, del diritto d'autore e diritti sul marchio. Una panoramica dunque ampia e articolata nella quale i nostri esperti, oltre a descrivere e analizzare le varie problematiche, ripercorrono una serie di pronunce giurisprudenziali, sia di merito sia di legittimità, significative e di riferimento. Proprio per poter individuare più facilmente le tante sentenze citate dagli autori, dopo il sommario è riportato un indice delle materie diviso per autorità emittente con la massima e la pagina corrispondente. Buona lettura.

A CURA DI CARMINE DE PASCALE E SIMONA GATTI

S O M M A R I O

UN VIAGGIO TRA I CASI E LE SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI SULLE PROBLEMATICHE LEGATE A CHI "NAVIGA" NEL WEB
PAG. 7

PARTE I - LA RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER

LIBERA ATTIVITÀ DEI PROVIDER E "GUERRA" AGLI ILLECITI: LE REGOLE INTERNAZIONALI PER BILANCIARE I DUE INTERESSI
PAG. 14

RESPONSABILITÀ PROVIDER/DISCIPLINA

I criteri per individuare le "memorizzazioni" corrette
PAG. 17

RESPONSABILITÀ PROVIDER/COLPA OMISSIVA

Prestatore responsabile se c'è effettiva conoscenza
PAG. 19

RESPONSABILITÀ PROVIDER/ MESSAGGI PUBBLICI

Più a rischio con i servizi di messaggeria pubblica
PAG. 23

RESPONSABILITÀ PROVIDER /GIURISPRUDENZA

Nonostante le coordinate, giudici poco lineari
PAG. 30

PARTE II - IL DIRITTO ALL'OBLO NELLA RETE

DIRITTO ALL'OBLO: NON TUTELA IL PASSATO MA IL PRESENTE DI CHI VUOLE ESSERE "DIMENTICATO" DALLE BANCHE DATI
PAG. 38

DIRITTO ALL'OBLO/WEB

La difficoltà di rimuovere immagini e notizie datate
PAG. 42

PARTE III - ONORE, REPUTAZIONE E IMMAGINE NELLA RETE

LA VASTITÀ DI INTERNET E L'AUMENTO DEI SOCIAL-NETWORK IMPONGONO PIÙ RESPONSABILITÀ NELL'USO DELLE IMMAGINI

PAG. 46

ONORE E REPUTAZIONE

Non può esistere una "zona franca" del diritto

PAG. 50

GLI ASPETTI PENALI

Persecuzioni su Facebook sono reato di stalking

PAG. 53

GLI ASPETTI PENALI

Account falso punito come "sostituzione di persona"

PAG. 59

PAG. 72

PARTE V - LE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

LO SCONTRO TRA IL MONDO VIRTUALE E QUELLO REALE DETERMINA INCERTEZZA IN MATERIA DI GIURISDIZIONE

PAG. 76

LA GIURISDIZIONE

Sito all'estero: la competenza resta nazionale

PAG. 80

PARTE VI - IL DIZIONARIO DEI TERMINI ESSENZIALI

LE PAROLE PER ORIENTARSI NELLA GALASSIA TELEMATICA

PAG. 86

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA DI MERITO

IN CASO DI DIFFIDA

Fornitore di servizi - Obbligo a rimuovere un contenuto su segnalazione - Non sussiste.

■ *Tribunale di Firenze, ordinanza 25 maggio 2012*

PAG. 20

OBBLIGO DI SORVEGLIANZA

Hosting provider - Illecità dell'informazione - Mancata conoscenza - Non responsabilità. (*Dlgs 70/2003, articolo 16*)

■ *Tribunale di Roma, 20 ottobre*

PAG. 22

INATTIVITÀ DEL PRESTATORE

Diritto d'autore - Diritto di terzi - Prestatore di servizi - Obblighi - Rimozione contenuto illecito - Inattività - Responsabilità.

■ *Tribunale di Milano, 9 settembre 2011*

PAG. 22

INDEBITO UTILIZZO

Marchio - Indebito utilizzo - Danno.

■ *Tribunale di Milano, 11 marzo 2009*

PAG. 34

SERVIZIO DI HOSTING

Memorizzazione termini di ricerca - Sistema autocompilante - Responsabilità Isp. (*Dlgs 70/2003, articoli 14 e 16*)

■ *Tribunale di Pinerolo, ordinanza 2 maggio 2012*

PAG. 35

ATTIVITÀ DI CACHING

Sistema ricerche correlate - Pagine web - Non sono un archivio.

■ *Tribunale di Milano, ordinanza 25 marzo 2013*

PAG. 35

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Associazione tra nome e parola truffa - Effetti negativi Addebitabilità alla società.

■ *Tribunale di Milano, ordinanza 31 marzo 2011*

PAG. 35

ILLECITA PUBBLICAZIONE

Illecita pubblicazione - Utilizzo immagini - Risarcimento del danno non patrimoniale.

■ *Tribunale di Milano, sentenza 8 settembre 2011*

PAG. 48

DIRITTO DI CRONACA

Fotografia - Sito internet - Esercizio del diritto di cronaca.

■ *Tribunale di Milano, sentenza 20 giugno 2011*

PAG. 48

BLOG

Strumento di comunicazione - Utilizzo - Obblighi di restrizione.

- *Tribunale di Modica, sentenza 8 maggio 2008*

PAG. 53

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Contenuto pubblicazioni - Diffamazione a mezzo stampa - Sequestro del sito - Esclusione. (Dl 561/1946, articolo 1)

- *Gip di Nocera Inferiore, ordinanza 20 settembre 2010*

PAG. 53

DIRETTORE RESPONSABILE

Curatore responsabile - Blog - Registrazione non riscontrabile.

- *Tribunale di Milano, sentenza n. 25 giugno 2010*

PAG. 54

STAMPA

Interventi partecipanti a un forum - Nozione di stampa

- Esclusione. (Legge 62/2001, articolo 1)

- *Tribunale di Ancona, sentenza 29 luglio 2010*

PAG. 54

OFFESE PUBBLICHE

Offese via facebook - Carattere pubblico - Reato - Risarcimento del danno morale.

- *Tribunale di Monza, sentenza 2 marzo 2010*

PAG. 56

SOSTITUZIONE DI PERSONA

Tecniche di "phishing" - Artifici e raggiri - Induzione in errore - Delitto di sostituzione di persona. (Cp, articoli 494, 615-ter e 640)

- *Tribunale di Milano, sentenza 7 ottobre 2011*

PAG. 60

GIURISDIZIONE

Collocazione server - Non rileva - Luogo in cui si verifica il danno evento - Rilevanza.

- *Tribunale di Roma, ordinanza 16 dicembre 2009*

PAG. 80

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

DIRITTO ALL'OBBLIO

Memoria dell'informazione - Diritto all'oblio - Aggiornamento della notizia - Cancellazione.

- *Corte di cassazione civile, sentenza 5525/2012*

PAG. 44

DIFFAMAZIONE

E-mail diffamatoria - Soggetti diversi dalla persona offesa.

- *Corte di cassazione penale, sentenza 8011/2013*

PAG. 52

RETTIFICA DATI

Notizia non vera - Rettifica - Ripristino ordine sistema alterato.

- *Corte di cassazione civile, sentenza 5525/2012*

PAG. 56

STALKING

Messaggi tramite Internet - Episodi di molestie - Atti persecutori.

- *Cassazione penale, sentenza 32404/2010*

PAG. 58

SOSTITUZIONE DI PERSONA

Fatto costitutivo del delitto - Dolo specifico. (Cp, articolo 494)

- *Cassazione penale, 2543/1985, 46674/2007 e 12479/2012*

PAG. 61 e 62

IDENTITÀ PERSONALE

Diritto all'identità personale - Configurazione.

- *Corte di cassazione civile, sentenza 978/1996 e Corte costituzionale sentenza 13/1994*

PAG. 62

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

RESPONSABILITÀ GOOGLE

Attività di hosting provider - Regime di responsabilità - Direttiva europea n. 2000/31.

- *Tribunal de grande instance de Paris, 17 chambre, Presse-civile, sentenza del 14 novembre 2011*

PAG. 31

I MARCHI D'IMPRESA

Titolare di un marchio - Prodotti identici - Divieto di pubblicità a un inserzionista - Utilizzo del marchio su Interne.

- *Corte di giustizia, sentenze C-236/08 e C-238/08, 23 marzo 2010*

PAG. 33

GIURISDIZIONE

Lesione di un diritto della personalità per mezzo di internet - Foro competente.

- *Corte di giustizia, sentenza 25 ottobre 2011*

PAG. 78

COMPETENZA

Informazione messa in rete - Giudici competenti

- *Corte di giustizia, domanda di pronuncia pregiudiziale, causa C-170/2012*

PAG. 82

Registrazione del marchio - Diffusione su Internet - Stato competente.

- *Corte di giustizia, conclusioni Avvocato generale, causa C-523/10*

PAG. 83

Un viaggio tra i casi e le soluzioni giurisprudenziali sulle problematiche legate a chi "naviga" nel web

Le reti sociali sono divenute il luogo in cui la democrazia e la partecipazione elettronica (e-democracy ed e-participation) trovano oggi le maggiori e più efficaci espressioni. La sfida è legata alle regole da fare

DI GIUSEPPE CASSANO

Al giorno d'oggi la rete può essere considerata a ragione come "il mezzo", più che un mezzo di comunicazione tra i tanti. È ormai autorevolmente accreditata la posizione secondo la quale oltre a essere un singolare

mezzo di comunicazione, Internet favorisce la rappresentazione di se stessi, contribuendo così al pieno sviluppo della personalità nei rapporti con gli altri. Anzi, si è giunti a sostenere che ci identifichiamo con ciò che digitiamo. Senz'altro suggestiva, in tal senso, è l'evocazione della famosa espressione cartesiana *cogito ergo sum*, tramutata in "digitō ergo sum".

L'importanza del tema - Presentato il tema in questi termini, diviene quasi inevitabile convincersi del fatto che chiunque dovrebbe avere il diritto di utilizzare Internet, pena l'esclusione sociale e la limitazione dello sviluppo della propria personalità. In particolare, il fenomeno degli User

Generated Content ha avuto amplissima e repentina diffusione internazionale e ha decretato lo straordinario successo economico di molti siti costituiti da piattaforme destinate ad accogliere contenuti generati dagli utenti, contrapposti a quelli a venti contenuti editoriali o proprietari.

In Italia la crescita più elevata ha riguardato i social network e un dato interessante è che gli utenti italiani sono fra i più attivi nella creazione e condivisione di contenuti.

Il rilievo del fenomeno è testimoniato dal fatto che, con riguardo ai siti che ospitano UGC, è stata coniata l'espressione "Web 2.0", come a dire che il nuovo web caratterizzato da contenuti generati dagli utenti si differenzia da quello che conoscevamo prima, allo stesso modo in cui la nuova release di un software si discosta da quella precedente.

Secondo recenti studi, sembrerebbero non sussistere particolari ostacoli per assicurare che l'accesso ai contenuti su Internet abbia un solido fonda-

mento costituzionale. L'articolo 15 e l'articolo 21 della Costituzione certamente costituiscono un punto di ancoraggio. Sotto altro profilo è già stato osservato che non appare così difficile trovare un solco costituzionale entro cui far rientrare l'accesso a Internet nel nuovo dei "nuovi diritti sociali". Il richiamo al secondo comma dell'articolo 3 risulterebbe esaurente.

Le disuguaglianze economiche e sociali che si determinerebbero tra chi utilizza la rete e chi non ne ha accesso imporrebbero allo Stato l'onere di provvedere a rimuovere tale ostacolo.

Si è, da altri, osservato che le reti sociali sono venute ad assumere un ruolo importante nella comunicazione sociale e politica e nella formazione dell'opinione pubblica.

Accanto a pagine dedicate a esprimere le individualità dei membri, vi sono pagine dedicate iniziative di gruppo. Gli utenti della rete possono partecipare a tali iniziative, collegandole alla propria persona o



Per il testo delle sentenze di riferimento:

www.guidadadiritto.ilsole24ore.com



anche ad altre iniziative presenti sulla rete stessa. La rete delle persone si fonde così con la rete delle iniziative.

La partecipazione alle iniziative diventa immediatamente visibile non solo a chi già contribuisce a tali iniziative, ma anche a tutte le persone afferenti alla rete, stimolando la crescita delle stesse iniziative. Le reti sociali sono così diventate il luogo in cui la democrazia e la partecipazione elettroniche (e-democracy ed e-participation) trovano oggi le maggiori e più efficaci espressioni.

Accanto alle pagine dei partiti politici e di numerosi loro esponenti (cui partecipano anche gli elettori con i loro commenti e messaggi di critica o sostegno), su Facebook possiamo trovare numerose pagine dedicate a temi, proposte, posizioni di carattere sociale e politico, cui contribuiscono migliaia di persone.

Tale partecipazione non è limitata ai paesi più sviluppati, ma si estende ai paesi in via di sviluppo, nei quali le reti sociali suppliscono ai limiti dei media tradizionali (stampa e televisione), meno accessibili o maggiormente controllati.

Ricordiamo per esempio, come la recente rivoluzione in Egitto, che ha messo fine del regime del dittatore Mubarak, abbia preso avvio da una pagina di Facebook, pubblicata da Wael Ghonim, un giovane egiziano dipendente di Google.

Il campo d'indagine - Nel mondo digitale chiunque può fare informazione. La rete è per sua stessa natura interatti-

Le disuguaglianze economiche e sociali che si determinerebbero tra chi utilizza la rete e chi non ne ha accesso imporrebbero allo Stato l'onere di provvedere a rimuovere tale ostacolo

va e partecipativa e l'utente può al tempo stesso ricevere e dare informazioni. La reputazione, intesa quale stima sociale di cui un soggetto gode nella comunità in cui vive od opera, assume in rete caratteristiche diverse da quelle tradizionalmente attribuite nel mondo fisico, giustificabili alla luce dei peculiari caratteri che la formazione e la circolazione delle informazioni presenta nel mondo digitale.

Il presente lavoro mira a indagare il rapporto tra identità digitale e sistema della responsabilità civile.

Come già evidenziato da altri autori, la nozione di identità digitale non ricorre in alcuna disposizione normativa pur essendo ormai entrata a far parte del vocabolario della dottrina civilistica. In una prima accezione, la nozione di identità digitale è utilizzata quale sinonimo di strumento di identificazione dell'utente in Rete, intesa come complesso di informazioni che, collegando il sistema informatico al suo utilizzatore, può assumere il valore di criterio di im-

putazione di atti e fatti giuridicamente rilevanti. In una seconda accezione, l'identità digitale è intesa quale sintesi ideale della personalità del soggetto esplicantesi in rete.

Ed è con particolare riguardo a questa seconda accezione, che tendono a riproporsi nel mondo virtuale, le problematiche affrontate dal sistema giuridico. Sulla rete l'interessato può veicolare e, in qualche misura, influenzare la circolazione delle informazioni riguardanti la sua persona. L'interessato, infatti, attraverso l'inserimento di informazioni può contribuire alla formazione di una determinata opinione all'interno della comunità dei fruitori della Rete e in questo modo, influenzare la successiva costruzione della propria sfera reputazionale.

D'altro canto, non è possibile ignorare che, nell'era digitale, poter raccogliere e conservare dati personali è di fondamentale importanza. Tutte le imprese ne fanno uso: dalle assicurazioni alle banche passando per i siti dei media sociali e i motori di ricerca. In un mondo globalizzato, il trasferimento di dati a paesi terzi è diventato un fattore importante della vita quotidiana. Non esistono frontiere nel web e il cloud computing è per l'appunto la tecnologia che permette di inviare dati da Berlino per trattarli a Boston e conservarli a Bangalore.

Nel novembre del 2010 la Commissione ha proposto una strategia per rafforzare le norme dell'Ue sulla protezione dei dati (Ip/10/1462 e Memo/10/542). L'obiettivo era

I temi centrali della materia

I temi	Le questioni aperte
La responsabilità del provider	Il regime di responsabilità del provider in relazione alle varie attività. Gli articoli 14, 15 e 16 del DLgs 70/2003 recepiscono la direttiva europea 31/2000 La responsabilità del provider nel quadro della colpa omissiva: quando sorge in capo al provider l'obbligo di rimuovere le informazioni illecite La responsabilità di Google per i servizi di AdWords e Autocomplete
Uso di contenuti che riguardano soggetti terzi: comunicazione e tutela della persona	Diritto all'oblio e internet: contrapposizione con le esigenze di informazione La comunicazione in rete e il diritto all'immagine: l'uso non autorizzato di immagini che ritraggono soggetti terzi Diritto all'onore e alla reputazione e libertà di manifestare il proprio pensiero: ingiuria e diffamazione a mezzo internet Lesione della reputazione altrui mediante l'uso di blog, forum di discussione e social network Il furto di identità mediante la sottrazione di dati
Diritto alla riservatezza e internet	La disciplina dei dati personali e l'applicabilità a internet I rischi per la privacy nell'uso dei social network Le tutele alla riservatezza e all'identità personale in rete User generated content (contenuto generato dagli utenti): la responsabilità del gestore del sito
Competenza territoriale per reati commessi a mezzo internet	Nel caso di diffamazione a mezzo internet Nel caso in cui venga disposto il sequestro preventivo di un sito web ubicato all'estero Nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale Rimesse alla Corte di giustizia le questioni sulla individuazione delle giurisdizioni competenti a conoscere su violazioni on line, diritto d'autore e diritti sul marchio

a cura di Giulia Laddaga

proteggere i dati personali in tutti i settori, anche nelle attività di contrasto, riducendo la burocrazia per le imprese e assicurando la libera circolazione dei dati in tutta l'Ue.

La Commissione ha sollecitato reazioni alle idee proposte e ha quindi lanciato una consultazione pubblica per la revisione della direttiva sulla protezione dei dati (n. 95/46/Ce).

Le norme di protezione dei dati dell'Unione tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione

dei dati di carattere personale, e la libera circolazione di tali dati. Alla direttiva generale sulla protezione dei dati si sono aggiunti nel tempo altri strumenti giuridici, come la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Sono poi in vigore anche altre norme specifiche per la protezione dei dati personali nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (decisione quadro 2008/977/Gai).

All'estrema facilità che presenta l'attività di reperimento di informazioni in rete - consi-

derato che i motori di ricerca consentono all'utente di accedere, digitando un qualsiasi vocabolo, a una molteplicità di informazioni e notizie desunte dai siti web, dalla banche di dati ad accesso pubblico, dai blog e ora anche dai social network - corrisponde l'assenza dei criteri di essenzialità e pertinenza che nel mondo fisico veicolano la circolazione delle informazioni.

Su Internet, infatti, non sussiste un principio selettivo ordinante la formazione e la diffusione dell'informazione che, conseguentemente, spes-

so è priva del requisito di obiettività e completezza. L'utente della rete non è guidato né orientato nell'attività di reperimento delle informazioni e di successiva loro classificazione: egli si trova di fronte a un numero pressoché infinito di informazioni cui provvederà, sulla base di personali criteri, ad attribuire un connotato di maggiore o minore affidabilità.

Non solo tutti i siti Internet che ospitano dati sono archivi, ma qualunque risorsa informatica in grado di supportare la memorizzazione di dati va considerata archivio.

Così è a dirsi, ad esempio, per la "pagina" personale del social network facebook, in cui un utente registrato, e titolare di un proprio "profilo", ha "postato" (*id est*, inserito), ed eventualmente posta periodicamente, notizie, pensieri, immagini, video e quant'altro, affinché siano disponibili online per lui e per una cerchia più o meno ampia di altri interessati, a seconda che tali contenuti siano resi visibili a tutti coloro che hanno accesso a "facebook" ovvero solo ai cosiddetti amici, e cioè a un gruppo di utenti abilitati. In definitiva, Internet, scomposto e ricondotto alla sua intima essenza, può essere considerato uno sconfinato contenitore di file, o rete di contenitori di file.

Le scelte di valore - Il connotato dell'interattività senza dubbio ha fatto della rete uno straordinario mezzo di comunicazione e come tale, valido strumento per l'esplicazione

**Nell'era digitale
poter raccogliere
e conservare dati personali
è di fondamentale
importanza.
Tutte le imprese
ne fanno uso:
dalle assicurazioni
alle banche passando
per i siti dei media sociali
e i motori di ricerca**

della libertà di espressione ma al tempo stesso rende maggiormente delicato il bilanciamento tra l'esercizio di questa libertà, costituzionalmente garantita e la tutela della personalità degli individui.

Basti pensare che un'informazione diffamatoria per la reputazione di un individuo, quale singolo o quale membro di un'istituzione o di un gruppo sociale, assume, se diffusa in rete, una potenzialità lesiva maggiore rispetto al caso in cui la medesima informazione sia diffusa nel mondo fisico e ciò per la rapidità della trasmissione sulla rete, l'ampiezza della diffusione, stante l'assenza di limiti territoriali e la difficoltà, che non di rado si incontra, di identificazione dell'autore del messaggio denigratorio. Come è noto, l'ampiezza del diritto alla libertà di espressione non è valutabile come assoluta. Essa, come peraltro caratteristico dei diritti di libertà, è possibile di essere limitata da parte delle autorità statali laddove ricorrono determinati presupposti.

Nel caso della Convenzione

europea dei diritti umani tali parametri sono esplicitati nel secondo comma dell'art. 10: è necessario che eventuali restrizioni all'esercizio della libertà d'espressione abbiano una base legale, perseguano un fine legittimo e siano considerate «necessarie in una società democratica».

Un documento, o più in generale un qualsiasi dato, una volta caricato in Internet e reso disponibile ai naviganti, esce dalla sfera di esclusiva disponibilità dell'autore ovvero di colui che lo ha riversato online o, comunque, del sito sorgente, e cioè del primo sito nel quale il dato è apparso, in quanto esso può essere copiato e, dunque, memorizzato da altri siti e può essere raggiunto e rintracciato tramite i motori di ricerca.

Cresce a dismisura, soprattutto come conseguenza dei social network, la possibilità e l'abitudine di diffondere dati altrui senza consenso dell'interessato, aggravata dalla difficoltà di distinguere, in questa nuova dimensione del fenomeno, fra uso personale delle immagini e dei dati altrui, legato all'ambito della piccola comunità chiusa di amici, e quelle che appaiono essere invece vere e proprie forme di diffusione generalizzata perché messe in rete senza alcuna restrizione né protezione e senza nessuna consapevolezza di chi possa venirne a conoscenza.

Una ricerca sui profili di responsabilità degli utenti e degli Internet service provider (ISP) costringe a fare i conti con le problematiche derivanti da un difficile bilanciamen-

to tra diritti fondamentali non compiutamente predeterminato dal legislatore. Soprattutto, l'individuazione di una responsabilità in capo all'Isp investe delicate scelte di politica criminale e di bilanciamento tra contrapposti diritti fondamentali: diritto dell'individuo alla piena possibilità di esplicazione delle libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero, fondamentali per una democrazia pluralista, *versus* diritti fondamentali di altri individui e della comunità sociale come l'onore, la reputazione, la sicurezza pubblica, la riservatezza e la protezione dei minori. La scelta dell'*an* e del *quomodo* della responsabilità civile e penale dell'Isp non può che fare i conti con tali specificità.

Il percorso dell'opera - La presente ricerca si articola secondo un taglio pratico, volto agli operatori del diritto, fornendo la casistica e le correlate soluzioni già prospettate nella giurisprudenza e dalla dottrina, con riguardo alle problematiche giuridiche connesse all'utilizzo della rete. La tematica viene introdotta illustrando, in primo luogo, le linee direttive della vigente disciplina in materia di responsabilità civile in Internet, per passare poi all'esame delle conseguenze giuridiche potenzialmente derivanti dall'utilizzo dei più innovativi servizi offerti dagli Isp, con particolare riguardo ai motori di ricerca.

Si passa poi a introdurre il tema del "diritto all'oblio" nel quadro della diffusione di informazioni on line, con parti-

Il fondamento costituzionale

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

colare riferimento alla questione della tendenziale "eternità" della rete.

Un altro spazio del lavoro è dedicato a indagare i rapporti tra le varie forme di comunicazione in rete e la tutela della persona. In tale ambito, sono affrontate le questioni concernenti il diritto all'immagine on line, la libertà di manifestazione del pensiero, la diffamazione a mezzo blog e a mezzo a Facebook e il recente fenomeno della sostituzione di persona in Internet (il "furto di identità").

Viene anche trattato più specificamente il diritto alla riservatezza nell'ambito dei social network e del c.d. web 2.0. Un ruolo centrale è dedicato ai profili di responsabilità del provider in relazione al trattamen-

to dei dati personali mediante User Generated Content, con specifici e puntuali rimandi all'affaire Google Vivi Down.

Nell'ultima parte l'obiettivo è fornire un'aggiornata guida per dipanare le intricate problematiche derivanti dalle potenzialità transnazionali della comunicazione veicolata mediante Internet, con riguardo all'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della lesione di diritti mediante web.

Un particolare risalto viene, infine, attribuito all'esame di due recentissimi procedimenti pendenti presso la Corte di giustizia con riguardo all'individuazione delle giurisdizione competente a conoscere di violazioni a diritti di proprietà intellettuale.

I CODICI DI GUIDA AL DIRITTO

NUOVA EDIZIONE

a cura di Renato Bricchetti

I CODICI DI
Guida a
Diritto

Codice penale e leggi complementari

GIURISPRUDENZA
della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione a.S.U.

SCHEMI E TABELLE
illustrativi della norma in www.diritto24.com/codici24

Aggiornato con la L. 20 dicembre 2012, n. 237,
la L. 6 novembre 2012, n. 190 e la L. 1° ottobre 2012, n. 172

2013
2013

IN OFFERTA -10%
€ 27,00 invece di € 30,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilsole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

BUONO D'ORDINE

18753
CODICE CAMPAIGNA

Sì, desidero acquistare il volume:

CODICE PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI (cod. 8268) a **€ 27,00** anziché **€ 30,00**

Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt. 54-56 del nuovo TUIR)

COME ACQUISTARE

CON BOLLETTINO POSTALE*

Allego al presente Buono d'Ordine la fotocopia del versamento sul C/C Postale n. 31482201 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.

IMPORTANTE: indicare sempre sul bollettino la causale del versamento.

CON CONTRASSEGNO*

Al momento di ricevere la merce

*In entrambi i casi inviare il coupon scegliendo la seguente opzione

VIA FAX Inviare il coupon compilato al numero **02 o 06 30225402**

VIA MAIL Il coupon compilato può essere inviato in PDF anche all'indirizzo: fax.5402@ilsole24ore.com

ON LINE All'indirizzo www.shopping24.it



Servizio Clienti Libri: tel. **02 o 06 3022.5680** - e mail: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

DATI ANAGRAFICI

COGNOME NOME.....

RAGIONE SOCIALE.....

INDIRIZZO.....

CAP..... CITTÀ..... PROV.....

TELEFONO..... CELLULARE.....

E-MAIL.....

PARTITA IVA.....

ATTENZIONE!
CAMPPI OBBLIGATORI

CODICE FISCALE.....

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell'offerta dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di Gruppo 24 Ore. Se non desidera riceverle, bari la casella qui accanto **Informativa ex D.Lgs. 196/03:** Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità anche automatizzate connesse ai fini, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per conferire i servizi indicati e, se ha espresso la relativa opinione, per aggiornarla su iniziative ed offerte del Gruppo. Potrà esercitare i diritti dell'art. 7 D.Lgs 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Generale dell'Area Professionale presso il Sole 24 ORE S.p.A. - Database Marketing Via Carlo Pisacane 1, 20100 Milano (MI). L'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio Privacy al medesimo indirizzo. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all'amministrazione e al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne che svolgono attività connesse all'evasione dell'online e all'eventuale invio di nostro materiale promozionale. **Consenso:** Con il conferimento dell'indirizzo e-mail e del numero di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per l'invio di informazioni commerciali.

GRUPPO 24 ORE

LA RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER

Libera attività dei provider e "guerra" agli illeciti: le regole internazionali per bilanciare i due interessi

I COMMENTI FINO A PAG. 35 SONO A CURA DI IACOPO PIETRO CIMINO

Prima dell'entrata in vigore del Dlgs 70/2003 (attuativo della direttiva n. 31/2000) la responsabilità del provider nei riguardi dei terzi, poteva essere esclusivamente ravvisata nelle comuni ipotesi

di violazione delle norme di prudenza, diligenza e perizia, di cui all'articolo 2043 del Cc, individuate in base al parametro dell'agente modello.

La disciplina della responsabilità del provider - Sulla scorta dei principi vigenti in materia di concorso nel «fatto illecito altrui», il provider poteva, pertanto, essere ritenuto responsabile degli atti compiuti dal proprio cliente, solo qualora, con la propria condotta dolosa o colposa, avesse offerto un «apporto causale» al realizzarsi del danno.

In tal senso ci si era anche spinti a sostenere che il provider - il quale non poteva reputarsi tenuto ad accettare l'illicità del contenuto delle comunicazioni e dei messaggi che venivano per suo tramite immessi on line - doveva, comunque, essere ritenuto corresponsabile (per colpa o dolo) degli

atti compiuti dal proprio cliente, qualora gli fosse stato, in qualche maniera, imputabile l'evento pregiudizievole causato dalla diffusione di dette comunicazioni. Ciò - si badi bene - solo in virtù (e nella ricorrenza) del presupposto di colpevolezza di cui all'articolo 2043 del Cc: cioè, in definitiva, a titolo di partecipazione nella determinazione del danno.

In ipotesi di tal genere, infatti, il provider, dando corso alla diffusione on line delle predette informazioni, poteva reputarsi fattivamente coinvolto nel «fatto illecito altrui», per aver offerto un cosciente e colpevole apporto causale alla commissione dello stesso.

Dovendo, dunque, «ancorare» l'accertamento della responsabilità del provider alla sussistenza dei requisiti soggettivi del dolo o della colpa, di cui all'articolo 2043 del Cc, i tribunali erano giunti - per lo più - a escludere la presenza, in capo al provider stesso, di un «dovere di vigilanza» sulle informazioni circolanti, per suo tramite, in Internet.

Da ciò ne conseguiva la mancanza di responsabilità del provider in relazione al contenuto delle informazioni immesse in rete dalla clientela, salvo la dimostrazione (di difficile prova) della predetta «partecipazione» (consapevo-

le e volontaria) del provider nell'illecito.

In subiecta materia non sono tuttavia mancate anche le opinioni discordanti.

Soprattutto al fine di scongiurare il verificarsi di casi in cui le «vittime» degli illeciti commessi on line potessero rimanere prive di risarcimento, si era infatti ipotizzato da talune Corti di «svincolare» la responsabilità del provider dai rigorosi limiti di cui alla norma dell'articolo 2043 del Cc, gravando - in taluni casi - il provider stesso di una responsabilità oggettiva per il contenuto (illecito) delle informazioni veicolate sulla rete «conto terzi»: ciò, indipendentemente da una sua co-partecipazione, colposa o dolosa, nell'illecito realizzato dal cliente.

Si era pertanto indagato, anche in dottrina, riguardo la suddetta eventuale sussistenza di una forma di responsabilità oggettiva (o semi-oggettiva) in capo al provider, (soprattutto) facendo ricorso alle norme degli articoli 2050 e 2051 del codice civile.

A modificare tale quadro, qui brevissimamente richiamato, ha provveduto, quindi, il Legislatore comunitario, il quale, nell'ambito della direttiva n. 31/2000 (sul commercio elettronico), ha emanato alcune disposizioni specificamente dedicate a disciplinare la materia

delle responsabilità civili in Internet (articoli 12-15).

Per altro, anche successivamente all'emanazione della precipitata direttiva n. 31/2000, si è, tuttavia, continuato a dibattere sulla natura oggettiva o meno, del regime di responsabilità civile derivante per i providers.

Al riguardo giova, fin da ora, anticipare che, secondo la nostra opinione, trattasi di ipotesi di colpa omissiva e in taluni casi, di colpa commissiva.

I regimi di responsabilità nel quadro della direttiva n. 31/2000 - Un problema di politica legislativa che recentemente si è posto all'attenzione nell'ambito internazionale in riferimento a Internet, concerne, come già detto, l'individuazione delle ipotesi di responsabilità del provider per il contenuto illecito dei messaggi da quest'ultimo memorizzati, veicolati, o diffusi, sulla rete.

Le soluzioni in tal senso ricercate, si pongono quale obiettivo primario quello di bilanciare i contrapposti interessi, rappresentati sia dall'esigenza di non penalizzare eccessivamente l'attività imprenditoriale dei providers e lo sviluppo del commercio elettronico, sia dalla necessità di perseguire efficacemente gli autori dei vari illeciti perpetrabili mediante la rete.

Allo scopo di dare seguito alle anzidette finalità, il Legislatore comunitario ha provveduto pertanto a emanare, nell'ambito della direttiva n. 31/2000 (sul commercio elet-

L'hosting provider non è ritenuto civilmente responsabile per il contenuto delle informazioni immesse in rete; ma risponde solidalmente con il proprio cliente dei danni cagionati se non ha agito per "arginare" i pregiudizi

tronico), alcune disposizioni specificamente dedicate a disciplinare la materia delle responsabilità civili in Internet (articoli 12-15).

Le varie prestazioni - A tal riguardo occorre, in primo luogo, avere ben chiara la distinzione tra le varie prestazioni che possono venire eseguite dall'Internet provider. Va, altresì, precisato che ciascuna delle prestazioni sotto elencate potrà, comunque, essere contemporaneamente offerta da un medesimo provider: rilevando la distinzione in parola, non già sul piano della individuazione del danneggiante, bensì su quello del regime di responsabilità oggettivamente applicabile in ognuna delle fatispecie considerate.

In questo senso:

A) si definisce Internet access provider quel soggetto che offre una prestazione telematica consistente nel mettere a disposizione degli utenti un punto di accesso alla Rete (cosiddetto POP, point of presence).

L'accesso a Internet si ottie-

ne, infatti, generalmente stipulando uno specifico contratto con un "fornitore di accessi", detto I.A.P. (Internet access provider), che provvederà ad assegnare all'abbonato la password di accesso alla Rete, il relativo "nome utente" (cosiddetta user name), nonché (in genere) un browser: ossia, un programma informatico per la "navigazione" nel web.

Il provider fornitore di accesso a Internet, assegnerà, altresì, all'utente l'indirizzo di Rete (cosiddetto IP number): cioè, quell'elemento che identifica ogni singolo computer collegato a Internet, permettendo la concreta individuazione dell'utente, tra i vari soggetti contemporaneamente presenti, in un dato momento, sulla rete.

A questo riguardo, gli articoli 12 e 13 della direttiva n. 31/2000 sul commercio elettronico, stabiliscono che gli Stati membri devono provvedere affinché il provider che offre accesso alla Rete e, conseguentemente, permette all'utente di trasmettere informazioni anche mediante memorizzazione automatica, intermedia e "temporanea", dei dati (così, ad esempio, per la dati trasmissione mediante e-mail), non debba dover rispondere verso terzi del contenuto delle informazioni stesse.

L'enunciata disciplina, che sancisce in sostanza la regola secondo la quale il provider fornitrice della menzionata prestazione non è tenuto a rispondere verso terzi del contenuto delle informazioni veicolate, viene derogata - in via d'eccezione - allorquando sussista

Che cosa fanno e a chi rispondono

Internet access provider

Provvede ad assegnare all'abbonato un nome utente (*user name*), la password di accesso alla rete e un browser, oltre che un indirizzo di rete (*IP number*)

Hosting provider

Riserva al proprio cliente uno spazio di memoria su di un server (*un pc funzionale all'offerta di servizi internet*) affinché lo stesso possa immettervi tutte le informazioni che desidera rendere disponibili, diffondendole in rete.



Non è tenuto a rispondere verso terzi del contenuto delle informazioni veicolate, salvo che non intervenga sulle stesse, modificandole o veicolandole

Non è di regola ritenuto civilmente responsabile per il contenuto delle informazioni immesse on line dal proprio cliente. Risponde solidalmente con il proprio cliente dei danni cagionati da quest'ultimo a terzi qualora non abbia agito per far fronte ai suddetti pregiudizi, pur essendo a conoscenza dell'illiceità delle informazioni.

a cura di Giulia Laddaga

una (o più d'una) delle condizioni (meglio analizzate in seguito) indicate negli stessi articoli 12 e 13 della direttiva n. 31/2000;

B) con il termine hosting (dall'inglese to host: ospitare) si identifica quella prestazione telematica mediante la quale il provider (detto appunto hosting provider) riserva al proprio cliente uno spazio di memoria su di un server (cioè, un computer funzionale all'offerta di servizi Internet) affinché, il cliente stesso, possa immettervi tutte le informazioni che desidera rendere "pubblicamente disponibili", diffondendole in Rete (ad esempio, attraverso la creazione di un sito web).

Si tratta, dunque, di una forma di comunicazione indifferenziata, cioè, proveniente da un soggetto e diretta verso una pletora di persone non esattamente individuata e altresì, "pubblica" poiché non destina-

ta alla conoscenza di un cerchio più o meno ristretta di soggetti, bensì potenzialmente illimitata quanto al numero di persone dalle quali è resa conoscibile.

In ciò risiede la fondamentale differenziazione sussistente tra l'illustrata prestazione di hosting e il semplice trasporto (mere conduit) delle informazioni, da un soggetto all'altro, o a un gruppo predefinito di soggetti, effettuata dall'access provider (sub A).

Con riguardo ai regimi di responsabilità dettati nella citata direttiva n. 31/2000 per disciplinare le varie attività dell'hosting provider, occorre fare da subito alcune osservazioni.

La fondamentale considerazione da cui muovere le fila del discorso poggia sulla osservazione che l'attività dell'hosting provider ha acquistato, nel recente passato, una evidente rilevanza giuridica so-

prattutto sul piano della responsabilità da omessa cancellazione del contenuto (illecito) delle comunicazioni diffuse in Internet per conto terzi.

In quest'ottica, da una parte viene sancito il principio generale (articolo 15 della direttiva n. 31/2000) in base al quale l'hosting provider non è, di regola, ritenuto civilmente responsabile per il contenuto delle informazioni immesse on line dal proprio cliente; dall'altra (ex articolo 14, della citata direttiva n. 31/2000) si prevede però che il provider stesso debba solidalmente rispondere con il proprio cliente dei danni da quest'ultimo cagionati ai terzi, qualora non abbia agito per "arginare" i suddetti pregiudizi, pur essendo stato reso edotto (anche da parte del presunto offeso) dell'illiceità delle informazioni presenti (per suo tramite) on line; oppure ancora, qualora il provider fosse da ritenersi comunque consapevole di fatti, o circostanze, che rendevano manifesta la suddetta illiceità. ■

I criteri per individuare le "memorizzazioni" corrette

In Italia si è ottemperato al recepimento della predetta direttiva n. 31/2000 per il tramite di una apposita legge delega (la cosiddetta legge comunitaria, n. 39 del 2002), che ha demandato al Governo il compito di dare organica attuazione alle illustrate disposizioni comunitarie, fissando alcuni obiettivi ritenuti fondamentali nella considerazione del legislatore delegante.

Le norme dettate dal Dlgs 70/2003 - Alle norme contenute nella legge delega 39/2002, è stata data, quindi, esecuzione (come già anticipato) con il Dlgs 70/2003 (in "Gazzetta Ufficiale" n. 87, del 14 aprile 2003, supplemento ordinario n. 61), il quale, all'articolo 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit) prevede che: «nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una Rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla Rete di comunicazione» il provider non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che: «a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse».

Memorizzazione temporanea - Al comma 2 del medesimo articolo 14 si dispone inoltre che le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di

Le magistrature aventi funzioni di vigilanza possono esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle sue attività impedisca o ponga fine alle violazioni commesse

cui al comma 1, includono, altresì: «la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla Rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo».

Il terzo e ultimo comma dell'articolo 14 precisa, infine, che: «L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».

Il successivo articolo 15 si occupa, quindi, di delineare il regime giuridico di responsabilità per l'attività di memorizzazione "temporanea" (caching), disponendo che: «Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una Rete di comunicazione, informazio-

ni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla Rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione».

Il comma 2 dell'articolo 15 contiene poi una pleonastica disposizione che ribadisce ulteriormente i poteri vantati in materia dall'autorità giudiziaria, prevedendo che le magistrature aventi: «funzioni di vigilanza possono esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività

Gli obblighi del prestatore

Nelle prestazioni di semplice trasporto, memorizzazione temporanea e durevole

il prestatore non è assoggettato a un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né di ricerca di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite



I soli obblighi in capo al prestatore, pena la responsabilità civile, sono:

- a) informare senza indugio l'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
- b) fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

a cura di Giulia Laddaga

di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».

Memorizzazione durevole - L'articolo 16 del medesimo Dlgs 70/2003, si occupa, invece, del servizio consistente nella memorizzazione "durevole" (l'hosting) di informazioni fornite da un destinatario, prevedendo che il provider non debba essere ritenuto responsabile delle informazioni memorizzate a condizione che: «a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso».

Il comma 2 del medesimo articolo afferma, quindi, che: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce

sotto l'autorità o il controllo del prestatore».

Il terzo e ultimo comma ritorna, invece, nuovamente sui poteri riconosciuti in materia all'autorità giudiziaria, prevedendo una disposizione analoga a quella contenuta nel già richiamato terzo comma dell'articolo 14.

Il "pacchetto" delle norme riguardanti la materia delle responsabilità civili in Internet, si chiude quindi con l'articolo 17, secondo il quale: «1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato a un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né a un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) a informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o

informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto a informarne l'autorità competente».

Considerazioni - Orbene, giunti al termine dell'illustrazione delle norme in oggetto, la prima considerazione da cui muovere per un commento, poggia - secondo noi - sulla osservazione che soprattutto la citata prestazione di hosting (memorizzazione on line di informazioni) dell'Internet provider ha acquistato una evidente "rilevanza giuridica" sul piano della responsabilità da omessa cancellazione del contenuto (illecito) delle comunicazioni diffuse in Internet per conto terzi.

Tale responsabilità, con l'approvazione delle suddette norme contenute nel Dlgs 70/2003 pare, dunque, atteggiarsi sul modello generale della colpa, omissiva e (in taluni casi) commissiva. ■

Prestatore responsabile se c'è effettiva conoscenza

La nozione di colpa omissiva, intesa in senso proprio, indica la mancata osservanza di un comportamento che il soggetto aveva l'obbligo giuridico di tenere nelle circostanze in cui si è verificato l'evento.

Nel campo della responsabilità omissiva si segue, quindi, il principio generale che assicura a ciascun individuo la «libertà di non agire».

La responsabilità del provider nel quadro della cosiddetta colpa omissiva - Ne consegue che l'obbligo giuridico di "attivarsi" per evitare il verificarsi del danno viene riguardato come ipotesi del tutto eccezionale rispetto al canone di diligenza che deve informare ogni "attività" umana, ex articolo 2043 del codice civile.

È indispensabile pertanto che l'"obbligo di attivarsi", in quanto avente natura di previsione eccezionale, sia tassativamente previsto da una norma di legge.

Deve, in altri termini, sussistere una norma primaria, intesa a pretendere coattivamente dal destinatario dell'ordine un'attività "positiva", per potersi quindi applicare nei suoi confronti, in difetto di quel comportamento, l'articolo 2043 del Cc, in combinazione con quella norma precettiva primaria.

In materia di colpa omissiva si perviene, pertanto, necessariamente a una tipizzazione

Qualora il provider non agisca, a seguito della segnalazione pervenuta, per rimuovere dalla Rete il contenuto illecito, sarà allora inevitabile l'emanazione di un provvedimento d'autorità da parte di un organo giudiziario

dei comportamenti «giuridicamente richiesti»: i quali, qualora trasgrediti, daranno luogo alla responsabilità extracontrattuale del destinatario del provvedimento, proprio per la mera inosservanza dell'obbligo di legge.

Di tale responsabilità può legittimamente predicarsi la sussistenza, diversamente da quanto previsto, in via generale, dall'articolo 2043 del Cc, solo in presenza di una forma di colpa "specifico", non essendo, all'uopo, sufficiente una colpa soltanto generica, attesa comunque la previsione di una eventuale *praesumptio iuris tantum* della sua esistenza.

Tuttavia una volta codificata la regola di diligenza (ma trattandosi di responsabilità omissiva sarebbe più opportuno dire di negligenza), ai fini della verifica di responsabilità, sarà sufficiente dimostrare la sua mera inosservanza.

In altre parole non occorrerà ulteriormente indagare sul-

l'esistenza o meno in capo al danneggiante dell'elemento soggettivo costituito dal dolo o dalla colpa.

L'inosservanza alla regola di diligenza codificata costituirà "prova provata" della colpa del danneggiante, dovendosi semmai accertare la sussistenza del nesso causale.

Tornando, quindi, al nostro tema di oggi occorre, da subito, osservare come - secondo noi - l'articolo 14 della direttiva n. 31/2000 abbia provveduto a delineare per il provider una norma primaria di colpa omissiva, successivamente recepita (quasi pedissequamente) dal legislatore nazionale.

Difatti la suddetta norma comunitaria, volutamente "neutra", deve essere letta alla luce dei principi vigenti nel sistema di responsabilità adottato dall'ordinamento del Paese membro che la recepisce.

I principi su cui deve essere interpretata la normativa comunitaria - Orbene essendo, dunque, il nostro modello di responsabilità, fondato sul parametro generale del 2043 del Cc, è alla luce di quei principi che deve essere interpretata la normativa comunitaria in oggetto.

In particolare all'articolo 14, della citata direttiva n. 31/2000 si è previsto che il provider di hosting (memorizzazione durevole di informazioni) debba solidalmente rispondere con il proprio cliente dei danni da quest'ultimo cagionati ai terzi, nelle seguenti ipotesi: qualora

a) non abbia agito per "arginare" i suddetti pregiudizi, pur essendo stato reso edotto (anche da parte del presunto offeso) della illiceità delle informazioni presenti (suo tramite) on line; oppure

b) sia da ritenersi comunque consapevole di fatti, o circostanze, che rendevano manifesta la suddetta illiceità.

La disposizione in oggetto è stata replicata dal nostro legislatore nell'articolo 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting), ove si afferma (come già detto) che il provider non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Al riguardo ci si è domandati se le due lettere sub *a)* e *b)* prevedano ipotesi complesse di una unica fattispecie, ovvero costituiscano due diverse fattispecie alternative sufficienti da sole a "dar luogo" alla responsabilità del provider per l'illecito realizzato dal proprio cliente.

**L'obbligo giuridico
di "attivarsi" per evitare
il verificarsi
del danno
viene riguardato
come ipotesi
del tutto eccezionale
rispetto al canone
di diligenza
che deve informare
ogni "attività" umana**

In altre parole si tratta di capire se le due fattispecie delineate alle lettere *a)* e *b)* debbano sussistere contemporaneamente, o se invece, a determinare la responsabilità del provider (vicaria o concorrente) sia sufficiente che se ne verifichi anche una soltanto.

Secondo una recente ordinanza del tribunale di Firenze, per valutare se un provider abbia effettiva conoscenza dell'illiceità di dati veicolati attraverso il proprio servizio è necessario che un organo competente abbia dichiarato che i dati sono illeciti, oppure abbia ordinato la rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, ovvero che sia stata dichiarata l'esistenza di un danno.

La decisione del tribunale di Firenze sancisce così che un fornitore di servizi non può essere obbligato a rimuovere un contenuto solo su segnalazione di un'azienda o di un privato cittadino, dal momento che non sarebbe sufficiente una diffida di parte per sancire una violazione.

**L'orientamento
del tribunale di Firenze**

Ritenuto, infatti, che ai sensi del comma 3 di tale norma il prestatore è civilmente responsabile del contenuto dei servizi resi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto a informarne l'autorità competente.

■ *Tribunale di Firenze, ordinanza 25 maggio 2012*

Sulla questione non nutriamo perplessità nel ritenere che le due lettere *a)* e *b)* prevedano altrettante fattispecie alternative. Se, infatti, le due lettere fossero da ritenersi elementi di un unica fattispecie complessa, la lettera *b)*, di fatto, destituirebbe di significato la lettera *a)*.

Che senso avrebbe dire che il provider risponde del danno causato dal proprio cliente ai terzi, qualora ricorrono entrambe le seguenti ipotesi: cioè, che *a)* «sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita», oppure «sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione» e in aggiunta *b)* vi sia comunque (in entrambi i casi) una «comunicazione delle autorità competenti».

Come può ipotizzarsi, già sul

In caso di violazioni

Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate, a condizione che detto prestatore:



a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

a cura di Giulia Laddaga

piano logico, un caso in cui il provider non sia sia "effettivamente a conoscenza" del contenuto di una comunicazione ufficiale delle autorità competenti?

Sostenere che vi è una effettiva conoscenza e una manifesta illiceità solo nell'ipotesi in cui vi è anche una comunicazione ufficiale, equivale ad affermare che deve esserci, sempre e in ogni caso, la detta comunicazione: cioè, significa - in ultima battuta - avvalorare una interpretazione abrogante della lettera a) articolo 16, per effetto della successiva b); il che, oltre a essere metodologicamente errato, è comunque positivamente inammissibile, ex articolo 12 delle preleggi.

Di più, in chiave sistematica, si noterà come laddove il Legislatore ha utilizzato nel Dlgs 70/2003 la puntuazione per lettere, ha (pacificamente) fatto sempre riferimento a ipotesi di condotta alternative: cioè, ad altrettante fattispecie. Così, ad esempio, proprio nel

precedente articolo 15. Perché allora l'articolo 16 dovrebbe fare eccezione?

Parere della commissione X - Ancora, giova al riguardo riportare il parere espresso al riguardo dalla commissione X della Camera dei deputati - Attività Produttive - Atto n. 172 ove si afferma che: «(omissis) in relazione a quanto previsto dall'articolo 16 lett. b) - secondo cui il prestatore di un servizio non è responsabile qualora, non appena a conoscenza dell'illiceità di un'attività o di un'informazione, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso - al fine di evitare che sia vanificata qualsiasi azione efficace e immediata tesa alla rimozione dalla rete di materiale illecito appare opportuno precisare che la comunicazione delle autorità non costituisce condizione necessaria (*ndr* nostro il corsivo) per la rimozione delle informazioni o per la disabilitazione dell'accesso».

In ultima analisi l'articolo 16 sembra disporre quanto segue. Il provider è responsabile dell'illecito commesso on line dal proprio cliente allorquando, venuto effettivamente a conoscenza di tale circostanza (di fatto e di diritto), non abbia inibito la diffusione in Rete del materiale in questione, ovvero non abbia agito immediatamente per eliminarlo dalla Rete, una volta che esso sia già stato "caricato" on line dal cliente.

Se il provider omette di adempiere, al più presto, a tale obbligo, ne consegue la sua piena responsabilità nei riguardi degli eventuali terzi danneggiati, purché - come detto - vi sia la prova della "effettiva conoscenza" (sulla quale torneremo).

Nel caso di inattività del provider potrà, quindi, essere previsto l'invio (ai sensi della lettera b) dell'articolo 16) di una "esortazione" (*rectius* "comunicazione") per iniziativa di una non ben precisata "autorità competente".

La normativa di riferimento

Le possibili interpretazioni dell'articolo 16 del Dlgs 70/2003



Le due condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non sono alternative per la determinazione della responsabilità. Dunque il fornitore del servizio è responsabile solo se a conoscenza dell'illiceità dell'attività o dell'informazione e se tale conoscenza derivi dalla dichiarazione di illiceità fatta da un organo competente, ovvero dall'ordine di rimozione dei dati stessi da parte di un organo competente.

Le due condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono alternative, pena l'abrogazione della lettera *a)*. Il fornitore del servizio è responsabile, dunque, quando è effettivamente a conoscenza del fatto o dell'informazione trasmessa, ovvero quando non abbia provveduto a rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso, a seguito di comunicazione all'autorità competente, non appena a conoscenza di tali fatti. Secondo questa interpretazione, pertanto, la comunicazione dell'attività competente avrà la funzione di far sorgere l'obbligo di attivazione in capo al provider solo se quest'ultimo non era effettivamente a conoscenza dell'illecito. Mentre l'effettiva conoscenza dell'illecito, precedente alla comunicazione, è già di per sé sufficiente a far sorgere la responsabilità del provider.

a cura di Giulia Laddaga

L'assenza di un obbligo di sorveglianza

Ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 70/2003, la non responsabilità dell'hosting provider si ha purché il prestatore del servizio non sia effettivamente a conoscenza dell'illiceità dell'informazione o di fatti e circostanze che rendono manifesta detta illiceità e che, non appena a conoscenza di tali fatti e su comunicazione delle autorità competenti, agisca per rimuovere dette informazioni, non essendoci, in via generale, in capo al prestatore di servizio un obbligo di sorveglianza sulle informazioni memorizzate e trasmesse o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

■ *Tribunale di Roma, 20 ottobre 2011*

Due ipotesi - Qui occorre, dunque, fare due ipotesi: se ancor prima dell'invio di tale comunicazione vi era già la prova

che il provider fosse "effettivamente a conoscenza" dell'illecito commesso online dal proprio cliente, allora la successiva comunicazione varrà semmai a graduare (intensificandola) la colpa del provider; se invece, non vi era la prova di una tale "effettiva conoscenza", allora l'invio della comunicazione segnerà il momento di determinazione dell'obbligo giuridico posto in capo al provider di attivarsi per rimuovere dalla rete le informazioni ivi inserite dal proprio cliente. Ancora una volta, dunque, l'omessa tempestiva attivazione del provider farà sorgere, in capo a quest'ultimo, una responsabilità solidale con il proprio cliente per il risarcimento del danno.

L'inattività è violazione

In tema di diritto d'autore, anche per i soggetti rientranti (nel caso di specie, prestatore di servizi che forniscono hosting attivo) nel campo delle

esenzioni di responsabilità stabilite in particolare dall'articolo 16 e più in generale dall'articolo 17 del Dlgs n. 70 del 2003, l'informazione sulla presenza del diritto di terzi determina l'insorgenza di obblighi per il prestatore dei servizi, ancor prima della ricezione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa dell'ordine di rimozione del contenuto illecito. Nel caso di specie, l'inattività del prestatore di servizio di hosting, nonostante le segnalazioni della presenza di numerosi contenuti audiovisivi in violazione dei diritti d'autore, lo rende colposamente responsabile.

■ *Tribunale di Milano, 9 settembre 2011*

Qualora il provider non agisca, a seguito della segnalazione pervenuta, per rimuovere dalla Rete il contenuto illecito, sarà allora inevitabile l'emissione di un provvedimento d'autorità da parte di un organo giudiziario (ai sensi dell'articolo 16 ultimo comma). ■

Più a rischio con i servizi di messaggeria pubblica

I servizi di messaggeria pubblica (siti web, news group, chat line, forum) si distinguono dalle comunicazioni e-mail (e dagli altri servizi di messaggeria privata) perché attraverso di essi il messaggio inviato dall'utente sulla rete non viene destinato a uno specifico soggetto ma è indirizzato a tutti coloro che possono accedere alla rete.

Si realizza in tal modo un sistema di comunicazione "uno a molti", che può essere sia in tempo reale (chat line pubbliche), sia asincrono (forum di discussione, news group).

La responsabilità del provider per gli illeciti attuati con i servizi di messaggeria pubblica - La concreta possibilità di partecipazione alla messaggeria pubblica è data in genere dalla disponibilità di un apposito software. La modalità di partecipazione è disciplinata, in teoria, da una sorta di galateo della rete, nato spontaneamente in Internet e ora codificato (cosiddette regole di netiquette), in concreto, dal cosiddetto moderatore, ove ve ne sia davvero uno.

Si definisce "moderatore" quel soggetto che, su incarico dall'hosting provider, si occupa di stimolare la conversazione e/o moderare il linguaggio dei vari partecipanti alla messaggeria pubblica, se del caso escludendoli e cancellando dalla rete i messaggi scorretti, ovverosia offensivi.

A onor del vero, di rado i servizi di messaggeria pubblica vengono "moderati" dal provider, in quanto il più delle volte quest'ultimo si limita a fornire soltanto lo "spazio di memoria" necessario a

Diversi sono gli illeciti che possono essere compiuti dagli utenti mediante la diffusione di notizie e/o di "materiali" nelle bacheche elettroniche o con interventi in newsgroup, oppure attraverso il servizio di chat lines pubblica

"ospitare" i vari messaggi ricevuti, senza avere riguardo al contenuto immesso dai singoli clienti.

Ricordiamo, infine, che la messaggeria pubblica può essere libera, oppure a tema; nelle messaggerie del primo tipo, i soggetti che vi partecipano possono scambiarsi messaggi solo su un determinato argomento (ad esempio, il calcio, la politica, la musica, il cinema ecc.); nelle messaggerie del secondo tipo, i soggetti partecipanti possono, invece, scambiarsi messaggi su qualsiasi argomento vogliano.

In alcuni tipi di messaggeria pubblica si ha, inoltre, la possibilità di venire aggiornati periodicamente sulle novità relative a particolari tematiche (cosiddette news group); oppure di accedere a "bacheche elettroniche" (forum di discussione), sulle quali ogni utente è libero di lasciare messaggi consultabili da tutti in maniera asincrona e cioè, come abbiamo già avuto modo di spiegare, senza che occorra che tutti quei terzi al quale il messaggio è (astrattamente) indirizzato siano

necessariamente anche essi collegati nel momento in cui il messaggio stesso viene diffuso.

Come già abbiamo avuto modo di dire, non rientrano nella medesima tipologia di servizi di messaggeria pubblica (nonostante la similitudine nella denominazione), le cosiddette chat line private, od *one to one*.

Queste ultime si caratterizzano per il fatto di consentire solo all'utente destinatario del messaggio (preventivamente individuato dal mittente), di leggere in tempo reale sul proprio monitor, i messaggi a esso indirizzati.

Le comunicazioni così diffuse, diversamente da quanto avviene per le chat line pubbliche, non sono pertanto accessibili da altri soggetti oltre il destinatario delle stesse, pur se i partecipanti al servizio possono essere molte migliaia nello stesso momento.

Il servizio di chat line *one to one* (cosiddetta privata) ha una stretta analogia funzionale con quello di messaggeria privata della posta elettronica. L'unica, ma determinante, differenza risiede nel fatto per cui nel servizio di chat line *one to one* la comunicazione avviene in tempo reale (cioè entrambi i partecipanti debbono essere simultaneamente collegati alla rete), mentre nel servizio di posta elettronica, come più volte detto, la comunicazione avviene in modo asincrono.

Tale differenza, non attiene, quindi, alla natura della prestazione offerta, che rimane in entrambe le ipotesi la stessa (vale a dire di comunicazione privata), ma semplicemente alle modalità tecniche di partecipazione.

Gli illeciti che possono essere compiuti - Venendo ora al regime della responsabilità del provider, per quanto riguarda la messaggeria pubblica la prospettiva muta radicalmente rispetto a quanto in precedenza detto per la messaggeria privata.

Diversi sono gli illeciti che possono essere compiuti dagli utenti mediante la diffusione di notizie e/o di "materiali" nelle bacheche elettroniche o, mediante interventi in newsgroup, o infine, attraverso il servizio di chat lines pubblica.

In tutti questi casi si pongono alcuni problemi: in primo luogo, occorre stabilire se sussista un obbligo da parte del provider di "controllare" il contenuto del materiale immesso in rete dagli utenti ai quali abbia fornito il "mezzo" di messaggeria pubblica; in secondo luogo, bisogna verificare la possibilità di "addossare" al provider, che abbia omesso di cancellare dalla rete i contenuti (illeciti) immessi da terzi sul proprio server, una responsabilità concorrente nell'illecito commesso dall'utente.

La norma del comma 1 dell'articolo 16 del Dlgs 70/2003 (attuativa del richiamato articolo 14 della direttiva n. 31/2000) pare essere il nodo focale dell'intera regolamentazione.

Orbene, a questo riguardo il problema più "scottante" per l'interprete è quello di definire il significato giuridico da attribuirsi alla anzidetta locuzione: effettivamente a conoscenza.

Data la genericità della norma posta dal primo comma dell'articolo 16, foriera di svariate interpretazioni, occorre, infatti, domandarsi anzitutto se sia sufficiente a "far scattare" la corre-

Un proxy server è sostanzialmente un computer di Rete il quale svolge la funzione di "intermediario" tra il Pc del cybernauta e i server dove sono allocate le varie informazioni presenti on line

sponsabilità del provider (assieme a quella principale del proprio avventore) una "qualsiasi" comunicazione (anche magari una semplice e-mail) inviata dal soggetto che si presume leso; di talché, ne possa derivare conseguenzialmente l'obbligo giuridico del provider di "rimuovere" il contenuto immesso on line dal proprio cliente, a ogni (verosimile) segnalazione di illecito pervenutagli: pena, la necessità di adempiere - solidalmente con il cliente - l'eventuale obbligazione risarcitoria a suo carico determinatasi, a titolo di colpa omissionis.

Per darne una "corretta interpretazione", il suddetto comma 1 dell'articolo 16 (lettere *a*) e *b*) deve essere "letto" alla luce dell'ultimo comma della medesima disposizione, il quale - come già abbiamo visto - dispone che: «L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».

Tale ultimo comma, in sé pleonastico, ci consente tuttavia di concludere (ove mai avessimo nu-

trito dubbi) che la "comunicazione/esortazione" di cui alla lettera *b*) primo comma deve necessariamente essere qualcosa di differente dall'ordine di tipo giudiziale, eseguibile *manu militari*.

Le norme interessate - Ma facciamo un passo indietro, e andiamo ad analizzare articolo per articolo (anzi, comma per comma) le disposizioni sulla responsabilità dei provider dettate nel Dlgs 70/2003.

L'articolo 14 del Dlgs in oggetto ha riguardo all'attività che viene definita in rubrica di "semplice trasporto" dei dati.

A cosa intenda farsi riferimento con la predetta rubrica ce lo chiarisce il comma 1, ove si fa menzione di un servizio: «consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione».

Le attività delineate dal comma in questione paiono essere quelle espletate dall'access provider (cioè, il soggetto che consente agli utenti interessati di "accedere" alla rete Internet) e dal fornitore di servizi di "messaggeria privata" (in particolare, il provider di posta elettronica).

Nell'offerta della sopra menzionata prestazione Internet, il provider non può essere ritenuto: «responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che»:

a) non dia origine alla trasmissione e non selezioni il destinatario della trasmissione: si può pensare, in tal senso, a un virus informatico che abbia infettato il server di posta elettronica del provider, inviando casualmente i mes-

Quando non scatta la responsabilità

Responsabilità nella messaggeria pubblica



Attività dell'access provider e del provider di posta elettronica

Il prestatore è esente da responsabilità purché:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

Attività di caching e attività dei proxy server

Il prestatore è esente da responsabilità purché:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni di accesso;
- c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
- d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
- e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza *de fatto* che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che l'autorità competente ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

Attività dell'hosting provider

Il prestatore è esente da responsabilità purché:

- a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illecità dell'attività o dell'informazione;
- b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Il prestatore è comunque tenuto:

- a) a informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
- b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

a cura di Giulia Laddaga

saggi ivi contenuti;

b) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse: benché, in effetti, quasi tutti i provider di posta elettronica provvedano in qualche modo a "modificare" parzialmente i messaggi degli utenti, inserendo nella parte finale del messaggio stesso alcuni brevi annunci di tipo commerciale.

Il seguente articolo 15 del decreto legislativo 70/2003 è rubricato: «Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching». Esso è applicabile alla: «memorizzazione automatica, intermedia e temporanea» di informazioni fornite al provider dal cliente, «effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo

uso inoltro ad altri destinatari a loro richiesta».

La formulazione del comma in oggetto risulta alquanto criptica, ma a ben vedere, può ritenersi che il Legislatore abbia inteso fare riferimento sia all'attività svolta dai "proxy server", che all'effettuazione, da parte dei numerosi motori di ricerca presenti on line, di copie cache delle pagine web "scandagliate" su Internet.

Che cosa è un proxy server - A questo riguardo giova precisare che un proxy server è sostanzialmente un computer di rete il quale svolge la funzione di "intermediario" tra il PC del cybernauta e i server dove sono allocate le varie informazioni presenti on line.

Mediante tale sistema tutte le richieste di informazioni effettuate on line dal cybernauta, come ad esempio la richiesta di "caricamento" di un ipertesto, non vengono inviate direttamente al "sito remoto", ma sono indirizzate al proxy server. Sarà quindi quest'ultimo ad occuparsi di "contattare" il "sito remoto", facendosi spedire l'oggetto richiesto, girandolo, in seguito, al PC del cybernauta.

Il vantaggio del proxy server è dunque legato soprattutto alla sicurezza.

Il proxy, utilizzato in congiunzione con un firewall e un anti-virus, è in grado, infatti, di scongiurare l'infezione del Pc del cybernauta da parte di virus informati-

ci, attraverso la creazione di una "zona protetta", o se si preferisce un'immagine figurata, una sorta di "quarantena telematica".

Altra funzione del proxy è quella di facilitare il download delle informazioni contenute su server fisicamente molto distanti dal luogo in cui si trova il Pc del cybernauta, rendendo disponibile una "copia" di quelle informazioni su di un server assai più prossimo al destinatario.

Attività di caching - Quanto invece all'attività di caching, essa consiste nella prassi di alcuni motori di ricerca di "copiare" le pagine web "scandagliate" su Internet in una propria porzione di "memoria" (la cache), oltre a fornire all'utente il consueto collegamento ipertestuale diretto all'informazione ricercata (il link).

Nella cache sono in sostanza memorizzati tutti gli oggetti recuperati dal motore di ricerca negli ultimi tempi d'attività.

Se l'utente di un motore di ricerca desidera caricare un oggetto, ad esempio un ipertesto, che è già stato in precedenza memorizzato nella cache, gli sarà consentito recuperare l'informazione ricercata direttamente dalla anzidetta memoria cache, senza quindi la necessità di contattare il "sito remoto" ove essa è stata per la prima volta resa disponibile sul web: dunque, assai più velocemente di quanto accadrebbe se il Pc del cybernauta dovesse attendere il tempo necessario per la connessione al predetto sito.

Cosa il provider non deve fare
- Nella effettuazione delle indicate prestazioni la norma dell'articolo 15 prevede, dunque, che il provider non sia responsabile verso terzi a condizione che:

a) «non modifichi le informa-

Quanto all'attività di caching, essa consiste nella prassi di alcuni motori di ricerca di "copiare" le pagine web "scandagliate" su Internet in una propria porzione di "memoria" (la cache), oltre a fornire all'utente il collegamento ipertestuale diretto all'informazione ricercata

zioni» ; è evidente che l'informazione "originaria" non potrà essere "manipolata" dal provider;

b) «si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni» , in altre parole, il provider non può rendere pubblicamente disponibili nella memoria cache informazioni che sul sito di provenienza non lo sono;

c) «si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore» , il provider è dunque tenuto ad aggiornare periodicamente le proprie copie cache in modo che esse siano corrispondenti al contenuto effettivo del sito originale;

d) «non interferisca con l'uso legito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni» , si fa (probabilmente) riferimento a quei sistemi di protezione delle opere dell'intelletto, espresse in formato digitale, presi in considerazione dal recente Dlgs 68/2003, recante modifiche alla legge sul diritto d'autore;

e) «agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha

memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione», il provider deve, in altre parole, cancellare i documenti archiviati nella propria memoria cache, qualora questi siano stati rimossi dal sito di provenienza a opera del titolare, o per effetto di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria o amministrativa.

Il concetto di conoscenza effettiva - Quanto al successivo articolo 16 sulla responsabilità dell'hosting provider, vale a dire di quel soggetto che provvede alla memorizzazione duratura sul web di informazioni predisposte dal cliente, abbiamo già detto in apertura di paragrafo, segnalando la pericolosità dell'ambigua locuzione: «effettivamente a conoscenza».

Il concetto di "conoscenza effettiva" pare essere, in effetti, modellato sulla scorta di quello anglosassone di actual knowledge, contenuto anche nel Dmca.

L'anzidetta normativa statunitense ha provveduto altresì a delineare i contorni di questa figura, disponendo che il provider debba ritenersi a conoscenza dell'illecito allorquando riceva - a tal proposito - una notice. Detta diffida potrà essere inviata anche da parte del soggetto che presume essere leso dal contenuto dell'informazione presente sulle "macchine" del provider. Requisiti di validità della diffida saranno, quindi, l'indicazione del materiale asseritamente illecito o illegitti-

mo e l'indicazione, succinta, delle ragioni del presunto offeso.

Nel sistema statunitense è tuttavia contenuta una disposizione molto importante in relazione al suddetto meccanismo di responsabilità del provider, la quale non è stata però replicata, né dal Legislatore comunitario, né da quello nazionale.

Si prevede, infatti, che qualora il provider, su segnalazione del soggetto che si presume danneggiato, provveda a rimuovere dalla rete il contenuto immesso on line da un proprio cliente, e successivamente la notice risulti essere infondata, sarà il soggetto che l'ha effettuata (cioè, che ha inviato la diffida) a dover risarcire il cliente per il pregiudizio subito e non già il provider.

Più restrittiva, invece, la norma della Loi n. 719/2000 la quale - a seguito di intervento da parte del Conseil constitutionnel - nel determinare in capo al provider l'obbligo giuridico di attivarsi (sanzionabile anche penalmente) richiede l'emanazione di un provvedimento dell'autorité judiciaire.

A questo riguardo occorre ulteriormente sottolineare come - ai sensi del Dlgs n. 70/2003 - tra le "cause" idonee a determinare la responsabilità del provider, a titolo di colpa omissiva, per il contenuto delle informazioni diffuse on line per conto del cliente, rientri la condotta di chi non abbia agito "immediatamente" per limitare il danno prodotto ai terzi dalle predette informazioni diffuse on line ("cancellandole" dalla rete), non appena sia venuto a conoscenza dell'illiceità delle informazioni stesse: «su comunicazione delle autorità competenti».

Le autorità competenti - Con la disposizione in oggetto il Legi-

Tra gli Stati membri soltanto la Finlandia ha inserito nella propria legislazione una disposizione che stabilisce una procedura di «notifica e rimozione», anche se essa è unicamente volta in rapporto alle violazioni on line del diritto d'autore

slatore - come precedentemente accennato - ha inteso fare riferimento, non già a un ordine proveniente dall'Ago (ipotesi questa espressamente prevista al comma 3), bensì a qualcos'altro.

Nella vaghezza della norma, le ipotesi possono dunque essere quelle di una comunicazione proveniente dall'Agcom, dall'Antitrust, dalla Consob, dalla Siae ecc.

Sulla base di quanto abbiamo già visto, alla lettera *b*) dell'articolo 16 si menziona, infatti, una comunicazione delle "autorità competenti", mentre all'ultimo comma dell'articolo 16 si prevede (dipremmo chiaramente) la differente ipotesi dell'ordine giudiziale o para-giudiziale.

Si dispone infatti che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente, possono esigere «anche in via d'urgenza...» che il prestatore ponga fine alla violazione. Se quindi l'ordine e la comunicazione fossero da ritenersi la medesima cosa, i due commi non avrebbero più alcun senso, poiché totalmente pleonastici. È infatti del tutto pacifico che (ad esempio) un giudice civile possa intervenire anche nel web con i

poteri dell'articolo 700 del Cpc.

Se dobbiamo attribuirgli un significato, l'ultimo comma dell'articolo 16 (che in sé appare inutile) serve, quindi, a chiarire che l'ordine di tipo giudiziale o quasi (quell'esigere «anche in via d'urgenza», che altro può essere se non un ordine? Si pensi, magari anche a un provvedimento del Garante della privacy, deve necessariamente essere qualcosa di ben diverso dalla semplice "comunicazione" menzionata alla lettera *b*).

Di difficile interpretazione appare poi essere anche quell'inciso, contenuto sempre nell'articolo 16 (alla lettera *a*), ove si dispone che «per quanto attiene ad azioni risarcitorie...». Secondo l'opinione espressa da alcuni, mentre nel caso di azioni esercitate in sede penale sarà necessario dimostrare che il provider fosse effettivamente: «a conoscenza dell'illiceità dell'informazione», nel caso di azioni civili: «sarà sufficiente che egli sia al corrente di fatti che denotino manifestamente questo carattere illecito».

La responsabilità penale - In altre parole il Legislatore (comunitario prima e nazionale poi) sembrerebbe voler affermare che in caso di azioni penali dirette nei confronti dell'hosting provider non potrà essere utilizzata alcuna presunzione di colpevolezza e neppure quella delle circostanze: «che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione».

Tuttavia la detta locuzione dell'articolo 16 lettera *a*), così interpretata, sembrerebbe contenere una specificazione ovvia, se si considera che la direttiva n. 31/2000 (recepita nel Dlgs 70/2003) mira a disciplinare l'attività di commercio elettronico e

non concerne - quantomeno in termini di diretta applicazione - la materia penale.

Al riguardo si noti, inoltre, come il Conseil constitutionnel francese abbia dichiarato la contrarietà alla Costituzione di una disposizione, per molti versi simile a quella dell'articolo 16 lettera *a*), introdotta dalla Loi 719/2000 (relativa "à la liberté de communication") proprio per la parte in cui si affermava che il provider sarebbe incorso in responsabilità penale nel caso di omessa rimozione del contenuto penalmente illecito ospitato on line, a seguito di esortazione pervenutagli dal presunto offeso.

Ha affermato, in tal senso, il Conseil constitutionnel che, omettendo di precisare le condizioni di forma di una tale responsabilità penale e inoltre, non determinando le caratteristiche essenziali del comportamento colpevole, tale da determinare, all'occorrenza, la responsabilità penale degli interessati, il Legislatore transalpino aveva disatteso i dettami che gli derivano dall'articolo 34 della Costituzione.

In ragione di ciò, il Conseil constitutionnel ha dichiarato pertanto la illegittimità costituzionale dell'articolo 43-8 della predetta legge, nella parte in cui disponeva che: « - ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées».

Ulteriori obblighi - Il corpo delle norme sulla responsabilità del provider si chiude, quindi, con la disposizione di cui all'articolo 17 del Dlgs 70/2003.

La norma in questione vorrebbe avere portata generale nell'aff-

Negli Stati Uniti se il provider provvede a togliere dalla Rete un contenuto e successivamente la notice risulta infondata, sarà il soggetto che ha inviato la diffida a dover risarcire il cliente per il pregiudizio subito

fermare che: «Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato a un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né a un obbligo generale di cercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite», tuttavia, come abbiamo veduto, le deroghe al principio generale superano (di gran lunga) il principio stesso, di fatto ribaltandolo.

Tutto ciò tenendo conto che al comma 2 del medesimo articolo 17 sono, inoltre, previsti per il provider ulteriori obblighi:

a) di segnalazione degli illeciti, dato che il prestatore (cioè, il provider) è tenuto: «ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione», e

b) di collaborazione, essendo richiesto che il provider debba: «fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che

consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite».

Ancora una volta, quindi, se il provider non informa l'autorità giudiziaria sarà ritenuto civilmente responsabile del contenuto di tali servizi, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo 17.

Le osservazioni - Il paradigma di negligenza è dato, dunque, dall'"effettiva conoscenza" del contenuto illecito ospitato on line, o dalla sua "manifesta conoscibilità" e dalla susseguente mancata attivazione del provider per inibire la diffusione del contenuto in questione, ovvero rimuoverlo prontamente dalla rete.

Posto che ci siamo già lungamente espressi sulla ambiguità di un parametro (quello della "effettiva conoscenza") che non trova riscontro nella nostra tradizione giuridica, per fondare la responsabilità del provider escludiamo, quindi, la possibilità di far ricorso ad altre norme che non sia quella generale del 2043 del codice civile.

Da una parte, dunque, il provider ha l'obbligo giuridico di attivarsi al fine di impedire il perpetrarsi di violazioni commesse on line dai propri clienti mediante la porzione di server loro concessa. Dall'altra, è tenuto a valutare attentamente l'attendibilità delle notices che gli verranno, se non vorrà rendersi contrattualmente inadempiente nei riguardi del proprio cliente per l'ipotesi in cui il contenuto rimosso dalla rete si riveli affatto illecito o illegittimamente utilizzato.

La situazione del provider è inoltre aggravata (come detto)

dall'assenza nel Dlgs 70/2003 di una disposizione analoga a quella (già illustrata) contenuta nella normativa statunitense: ove si dispone che, nell'ipotesi di cui sopra, sarà il soggetto che ha inviato la notice a essere direttamente tenuto a risarcire il cliente per l'inadempimento contrattuale del provider. Né d'altro canto - difettando una regola di tal genere nel Dlgs 70/2003 - sarà utile per il provider il ricorso all'esimente dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica, ai sensi dell'articolo 51 del Cp. Infatti detta norma va bilanciata con quella del successivo articolo 55 del Cp (eccesso colposo) per la quale quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, si applicheranno le disposizioni concernenti i delitti colposi e dunque ricorrerà - a maggior ragione - la responsabilità civile del provider. In quest'ottica è chiaro, tuttavia, che i providers, sono portati a rimuovere dalla rete tutte quelle informazioni "scomode", immesse on line da soggetti economicamente deboli, che usufruiscono magari di "spazi web" a basso costo, o addirittura gratuiti (come, ad esempio, le cosiddette bacheche elettroniche).

Quale provider si assume, infatti, il rischio derivante dalla mancata rimozione di informazioni immesse in rete da soggetti che non danno garanzia di poter adempiere a un'eventuale richiesta di risarcimento danni? Meglio, infatti, per il provider rendersi contrattualmente inadempiente verso clienti che pagano un prezzo basso per l'hosting loro prestato, o magari non paga-

È necessario in sede di autoregolamentazione, che si determinino gli elementi minimi di validità (requisiti di forma) delle "notifiche", e che siano stabilite modalità uniformi per le procedure di "rimozione" dei contenuti vietati

no alcun prezzo in danaro, piuttosto che dover rispondere verso i terzi della mancata rimozione del materiale digitale asseritamente illecito, ovvero illegittimamente utilizzato.

Non v'è, tuttavia, chi non veda come tale meccanismo possa comportare il rischio di una compressione della libertà di manifestazione del pensiero on line, ponendo in capo ai provider poteri che, nell'attuale quadro costituzionale, sono concessi in via esclusiva all'apparato giudiziario, in ipotesi tassative, stante il disposto di cui all'articolo 21 della Costituzione.

Il problema costituito dall'invio delle notice (trascurato in sede di redazione della direttiva 31/2000) si è, in seguito, rilevato tanto sentito, anche nell'ambito Comunitario, che nella precitata prima relazione sull'attuazione della direttiva n. 31/2000 è dedicato all'argomento un intero paragrafo.

La prima considerazione che muove l'estensore della relazione è che al momento di adottare la direttiva n. 31/2000 si decise, in seno all'Unione, di non disciplinare le procedure di "notifica

e rimozione", limitandosi solamente l'articolo 16 della direttiva e il Considerando n. 40 a incoraggiare l'autoregolamentazione in questo campo.

Tale impostazione è stata (purtroppo) acriticamente seguita anche dagli Stati membri, al momento di recepire la direttiva nelle rispettive legislazioni.

Tra gli Stati membri soltanto la Finlandia ha, infatti, inserito nella propria legislazione una disposizione che stabilisce una procedura di «notifica e rimozione», anche se essa è unicamente volta in rapporto alle violazioni on line del diritto d'autore. Per tutti gli altri Stati membri tale problematica rimane ancora aperta, restando relegata nella sfera di una autoregolamentazione che tarda a mostrarsi, tenuto conto che - come anche riferito dalla Commissione Ue - il solo Belgio ha sinora stabilito una procedura di coregolamentazione orizzontale delle notices, mediante l'adozione di un protocollo di cooperazione con l'associazione locale dei fornitori di servizi Internet.

Conscia, dunque, della grave lacuna determinatasi a seguito dell'inattività delle parti sociali, la Commissione, nella propria relazione sulla attuazione della direttiva n. 31/2000, ha allora: «attivamente incoraggiato gli interessati a sviluppare questo tipo di procedure».

Appare pertanto necessario - almeno in sede di autoregolamentazione - che si determinino gli elementi minimi di validità (requisiti di forma) delle "notifiche", stabilendo, all'uopo, anche modalità uniformi per le procedure di "rimozione" dalla rete dei contenuti illeciti.

Nonostante le coordinate, giudici poco lineari

Una volta chiariti, dal Dlgs 70/2003, i limiti e le condizioni alle quali il fornitore di servizi della società dell'informazione risponde in sede civile dei danni causati da illeciti commessi in e attraverso la rete, la graduazione di responsabilità a seconda dell'attività svolta dall'Isp avrebbe dovuto fornire delle coordinate ai giudici nazionali nella decisione delle controversie, tuttavia, le posizioni registrate non sono state sempre lineari.

La responsabilità del provider nell'ultima giurisprudenza

- Come si diceva prima, la normativa nazionale ha tripartito il regime di responsabilità a seconda delle figure di provider esistenti, a seconda dell'attività da essi svolta, ossia l'attività di mere conduit, di hosting o di caching.

Procediamo, di seguito, con l'esame dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in relazione ai differenti servizi concretamente prestati dai principali provider.

Il servizio "AdWords" di Google

- Con la sentenza nei procedimenti riuniti da C-236/08 a C-238/08 Google France & Google Inc./Louis Vuitton Malletier, la Corte di giustizia dell'Unione europea, rispondendo a diverse questioni di rinvio pregiudiziale ex articolo 234 del Ce, ha statuito la piena conformità del servizio offerto da Google e denominato Adwords svolgendo, nell'articolata decisione, interessanti considerazioni

**Il prestatore di un servizio di posizionamento non fa un "uso nel commercio" di termini corrispondenti a marchi.
Infatti egli consente ai propri clienti di utilizzare segni identici o simili, ma lui non li adopera**

in ordine alla responsabilità degli intermediari dell'informazione nell'ambito della disciplina comunitaria sulla società dell'informazione e il commercio elettronico. La sentenza della Corte, molto attesa, è stata pronunciata il 23 marzo 2010. Secondo la Corte, il prestatore di un servizio di posizionamento (v. *infra*) non fa un "uso nel commercio" di termini corrispondenti a marchi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*). Il prestatore di un servizio di posizionamento infatti consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza farne egli stesso uso: la circostanza che si creino le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno e si percepisca un compenso per tale servizio, non significa che colui che fornisce tale servizio faccia a sua volta uso di detto segno.

Con sentenza del 14 novembre 2011, la Corte di Parigi ha definito e fatto prima applicazione dei canoni fissati nella

precitata sentenza della Corte di giustizia, secondo cui, per qualificarsi quale hosting provider, ai sensi della direttiva europea n. 2000/31, l'attività di prestatore on line deve assumere carattere puramente tecnico, automatico e passivo e pertanto, il prestatore non deve né conoscere né controllare le informazioni trasmesse o memorizzate dall'utilizzatore del servizio. Vale a tal riguardo rammentare che la limitazione della responsabilità di cui all'articolo 14, n. 1, della direttiva n. 2000/31 si applica nel caso di «prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio». Ciò significa che il prestatore di un tale servizio non può essere ritenuto responsabile per i dati che abbia memorizzato su richiesta di un destinatario del servizio; salvo che tale prestatore, dopo aver preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati, abbia omesso di rimuoverli prontamente dal proprio server o disabilitare l'accesso telematico agli stessi.

Più in particolare la Corte di Parigi è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla responsabilità derivante dall'utilizzazione di una specifica forma di advertising on line adottata da quasi tutti i principali motori di ricerca, il cosiddetto keyword advertising. L'oggetto di domanda, nel caso di specie, era

costituito dal cosiddetto servizio di posizionamento "AdWords" di Google.

Come ben noto, mediante il servizio di posizionamento a pagamento "AdWords", qualsiasi inserzionista on line, scegliendo una o più parole chiave può far apparire, tra i risultati di ricerca di Google, un link promozionale che rinvia al proprio sito, ogni qual volta la parola chiave prescelta dall'inserzionista venga digitata da un utente di Internet nell'ambito del motore di ricerca. Tale collegamento promozionale è visualizzato nell'apposita sezione "link sponsorizzati", che compare vuoi nella parte destra dello schermo, a destra dei cosiddetti risultati naturali, vuoi nella parte superiore dello schermo, al di sopra dei detti risultati. Il predetto link promozionale è accompagnato da un breve messaggio commerciale scelto anch'esso liberamente dall'inserzionista. Il link e il messaggio compongono, pertanto, congiuntamente l'annuncio commerciale visualizzato nel suddetto spazio dedicato del motore di ricerca. L'inserzionista è ovviamente tenuto a pagare un corrispettivo per il servizio di keyword advertising "AdWords", che è commisurato a ogni click sul link promozionale, eseguito dagli utenti del motore di ricerca.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Parigi, riguardava nella circostanza l'attore francese Olivier Martinez. Quest'ultimo si era lamentato per il fatto che, digitando il proprio nome nella form di ricerca di Google, fosse visualizzato, nella sezione "link sponsorizzati", un

Gli altri orientamenti

Il servizio di AdWords di Google

Il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio e organizza, a partire da quest'ultima, la visualizzazione di annunci, non fa un uso di tale segno, pertanto non ne è responsabile.

Corte di Giustizia europea, sentenze C-236/08 a C-238/08, 23 marzo 2010



In ragione delle condizioni generali di contratto per il servizio di AdWords, si applica il regime di cui alla direttiva europea n. 2000/31 in materia di hosting.

La possibilità riconosciuta in capo a Google, prevista dal contratto, di intervenire eliminando o modificando il testo degli annunci, deve reputarsi equivalente allo svolgimento di un'attività di effettivo controllo editoriale, tale da determinare la responsabilità ai sensi dell'articolo 14 della citata direttiva europea.

Corte di Parigi, sentenza del 14 novembre 2011

a cura di Giulia Laddaga

collegamento ipertestuale che rinvia a un articolo asseritamente lesivo della propria identità personale, pubblicato on line dal rotocalco francese Gala, al sito www.gala.fr.

La Corte di Parigi, accogliendo le domande del sig. Olivier Martinez, ha ritenuto responsabile Google per l'annuncio pubblicato mediante il servizio "AdWords" dal rotocalco Gala, avendo reso disponibile, attraverso link promozionale, il testo dell'articolo diffuso dal pre-citato rotocalco francese, a partire dalla digitazione sul motore di ricerca della parola chiave costituita dal nome completo dell'attore.

La Corte di Parigi ha escluso che Google potesse avvantaggiarsi del regime di responsabilità accordato ai sensi della direttiva europea n. 2000/31 in relazione all'attività dell'hosting provider

La Corte di Parigi

La modification de l'ordre d'apparition des annonces caractérise déjà un rôle actif, qui ne saurait être assimilé à ce qui est décrit par le considérant 42 de la directive 2000/31, à savoir une activité qui «revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l'information n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées», que ce rôle est non négligeable compte tenu de l'importance pour un annonceur de figurer en page une des résultats plutôt qu'en page cent.

■ *Tribunal de grande instance de Paris, 17 chambre, Presse-civile, sentenza del 14 novembre 2011*

I giudici parigini hanno inoltre ritenuto che Google non potesse giovarsi del suddetto regi-

me di cui alla n. Direttiva europea n. 2000/31 in materia di hosting, anche poiché, ai sensi delle condizioni generali di contratto per il servizio "AdWords", la stessa Google aveva riservato il diritto: «in qualsiasi momento di rifiutare o eliminare annunci». Sicché: «se déduit que Google a connaissance du message publicitaire et a la possibilité de le contrôler; que ce pouvoir de contrôle est d'ailleurs expressément prévu par l'article 4.5 de ces conditions générales qui prévoit la possibilité pour Google de "rejeter ou de retirer toutes publicités, messages publicitaires et/ou cible quelle qu'en soit la raison"».

L'esattezza di tali argomentazioni dipende, in ultima analisi, dalla preliminare individuazione del ruolo assunto da Google mediante il servizio "AdWords", in relazione all'emergente necessità di enucleare un comportamento, di quest'ultima, consistente nella: «redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave».

In quest'ottica, il tentativo della Corte transalpina non sembra essere andato a buon fine. Premesso che Google non appare svolgere - nella normalità dei casi - alcun ruolo nella scelta delle parole chiave, per essere tale preferenza demandata agli stessi inserzionisti, non sembra contestabile il fatto che il prestatore di un servizio di posizionamento (alias, Google) trasmetta informazioni fornite dal destinatario di detto servizio (alias, l'inserzio-

**Per i giudici parigini
Google
non poteva giovarsi
del regime di cui
alla direttiva n. 2000/31
in materia di hosting,
poiché, ai sensi del contratto
per il servizio "AdWords",
la stessa aveva riservato
il diritto di rifiutare
o eliminare annunci**

nista), ospitando: «sul proprio server, taluni dati, quali le parole chiave selezionate dall'inserzionista, il link pubblicitario e il messaggio commerciale che lo accompagna, nonché l'indirizzo del sito dell'inserzionista».

Come pure riconosciuto dalla Corte di Giustizia, Google, tramite software da essa sviluppati, effettua infatti un trattamento automatizzato dei dati inseriti dagli inserzionisti, ottenendo la visualizzazione di annunci a condizioni stabilite dalla stessa Google.

Quest'ultima stabilisce, in particolare, l'ordine di visualizzazione dei "link sponsorizzati" in funzione soprattutto della disponibilità di pagamento manifestata dagli inserzionisti.

La circostanza, ricavabile dalle condizioni generali di contratto per il servizio "AdWords", che Google abbia diritto di rifiutare o eliminare annunci anche immotivatamente, non sembra ancora sufficiente ad affermare che la stessa svolga un ruolo attivo nella "redazione del messaggio" com-

merciale che accompagna il link promozionale. Parametro questo, che abbiamo detto essere stato individuato dalla Corte di Giustizia, quale rilevante al fine di valutare se il servizio prestato debba essere escluso dal regime agevolato di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva n. 2000/31. Non può essere trascurato, infatti, che l'eventuale intervento di Google risulta limitato, appunto, alla mera rimozione del messaggio (o più a monte, non pubblicazione) e non alla "redazione" dello stesso: sicché, nel senso proprio del termine, il diritto riservato non implica affatto la stesura o composizione del testo a opera di Google.

D'altra parte la mera eventualità che l'informazione veicolata dal destinatario del servizio possa essere rimossa o non pubblicata dal provider, non sembra ancora consentire di ravvisare, in capo al provider stesso, una embrionale forma di controllo editoriale; solo a voler considerare la circostanza che quasi tutte le condizioni contrattuali utilizzate dai principali prestatori di puro e semplice hosting (locazione di spazio web) - soggetti pacificamente rientranti nell'alveo dell'articolo 14 della direttiva n. 2000/31 - contengono clausole atte a riservare al provider detta facoltà di rimozione dei contenuti veicolati, vuoi per ragioni tecniche (quale, esaurimento della capacità di memoria messa a disposizione) o anche di autoregolamentazione (si pensi, ad esempio, alla determinazione del provider di non consentire l'utilizzo di turpiloquio).

Vero è che, sempre ai sensi delle condizioni generali di contratto per il servizio "AdWords", Google ha inoltre riservato il diritto di: «modificare gli annunci nella misura ragionevolmente necessaria ad assicurare la conformità alle specifiche tecniche (...».

Vale tuttavia rilevare che è solo nel caso in cui Google abbia effettivamente esercitato tale diritto - modificando pertanto il testo - che può concretamente predicarsi un ruolo attivo della stessa nella "redazione del messaggio" commerciale che accompagna il link.

Come da altri già osservato, peraltro: «this approach would be in line with the American approach where the equivalent provisions of DMCA were interpreted extensively to encompass services distributing third-party content. Similar lines of argumentation are presented in the British literature offering a wide interpretation of hosting exemption in the UK implementation of the Directive 2000/31/EC».

Non sembra pertanto convincente il ragionamento assunto dalla Corte Parigina, in base al quale la sola astratta possibilità in capo a Google di intervenire, eliminando o modificando il testo degli annunci, debba reputarsi equivalente allo svolgimento di una attività di effettivo controllo editoriale, tale da far ricadere il servizio "AdWords" al di fuori dell'ambito applicativo di cui all'articolo 14 della direttiva n. 2000/31.

Valga al proposito una osservazione banale: un conto è la mera evenienza di poter conoscere il contenuto dell'annun-

I marchi d'impresa

In materia di marchi d'impresa, gli articoli 5, n. 1, lettera a), della direttiva n. 89/104 e 9, n. 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare a un inserzionista di fare pubblicità - a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare - a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo. Tuttavia, il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio e organizza, a partire da quest'ultima, la visualizzazione di annunci non fa un uso di tale segno ai sensi dell'articolo 5, nn. 1 e 2, della direttiva n. 89/104 o dell'articolo 9, n. 1, lettere a) e b), del regolamento n. 40/94.

■ *Corte di giustizia, sentenze C-236/08 e C-238/08, 23 marzo 2010*

cio ed eventualmente eliminarlo (o non pubblicarlo affatto), siccome reputato dal prestatore del servizio incompatibile con le regole tecniche o di condotta imposte ai propri inserzionisti (circostanza questa, lo si ribadisce, non incompatibile con il ruolo di mero hosting provider), altro conto è aver assunto una effettiva conoscenza del singolo annuncio o avere, in qualche modo, contribuito a redigerne il contenuto.

In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici d'oltralpe, la semplice "possibilité" di esercitare una verifica accidentale sugli annunci commerciali veicolati, non sembra potersi assimilare *tout court* all'esercizio fattivo di un controllo para-editoriale, ai sensi e per gli effetti della direttiva n. 2000/31.

Per quel che riguarda l'ordinamento italiano si segnala unicamente una sentenza del Tribunale di Milano del 2009, antecedente alla decisione resa dalla Corte di Giustizia di

cui sopra (Corte di Giustizia, sentenze C-236/08 a C-238/08, 23 marzo 2010) e pertanto, da ritenersi superata. Nella circostanza il Tribunale di Milano si era pronunciato su un partner francese della società Zanox, il quale, avendo un contratto di affiliazione per la pubblicizzazione e commercializzazione in Internet dei servizi offerti da Sixt, aveva stipulato un contratto AdWords con Google indicando tra le parole chiave il marchio "Avis", direttamente concorrente con Sixt. Molti utenti che cercavano mediante Google la parola "avis" e quindi i servizi di Avis, visualizzavano anche link alle pagine web dei servizi offerti da Sixt.

Il Tribunale di Milano ha affermato la responsabilità del partner francese della società Zanox poiché utilizzando la parola chiave "Avis" associata al link sponsorizzato Sixt avrebbe sfruttato la notorietà del marchio Avis a proprio vantaggio, configurando - nel caso specifico - un'attività confusoria, per sviamento della clientela, non-

ché una violazione del marchio Avis.

L'indebito utilizzo

L'indebito utilizzo del marchio altrui importa un'ovvia attività confusoria, appropriativa dei pregi altrui, professionalmente scorretta e idonea a danneggiare l'altrui azienda.

■ *Tribunale di Milano, 11 marzo 2009*

Per quanto anzidetto, tale orientamento non può oggi ritenersi applicabile.

Il servizio "Autocomplete" o "suggest" di Google - Durante la digitazione all'interno della casella di ricerca di Google, il servizio di completamento automatico "Autocomplete" o "suggest" aiuta nella compilazione del testo da ricercare, al fine di trovare più rapidamente le informazioni desiderate, visualizzando ricerche che potrebbero essere simili a quella che l'utente si accinge a digitare. Il software che consente l'accesso al servizio "suggest" costituisce unicamente un'aggravazione offerta da Google ai propri utenti.

Secondo una corrente di pensiero, in relazione al servizio in questione, Google sarebbe configurabile come content provider, poiché la funzione di "autocompletamento" e quella che genera le ricerche correlate è pacificamente messa a punto da Google e quindi, il contenuto visualizzabile tramite tali servizi sarebbe generato sotto la responsabilità di Google e a essa direttamente attribuibile. La questione assume rilevanza sotto il profilo della eventuale attribuzione di una responsabilità in capo al provi-

"Autocomplete" riproduce statisticamente il risultato delle ricerche più popolari effettuate dagli utenti, laddove il sistema "ricerche correlate" riproduce i risultati delle pagine web indicizzate e rese accessibili partendo dai termini in questione

der in relazione all'eventuale natura diffamatoria dei termini "suggeriti" dal servizio in associazione a determinate chiavi di ricerca.

Ha fatto discutere una recente sentenza del tribunale di Milano del marzo 2013 che ha sollevato Google da responsabilità riguardanti i suggerimenti forniti con le funzioni "autocomplete" e ricerche correlate. I giudici hanno ribaltato integralmente quanto invece statuito nel 2011 in un caso del tutto analogo, allorquando alla compagnia californiana fu imposto il filtraggio di alcuni suggerimenti proposti dal motore di ricerca, ritenuti caluniosi da un imprenditore italiano.

Ci troviamo davanti a due casi quasi identici, decisi con sentenze antitetiche dal medesimo tribunale. Procediamo con ordine.

Nel 2011 il tribunale respinse le obiezioni di Google che sosteneva trattarsi di un software completamente automatico, da cui la ritenuta, evidente, impossibilità - senza compromettere l'intero servizio -

di operare un discriminio tra termini lesivi e termini non lesivi.

Allora i giudici di Milano osservarono che i risultati delle ricerche rispondevano a un meccanismo predisposto dal motore di ricerca. In sostanza stabilirono che anche se il risultato dell'"autocompletamento" non dipende direttamente da Google, la sua visualizzazione avviene in forza di un algoritmo creato dalla stessa azienda. Accogliendo, pertanto, la richiesta di risarcimento danni, condannarono la compagnia americana alla riparazione dei diritti lesi.

La mancanza di responsabilità diretta dell'azienda di Mountain View è stata, invece, affermata dal tribunale di Pinerolo, nel maggio 2012. Di seguito, i termini della vertenza.

Il presidente di una importante holding aveva rilevato che, digitando nella stringa di ricerca di Google il proprio nome, la funzione di "autocomplete" suggeriva di includere nella richiesta le parole "arrestato" e "indagato". Ciò, a detta del ricorrente, integrava gli estremi del reato di diffamazione e determinava un danno grave e irreparabile alla sua reputazione personale e professionale, ragion per cui egli chiedeva al tribunale di ordinare a Google l'immediata eliminazione dell'accostamento in questione, con fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo e per ogni successiva inosservanza dell'ordine. Nel rigettare tali argomentazioni e in accoglimento, invece, delle difese di Google, il tribunale di

Pinerolo ha rilevato che la funzione "autocomplete" della stringa di ricerca si limita a suggerire automaticamente le parole statisticamente più digitate sul motore di ricerca Google dalla comunità degli utenti, in associazione con le prime parole immesse (nel caso in questione, il nome del ricorrente). Tale funzionamento, peraltro, è aggiunge il tribunale di Pinerolo - compiutamente e chiaramente spiegato in una pagina web di Google, per cui un utente Internet informato è chiaramente in grado di apprezzare il significato da attribuire all'accostamento di termini così effettuato. Il tribunale ha, quindi, ritenuto che nel caso in esame non sussistesse alcuna affermazione diffamatoria, posto che, da una parte, i termini suggeriti dall'"autocomplete" in questione non sono di per sé offensivi e dall'altra, l'associazione dei termini in una stringa di ricerca non è un'affermazione, dovendo piuttosto essere paragonata a una domanda e la domanda se qualcuno sia indagato o arrestato «non è di per sé lesiva della reputazione» di tale soggetto.

Un mero servizio di hosting

La società resistente si limita a svolgere con neutralità un mero servizio di che, ad avviso del tribunale, rientra nella disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Dlgs 70/2003 - in particolare di quella di hosting delineata nell'articolo 16 del Dlgs 70/2003 - anche in relazione alla memorizzazione dei termini di ricerca utilizzati dai destinatari del servizio e alla loro riproposizione per agevolare le ricer-

Un meccanismo lesivo

Se - come è pacifico - l'associazione tra il nome del ricorrente e le parole truffa e truffatore è opera del software messo a punto appositamente e adottato da Google per ottimizzare l'accesso alla sua banca dati operando con le modalità ora descritte e volutamente individuate e prescelte per consentirne l'operatività allo scopo voluto (quello appunto di agevolare l'utilizzo del motore di ricerca Google), non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società, a titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali effetti negativi che l'applicazione di tale sistema può determinare. Inconferente è l'obiezione mossa dalla società che sostiene di non essere un content provider, di non avere alcun ruolo rispetto al trattamento dei dati presenti sulle pagine dei siti Internet gestiti e di proprietà di terzi e che l'abbinamento dei termini non è frutto di una "scelta" del motore di ricerca o dei suoi gestori, bensì «è la semplice rappresentazione di quello che soggetti terzi - gli utenti di Internet che accedono al motore di ricerca - hanno ricercato con maggiore frequenza di recente» (...) È la scelta a monte e l'utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività a determinare - a valle - l'addebitabilità a Google dei risultati che il meccanismo così ideato produce; con la sua conseguente responsabilità extracontrattuale (ex articolo 2043 del Cc) per i risultati eventualmente lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di ricerca.

■ *Tribunale di Milano, ordinanza 31 marzo 2011*

che di altri destinatari con il sistema Autocomplete. In tal caso - come si ricava dall'articolo 16, comma 1, del Dlgs 70/2003 - l'Isp non è responsabile a meno che l'informazione ospitata sia illecita e il prestatore sia consapevole di tale illecitità.

■ *Tribunale di Pinerolo, ordinanza 2 maggio 2012*

Giungiamo, quindi, alla recentissima decisione del tribunale di Milano del marzo 2013. Osserva il tribunale che "autocomplete" riproduce statisticamente il risultato delle ricerche più popolari effettuate dagli utenti, laddove il sistema "ricerche correlate" riproduce i risultati delle pagine web indizzate e rese accessibili dal motore di ricerca partendo dai termini in questione. I termini visualizzati dagli utenti sulla stringa di ricerca non costituiscono un archivio, né sono

strutturati, organizzati o influenzati da Google che, tramite un software automatico, si limita ad analizzarne la popolarità e a rilasciarli sulla base di un algoritmo.

Attività di caching

Trattasi di servizi della cosiddetta attività di caching svolta da Google al fine di facilitare, a loro richiesta, l'accesso ad altri destinatari di informazioni fornite da destinatari del servizio, senza che il prestatore del servizio, nella specie Google, sia responsabile del contenuto di tali informazioni a norma dell'articolo 15 citato Dlgs...

a tenore della citata norma il provider non è responsabile della memorizzazione automatica, dunque né del sistema di ricerca né dei risultati della ricerca, finalizzati come sopra, sicché non si vede come al riguardo possa escludersi la sua neutralità.

■ *Tribunale di Milano, ordinanza 25 marzo 2013*

IL DIRITTO ALL'OBLIO NELLA RETE

Diritto all'oblio: non tutela il passato ma il presente di chi vuole essere "dimenticato" dalle banche dati

I COMMENTI FINO A PAG. 44 SONO A CURA DI GIUSEPPE CASSANO

Diverse sono ormai le definizioni o meglio ancora i significati attribuiti dalla dottrina del diritto all'oblio, concetto tornato prepotentemente alla ribalta in ambito internazionale e principalmente europeo

con l'avvento della rete.

Ma al fine di introdurre questo delicato e controverso argomento che ha fatto discutere e continuerà a far discutere animatamente la nostra dottrina esaminiamo le più interessanti definizioni di questo diritto.

Diritto all'oblio: una definizione - Secondo la nota encyclopédia della rete Wikipedia «il diritto all'oblio è una particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità di precedenti pregiudizievoli, per tali intendendosi propriamente i precedenti giudiziari di una persona». In base a questo principio, non è legittimo diffondere dati circa condanne ricevute o comunque altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca. Questa garanzia è variamente riconosciuta e applicata a seconda degli ordinamenti.

Secondo un'altra impostazio-

ne dottrinaria il diritto all'oblio è il diritto di un individuo a essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca. Il suo presupposto è che l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario a informarne la collettività, e che con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire. In pratica, con il trascorrere del tempo il fatto cessa di essere oggetto di cronaca per riacquisire l'originaria natura di fatto privato. Ecco che un rapinatore potrà invocare il diritto all'oblio se il fatto che lo portò alla ribalta dieci anni prima venisse riproposto in Tv.

Secondo altri il diritto all'oblio è quindi la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca. Come non va diffuso il fatto la cui diffusione (lesiva) non risponda a un reale interesse pubblico, così non va riproposta la vecchia notizia (lesiva) quando ciò non sia più rispondente a una attuale esigenza informativa.

Il diritto alla riservatezza - Il diritto all'oblio, secondo altra dottrina può essere visto come uno dei molteplici aspetti in cui si manifesta il diritto alla riservatezza. Alcuni autori l'hanno inteso come difesa dal ritorno del rimosso, dal presen-

tarsi di ricordi dolorosi. Ecco dunque che il diritto all'oblio inteso come tutela dell'interesse del soggetto a che non vengano riproposte vicende ormai superate dal tempo si pone in diretta correlazione e contrapposizione con l'interesse alla conoscenza, nel senso che, in virtù di esso, si pretende che non debba essere più divulgato un fatto che non abbia più attualità nel presente.

L'opinione di Corasaniti - Il diritto all'oblio secondo Corasaniti è il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione. «Non è tanto inibire il dato - afferma Corasaniti - quanto la circolazione non autorizzata del dato». Ma è importante ricordare che il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica distingue chiaramente cosa sia o meno di interesse pubblico. «Importante è l'art. 6 del Codice, che parla di essenzialità dell'informazione - ricorda Corasaniti - chiarendo che una notizia può essere divulgata, anche in maniera dettagliata, se è indispensabile in ragione dell'originalità del fatto, della relativa descrizione dei modi

Un concetto da salvaguardare

DIRITTO ALL'OBBLIO

È da intendersi come manifestazione del diritto dell'individuo a essere dimenticato; diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo a un notizia già resa di dominio pubblico. Implica il diritto di chiedere la cancellazione dei dati che riflettono un'immagine di noi stessi così risalente nel tempo da non corrispondere più al nostro attuale modo di essere.

È conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca. Come non va diffuso il fatto la cui diffusione (lesiva) non risponda a un reale interesse pubblico, così non va riproposta la vecchia notizia (lesiva) quando ciò non sia più rispondente a una attuale esigenza informativa.

È il diritto di un individuo a essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca.

Il diritto all'oblio si colloca nel quadro dei diritti della personalità come una particolare forma di garanzia connaturata al diritto alla riservatezza e si distingue dal diritto all'identità personale che può essere definito come l'interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell'attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l'interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione.

Nonostante la stretta contiguità tra riservatezza e oblio, i due concetti però non coincidono. È il tempo il fattore che consente di distinguere i due concetti. Richiamandosi al diritto all'oblio s'intende, infatti, impedire che la notizia già pubblicizzata, resa nota, sfuggita alla sfera privata del soggetto, venga pubblicizzata nuovamente a distanza di un considerevole lasso di tempo. Il diritto all'oblio tuttavia non è rivolto a cancellare il passato, ma a proteggere il presente, a preservare il riserbo e la pace che il soggetto abbia ritrovato.

Si tratta del diritto dell'individuo a non veder ritornare e proiettare agli occhi del pubblico, una propria identità ormai appartenente al passato, e che magari si è cercato faticosamente di emendare.

a cura di Giulia Laddaga

particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti».

La rettifica o l'aggiornamento dei dati - Altra dottrina ritiene che il cuore del contenuto del diritto all'autodeterminazione informativa (a questo ci si riferisce quando si parla di Privacy nelle moderne società dell'informazione) consiste nel potere attribuito all'interessato di ottenere la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali inesatti o non aggiornati, oppure la cancellazione di informazioni trattate violando la legge. Solo attraverso questi strumenti è possibile mante-

nere il controllo sulla circolazione delle informazioni che ci riguardano, anche al fine di tutelare la nostra identità. Ciò significa, tra l'altro, poter chiedere la cancellazione dei dati che riflettono un'immagine di noi stessi così risalente nel tempo da non corrispondere più al nostro attuale modo di essere: in questi casi, e a determinate condizioni, è giusto riconoscere il cosiddetto diritto all'oblio.

Notizie del passato - Altra dottrina più recente sostiene che per diritto all'oblio, si intende il diritto a che nessuno riproponga nel presente un episodio che riguarda la nostra vi-

ta passata e che ciascuno di noi vorrebbe, per le ragioni più diverse, rimanesse semplicemente affidato alla storia.

In realtà, sostiene questa dottrina, ci sono due diritti all'oblio. Il primo è quello tradizionale, sul quale abbiamo già una giurisprudenza. Per fare un esempio: se un regista decide di fare un film su un ex-terrorista - che magari ha espiato la sua condanna e si è rifatto una vita - riportando nell'attualità una vicenda che è sepolta nella memoria dei più, ha dei limiti imposti dal diritto. La giurisprudenza, in questo caso, salvo un interesse attuale nella

riproposizione di questa storia, sostiene che prevale il diritto del singolo.

Accezione di oggi - Oggi, invece, quando si parla di diritto all'oblio in rete lo si fa con un'accezione un po' diversa, e questo è parte del problema anche dal punto di vista giuridico. In questo caso non si parla più del diritto di ciascuno a che altri non ripropongano fatti del passato, ma si discute anche della circostanza che ognuno avrebbe il diritto a riprendersi, diciamo così, dei tasselli della propria storia che sono pubblicati on line.

Gli otto punti cardinali - Con questa definizione, quindi, si affronta il concetto più moderno e attuale del diritto all'oblio in rete che ha portato il noto studioso e blogger Peter Fleisher a individuare gli 7 punti cardinali per la Privacy on line:

- se posto qualcosa sul web, ho poi il diritto di cancellarlo?
 - se qualcuno copia il mio contenuto, ho il diritto di cancellarlo anche dall'altro sito?
 - se qualcun altro posta qualcosa su di me, ho il diritto di cancellarlo?
 - le piattaforme on line hanno l'obbligo di cancellare le informazioni personali? Se sì dopo quanto tempo?
 - Internet deve imparare a dimenticare?
 - Internet deve essere ripensato per essere più vicino alla mente umana?
 - chi ha il compito di decidere cosa può essere ricordato e cosa deve essere dimenticato?
- Ma cerchiamo di ritornare a quello che è un concetto più ampio di diritto all'oblio per

**Frutto
di elaborazioni
dottrinarie,
giurisprudenziali
e principalmente
delle autorità garanti
europee
è da intendersi
quale diritto
dell'individuo
a essere ignorato**

poi tornare al fenomeno Internet.

L'oblio è un diritto che va oltre la tutela della Privacy e che, a oggi, non trova legittimazione nell'ordinamento nazionale ed europeo.

Frutto di elaborazioni dottrinarie, giurisprudenziali e principalmente delle Autorità Garanti europee è da intendersi quale diritto dell'individuo a essere dimenticato; diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo a un notizia già resa di dominio pubblico.

Codice privacy - Come fondamento normativo del diritto all'oblio, il Codice della Privacy prevede che il trattamento non sia legittimo qualora i dati siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati (articolo 11 del Dlgs 196/2003). Lo stesso interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo

scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendo la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione (articolo 7 del Dlgs 196/2003).

Le differenze rispetto alla tutela dell'immagine - Il diritto all'oblio si colloca, quindi, nel quadro dei diritti della personalità come una particolare forma di garanzia connaturata al diritto alla riservatezza e si distingue dal diritto all'identità personale che può essere definito come l'interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell'attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l'interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione.

Il diritto all'identità personale è relativo alla tutela dell'immagine pubblica della persona, o comunque dell'immagine di sé che il soggetto intende proiettare nel mercato delle relazioni sociali (intendendo immagine in senso metaforico), mentre il diritto all'oblio attiene alla protezione di una sfera intangibile di intimità e riserbo dell'individuo, da mettere al riparo da intrusioni altrui. Quest'ultimo è stato invocato da parte di soggetti che, dopo aver conosciuto i loro quindici minuti di celebrità essendo stati protagonisti - talvolta loro malgrado - di fatti eclatanti, episodi di cronaca nera, e così via, sono stati successivamente «riscoperti» dai media (inchieste giornalistiche, documentari,

film-verità ecc.) e riportati così all'attenzione del pubblico. Si tratta quindi del diritto dell'individuo a non veder "risuscitare", e proiettare agli occhi del pubblico, una propria identità ormai appartenente al passato, e che magari si è cercato faticosamente di emendare.

Il diritto di essere dimenticato - Nonostante la stretta contiguità tra riservatezza e oblio, i due concetti però non coincidono. Il diritto all'oblio può essere considerato in qualche misura speculare rispetto al diritto alla riservatezza, dal momento che il problema del diritto all'oblio si pone relativamente a situazioni che, per loro natura, nel momento in cui si sono verificate, non rientravano nell'ambito della tutela della riservatezza. È in ogni caso il tempo, il fattore che consente di distinguere i due concetti. Richiamandosi al diritto all'oblio s'intende, infatti, impedire che la notizia già pubblicizzata, resa nota, sfuggita alla sfera privata del soggetto, venga pubblicizzata nuovamente a distanza di un considerevole lasso di tempo. Il diritto all'oblio tuttavia non è rivolto a cancellare il passato, ma a proteggere il presente, a preservare il riserbo e la pace che il soggetto abbia ritrovato. Il diritto all'oblio è quindi il diritto di un soggetto a vedersi per così dire "dimenticato" dalle banche dati, dai mezzi di informazione, dai motori di ricerca che detengono i suoi dati in relazione a un'attività di trattamento che sono autorizzati a compiere dal diretto interessato o dalla legge. Si pensi ad esempio al diritto di cronaca e

**Il diritto
all'identità personale
è relativo alla tutela
dell'immagine pubblica
della persona,
o comunque
dell'immagine di sé
che il soggetto intende
proiettare
nel mercato
delle relazioni sociali**

ai dati immessi in rete da quelle testate giornalistiche che sempre più numerose si sono organizzate per rendere leggibili i loro articoli on line.

Evidenti sono anche i rapporti fra diritto all'oblio e concetti come onore e reputazione la cui tutela viene spesso invocata quando si afferma l'esistenza di tale diritto.

Onore e reputazione - Ma l'inquadramento dell'onore e della reputazione nell'ambito dei diritti della personalità impone una preliminare riflessione.

I concetti di onore in senso soggettivo e di reputazione sono sovente accompagnati da ulteriori nozioni quali quelle di fama, decoro, credito. La fama attiene a un giudizio positivo consolidato nello spazio e nel tempo; il decoro, spesso usato come sinonimo dell'onore in senso soggettivo, indica la realtà fenomenica del proprio senso dell'onore, deducibile da comportamenti corrispondenti; il decoro professionale può altresì condizionare la misura del compenso (articolo 2233 del Cc); il credito è la fama nei

rapporti economici. Il contenuto dell'onore in senso soggettivo, poiché attiene al foro interno, è insondabile dal diritto, essendo diverso in ciascun individuo, poiché è un fenomeno di auto-percezione, è tutelato con il ricorso alle nozioni della "pari dignità sociale" di tutti gli uomini (articolo 3 della Costituzione), dell'esistenza "libera e dignitosa" (articolo 36 della Costituzione), della "dignità umana" (articolo 41 della Costituzione).

I concetti di onore e reputazione non vanno tuttavia confusi con il contenuto del diritto all'identità personale. Infatti, mentre l'onore e la reputazione implicano giudizi critici e valutativi di segno positivo o negativo, il concetto di identità personale è neutro rispetto ai giudizi e presiede alla corretta e veritiera rappresentazione della proiezione sociale della personalità. Il diritto all'identità personale è altresì il presupposto gnoseologico dei giudizi critici relativi all'onore e alla reputazione, in modo tale che un giudizio di disvalore può offendere l'onore o la reputazione, ma non è detto che debba necessariamente ledere anche l'identità personale. Altresì, un assunto gnoseologico falso che non comporti disvalore, può ledere il diritto all'identità personale senza offendere necessariamente anche l'onore in senso soggettivo e la reputazione; ma è anche possibile che un giudizio gnoseologicamente falso comporti disvalore e pertanto leda congiuntamente il diritto all'identità personale, l'onore in senso soggettivo e la reputazione. ■

La difficoltà di rimuovere immagini e notizie datate

L'attività giornalistica è stata modificata dallo sviluppo di Internet. La possibilità di raccogliere, incrociare, scambiare e archiviare informazioni personali si è enormemente accresciuta, consentendo una straordinaria circolazione e diffusione di conoscenze e di opinioni.

Ma questo ha reso anche estremamente difficile esercitare un controllo sulla qualità delle informazioni personali che vengono diffuse. In rete circolano notizie vere, notizie non vere, notizie vere solo parzialmente, notizie talmente vecchie la cui riproposizione pone seri problemi all'interessato.

Il diritto all'oblio e Internet - Milioni di utenti ogni giorno devono difendere la propria reputazione elettronica spesso non conoscendone modalità, leggi e contromisure necessarie.

Mettere i propri dati a disposizione del mondo intero comporta rischi che nessuno espone chiaramente in particolare ai giovani che saranno i primi a pagare il conto di una società grossolanamente globalizzata.

La maggior parte delle aziende, dopo aver visionato i curriculum forniti dagli aspiranti a un posto di lavoro, effettuano controlli incrociati sui social network, "spiando" le abitudini quotidiane degli ignari candidati, i quali innocentemente, spesso eccedono nella trasparenza delle loro biografie.

La maggior parte delle aziende, dopo aver visionato i curriculum forniti dagli aspiranti a un posto di lavoro, effettuano controlli incrociati sui social network, "spiando" le abitudini quotidiane degli ignari candidati

Il desiderio di apparire, stupire ed essere protagonisti a ogni costo, si trasforma in una pericolosa arma e la schedatura volontaria di massa garantisce ai massimi sistemi accurate indagini di mercato e analisi comportamentali vendute a carissimo prezzo alle multinazionali di produzione.

Le legittime richieste di cancellazione o aggiornamento devono anche tener conto dei diversi luoghi virtuali in cui tali informazioni compaiono: sul sito, sulla copia cache della pagina web, sui titoli ("snippet") che costituiscono il risultato della ricerca tramite motore di ricerca.

Il sito dell'Autorità concorrenza e mercato - Un caso di grande interesse ha riguardato le modalità di trattamento di dati personali effettuato da un sito particolare, quello istituzionale di una autorità amministrativa indipendente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Anche in questa circostanza si è trattato di garantire il cosiddetto diritto all'oblio, temperandolo con l'obbligo di trasparenza sull'attività di organi pubblici e con i diritti di informazione di consumatori e utenti. Infatti, sul sito Internet era stato pubblicato il testo di una decisione risalente al 1996 che aveva vietato la diffusione di messaggi pubblicitari di un professionista giudicati ingannevoli. Digitando il solo nome del professionista sui motori di ricerca, tra i risultati della interrogazione si trovava indefettibilmente associata la decisione sfavorevole anche se, a distanza di otto anni (la pronuncia dell'Autorità è del 2004), i messaggi pubblicitari successivamente diffusi risultavano conformi alla disciplina vigente in materia.

Gli interrogativi cui il Garante ha dovuto dare una risposta sono stati: può la notizia di una sanzione o di una condanna, anche assai risalente nel tempo, essere sempre disponibile in Internet tramite i comuni motori di ricerca? È legittimo consentire un "diritto di uscita" dallo spazio Internet e se sì a quali condizioni?

La risposta a queste domande non poteva prescindere da considerazioni di carattere tecnico sul funzionamento dei motori di ricerca. In particolare è stata ritenuta non praticabile la soluzione prospettata dal ricorrente volta a far sì che i nominativi degli inte-


ressati contenuti nelle decisioni pubblicate sul sito potessero essere rilevati da motori di ricerca solo mediante l'associazione di più parole chiave che unissero il nominativo alla materia oggetto del provvedimento.

Il Garante però ha ritenuto comunque non più giustificata rispetto alle finalità di pubblicità delle decisioni delle pubbliche autorità e di tutela dei consumatori la diretta individuabilità in Internet, tramite motori di ricerca esterni, della decisione risalente al 1996. E ha prescritto all'Autorità antitrust di costituire, nell'ambito del proprio sito web, una sezione consultabile solo a seguito dell'accesso allo stesso indirizzo web; il contenuto di tale sezione deve essere tecnicamente sottratto alla diretta individuabilità da parte dei motori di ricerca esterni. È in questa sezione che deve essere collocata la predetta decisione, comunque sottoposta a un regime di pubblicità sul bollettino cartaceo in base alla legge.

Inoltre è stata demandata alla stessa Autorità antitrust l'individuazione del periodo di tempo entro il quale deve ritenersi proporzionata la pubblicazione sul proprio sito Internet di decisioni adottate direttamente individuabili anche tramite motori di ricerca esterni.

Il limite alla circolazione di particolari informazioni - È opportuno ricordare, come già visto affrontando i problemi legati alla cronaca giudizia-

Tre "pilastri" collegati



a cura di Giulia Laddaga

ria, che è stato lo stesso legislatore del Codice Privacy nel 2003 a porre un limite alla circolazione sul web di particolari informazioni - i dati identificativi contenuti nelle sentenze e altre decisioni dell'autorità giudiziaria - ma solo quando la diffusione avvenga per finalità di informatica giuridica su riviste giuridiche o su reti di comunicazione elettronica. Tuttavia anche in caso di pubblicazione delle sentenze sui siti istituzionali dell'autorità giudiziaria il codice ha previsto l'adozione di cautele poste a tutela dei diritti dell'interessato, per la cui applicazione sarà determinante la sensibilità e l'attivazione dell'ufficio giudiziario precedente.

La conclusione cui perviene il ragionamento svolto dalla sentenza della Cassazione n. 5525 del 2012 è potenzialmente esplosiva: ogni gestore di siti Internet, *rectius* chiunque detenga un archivio in rete,

dovrebbe impiegare risorse economiche e tecniche per realizzare e gestire quotidianamente un sistema in grado di aggiornare costantemente all'attualità ogni contenuto immesso on line. In caso contrario, egli risponderà senz'altro in sede civile per i danni causati, ma, in presenza dei presupposti di legge, anche in sede penale per illecito trattamento dei dati personali dell'interessato.

Il corollario di una simile impostazione è che i content provider soggetti all'applicazione della legge italiana e alla giurisdizione nazionale - o, più in generale, tutti coloro che hanno creato o gestiscono un archivio on line - potrebbero, d'ora innanzi, essere chiamati a rispondere per non aver inserito, nel corpo del testo in cui è riferita la notizia o comunque a fianco dello stesso, tanto per fermarci agli archivi testuali, un riferimento (anche nella

Un obbligo di difficile gestione

Con la sentenza n. 5525 del 2012 della terza sezione civile, la Corte ha posto un obbligo di difficile gestione a carico delle aziende editoriali. Se infatti una notizia di cronaca è collocata nell'archivio storico della testata e resa disponibile tramite l'intervento dei motori di ricerca, allora il "titolare dell'organo di informazione" deve provvedere a curarne anche la messa a disposizione della contestualizzazione e aggiornamento. Non regge infatti, sottolinea la sentenza, a scudo della società editoriale, l'argomento per cui nel grande "mare di Internet" è possibile comunque trovare ulteriori notizie sul caso specifico. Con riferimento alla rete Internet non si pone allora un problema di pubblicazione o di ripubblicazione dell'informazione, quanto bensì di permanenza della medesima nella memoria della rete Internet e, a monte, nell'archivio del titolare del sito sorgente.

Il controllo sulla propria immagine sociale

A fronte dell'esigenza di garantire e mantenere la memoria dell'informazione si pone infatti, come detto, il diritto all'oblio del soggetto cui l'informazione si riferisce. Se del dato è consentita la conservazione per finalità anche diversa da quella che ne ha originariamente giustificato il trattamento, con passaggio da un archivio a un altro, nonché ammessa la memorizzazione (anche) nella rete di Internet (ad esempio, pubblicazione on line degli

archivi storici dei giornali), per altro verso al soggetto cui esso appartiene spetta un diritto di controllo a tutela della proiezione dinamica dei propri dati e della propria immagine sociale, che può tradursi, anche quando trattasi di notizia vera - e a fortiori se di cronaca - nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento della notizia, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione.

■ Cassazione civile, sentenza 5525/2012

Memorizzazione nella rete

Anche in caso di memorizzazione nella rete Internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione (cosiddetti siti sorgente), deve riconoscersi al soggetto cui appartengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all'oblio, e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione.

■ Cassazione civile, sentenza 5525/2012

forma del link) a notizie successive a quella pubblicata, che rendano l'informazione in questione completa e rispettosa dell'identità attuale dell'interessato.

Il tutto senza considerare i notevoli costi che la gestione di un sistema del genere richiederebbe, oltre che le oggettive difficoltà tecniche di realizzazione di una banca dati che, dunque, deve essere costantemente aggiornata e si deve alimentare di notizie che non è nemmeno detto siano inserite nel circuito informativo in cui "pesca" il suo gestore.

Un progetto di legge - In Italia, nel 2009, è stato presentato alla Camera dei deputati un

progetto di legge che si propone di disciplinare il cosiddetto diritto all'oblio in Internet, stabilendo tra l'altro che: «decorso un lasso temporale, variabile a seconda della gravità del reato, e salvo che risulti il consenso scritto dell'interessato, non possano più essere diffusi o mantenuti (on line) immagini o dati, anche giudiziari, che consentano, direttamente o indirettamente, l'identificazione della persona già indagata o imputata, sulle pagine Internet liberamente accessibili dagli utenti oppure attraverso i motori di ricerca esterni al sito web sorgente». Più in particolare, trascorso un certo intervallo di tempo dal verificarsi di taluni eventi giudizialmen-

te rilevanti, l'interessato, ovvero la persona cui i dati personali si riferiscono, dovrebbe avere il diritto di richiedere «ai siti Internet e ai motori di ricerca» la rimozione delle immagini e delle informazioni che lo riguardano.

In Francia, in assenza di una normativa in argomento, è stata firmata il 30 settembre 2010 la «Charte du droit à l'oubli dans les sites collaboratifs et les moteurs de recherche», e cioè una sorta di codice di autocondotta con la quale alcuni tra i principali provider di Internet operanti Oltralpe si sono impegnati ad adottare le soluzioni tecniche condivise per tutelare il diritto all'oblio on line. Sennonché, l'accordo privato in questione non è stato firmato da "Google" né da "Facebook". ■

ONORE, REPUTAZIONE E IMMAGINE NELLA RETE

La vastità di internet e l'aumento dei social-network impongono più responsabilità nell'uso delle immagini

I COMMENTI FINO A PAG. 62 SONO A CURA DI GIUSEPPE CASSANO E IACOPO PIETRO CIMINO

L'informazione in senso lato costituisce l'oggetto di qualunque processo comunicativo. E non può ignorarsi che quest'ultimo, nel suo significato originario, individua "il mettere in comune" e ha la stessa radice

semantica del termine comunità (o *communitas*): non c'è alcuna possibilità di convivenza senza forme di relazione interpersonale che consentano di condividere esperienze, idee, sentimenti.

E ricordando che l'uomo è "animale politico", si può oggi solo intuire la portata che è destinata ad avere sulle strutture sociali e sui modelli comportamentali umani una forma di comunicazione in cui ciascuno sia al tempo stesso fruitore e produttore di informazioni in una società globale.

Le varie forme di comunicazione in rete e la tutela della persona - Le potenzialità che la rete possiede di veicolare informazione consentono diverse forme di comunicazione con differenti caratteristiche fondamentali.

La prima forma di comunicazione - intesa in senso di diffusione dell'informazione - si ha

con l'apertura di un sito web: è questa la testimonianza più immediata della propria esistenza in rete. La comunicazione tramite posta elettronica (e-mail) si realizza, invece, attraverso l'invio di messaggi rivolti a soggetti determinati che possiedono una casella postale elettronica. L'indirizzo e-mail può essere utilizzato anche per iscriversi a mailing-list attraverso le quali sono diffuse informazioni aggiornate su temi determinati provenienti da soggetti in un certo qual modo qualificati (ad esempio operatori turistici, aziende, riviste specializzate ecc.).

La comunicazione mediante chatline, invece, avviene mediante un dialogo a distanza tra due o più soggetti in tempo reale (contrariamente a quanto accade con la posta elettronica, la conversazione è immediata e l'invio e la ricezione dei messaggi non è sfalsato nel tempo).

Il newsgroup, infine, è un'area virtuale dove si lasciano messaggi per partecipare a forum di discussione su argomenti determinati.

Collegandosi al newsgroup, si possono leggere i messaggi ordinati per data, le relative risposte ed eventualmente si può partecipare alla discussione rispondendo pubblicamente o inviando una e-mail all'autore di un determinato messaggio.

Nel newsgroup si parla, si risponde, si esprimono le proprie idee, si condividono informazioni. Le potenzialità di questo strumento sono notevoli, tanto che si ritiene il newsgroup una delle maggiori fonti di informazione specializzate, vista la comunanza di interessi e istanze tra i soggetti che lo frequentano.

I soggetti che partecipano al newsgroup inviano i propri messaggi al news-server che - a titolo gratuito o a pagamento - ospita i contenuti ricevuti e li rende accessibili a chi vi ha accesso. L'accesso è gestito dal webmaster che provvede all'amministrazione e alla gestione del sito, sovrintende al suo regolare funzionamento, si occupa di organizzare graficamente i messaggi ed, eventualmente, svolge funzioni di filtro sul contenuto dell'informazione che chi si collega news-server può conoscere.

Si tratta di comunità di soggetti non ufficialmente organizzate, prive di definite regole di comportamento, ma che seguono un insieme di regole consuetudinarie, una sorta di "consuetudine telematica" (netiquette), il cui valore è meramente "etico".

Le regole di queste "società virtuali" assumono un particolare rilievo nel caso in cui i newsgroup siano moderati da un soggetto - che si identifica anche questa volta nel webma-

ster - deputato al controllo del contenuto dell'informazione, prima che sia resa accessibile ai partecipanti.

Diritto all'immagine on line - Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti coniugi, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Questo è quanto stabilito dall'articolo 10 del Cc (ribadito all'articolo 96 della legge 22 aprile 1941 n. 633), che conferma quanto l'immagine costituisca, anch'essa, un segno distintivo dell'individuo, una rappresentazione visiva caratterizzante della sua personalità.

Proprio per questo motivo, ne discende che, senza il proprio consenso, l'immagine non potrà essere altrimenti utilizzata o diffusa.

Tutela, quest'ultima, fortemente riconducibile al concetto della "privacy", volendo quindi, garantire in un certo qual modo, il massimo riserbo intorno alla sfera privata dell'individuo.

Diventa molto più difficile però, mantenere questo riserbo, e tutelare la propria immagine, se, come ai giorni nostri, esistono svariate modalità di comunicazione e divulgazione, pensiamo anche semplicemente ai social network, ove è possibile, non solo caricare,

La prima forma di comunicazione si ha con l'apertura di un sito web: è questa la testimonianza più immediata della propria esistenza in rete.
La comunicazione tramite e-mail si realizza, invece, con l'invio di messaggi

ma anche visualizzare, contenuti, video, e soprattutto fotografie (le quali nella maggior parte dei casi, non riprendono solamente l'autore, ma anche altri soggetti estranei) di molte persone.

Per tale ragione, risulta a dir poco fondamentale che, prima di pubblicare ogni genere di immagine, che ritrae un soggetto, è doveroso da parte nostra, in vista della tutela del diritto all'immagine, avere il consenso della persona in questione.

Tutto questo "allarmismo" però, non deve fungere da deterrente, al contrario, vista la vastità della rete, e soprattutto il largo uso che oggi si fa di strumenti, come il social network, per agevolare, approfondire le proprie relazioni sociali, è bene adottare un comportamento più responsabile nell'utilizzo e divulgazione delle immagini, sia che queste siano proprie, o di altri.

Questo sostanzialmente per due ragioni, il primo luogo, per tutelare la nostra persona, spesso anche la nostra reputazione, evitando così di essere

coinvolti in casi in cui la nostra immagine viene utilizzata per scopi decisamente poco gratificanti, e in secondo luogo, anche in visione della tutela altrui, poiché non ci dimentichiamo, che c'è il rischio di incorrere nel risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

Chiaro è chiedersi in quale modo io passa utilizzare liberamente le immagini, di altri, all'interno della rete.

È importante però fare chiarezza su alcuni termini, infatti se si vuole utilizzare in un sito web opere fotografiche creative, per poterlo fare, è obbligatorio chiedere formale autorizzazione all'autore dell'opera, poiché egli è l'unico titolare del diritto di utilizzazione di quelle immagini; al contrario, se si vogliono utilizzare semplici immagini, quindi semplici fotografie, esse devono assolutamente riportare il nome del fotografo, o della ditta per cui il fotografo lavora, l'anno di produzione della fotografia e il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata (nel caso in cui questi elementi venissero a mancare, l'utilizzazione non è abusiva, a esclusione del caso in cui venga provata la malafede del riproduttore).

Con i social network, ovviamente il diritto in questione, ha trovato particolare difficoltà nell'essere rispettato, infatti, attraverso di essi, viene data la possibilità, ai gestori del servizio, di usare il materiale che vi viene inserito, perdendo in questo modo, il controllo sulle informazioni che immettiamo.

Molto probabilmente, i social

L'utilizzo in qualità di testimonial e l'illecita pubblicazione

I tribunale di Milano con la sentenza 8 settembre 2011 ha affrontato e risolto il tema dell'illecita pubblicazione dell'immagine altrui riconoscendo il risarcimento del danno non patrimoniale, seppure l'utilizzo delle immagini e del nome non costituiva diffamazione.

Il testimonial

In relazione alla lesione del diritto all'immagine conseguente all'utilizzo abusivo di nome e immagine di un soggetto noto esperto di gastronomia, da parte di un sito avenuto a oggetto la promozione di varie località turistiche ed eventi enogastronomici del territorio italiano, presentato come «la prima guida turistica in Italia scritta e diretta da (A) - Il blog di (A)» (cfr. docc. 2 - 5) e reso disponibile in rete dal dicembre 2008 (data della scoperta del sito da parte dell'attore) sino al settembre 2009. Rileva parte attrice che nel mese di luglio 2008 veniva contattato da (B) il quale - in nome e per conto della società convenuta - illustrava all'attore un progetto per la realizzazione del succitato portale Internet, completo di relativa guida in forma cartacea e rappresentava l'interesse della società convenuta a che il (A) ne assumesse la qualità di "testimonial" in forza di un formalizzando accordo che, tuttavia, non era mai giunto a perfezione (entrambe le bozze di accordo prodotte sub docc. 8 e 9, rispettivamente formulate dalla società convenuta e dall'attore non risultano sottoscritte nemmeno dalla parte proponente). Nel dicembre 2008 parte attrice veniva a conoscenza dell'esistenza in rete del sito Internet (K) - «la prima guida turistica in Italia scritta e diretta da (A) - Il blog di (A)» e provvedeva pertanto a manifestare al (B) ogni rimostranza circa l'illegittimità dell'utilizzo della propria immagine da parte della società convenuta stante l'interruzione delle trattative e il mancato raggiungimento dell'accordo contrattuale.

■ **Tribunale di Milano, sentenza 8 settembre 2011**

La pubblicazione dell'immagine

L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'articolo

10 del Cc sia ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 675 n. 1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui all'articolo 2 della Costituzione: protezione costituzionale che di per sé integra fattispecie prevista dalla legge (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'articolo 2059 del Cc (Corte di cassazione, sezione III civile, n. 12433/08), da liquidarsi tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'articolo 158, comma 2, della legge n. 633 del 1941 ("Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto"). Pertanto, tenuto conto del vantaggio economico presumibilmente conseguito dalla società convenuta la quale ha beneficiato dell'uso del nome e dell'immagine dell'attore per il periodo intercorrente tra il dicembre 2008 e il settembre 2009 (periodo praticamente corrispondente alla durata dell'iniziativa di cui all'articolo 12 del contratto), tenuto altresì conto del contesto e delle circostanze nelle quali il ritratto dell'attore risulta essere stato sfruttato e valutata, da ultimo, la natura non diffamatoria delle immagini pubblicate, risulta equo liquidare per il danno non patrimoniale patito dal (A) la somma di euro 20.000,00 (somma a oggi da intendersi rivalutata e comprensiva degli interessi dall'evento lesivo maturati) oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfatto. All'esito del giudizio consegue la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo con riferimento all'entità del danno effettivamente riconosciuto.

■ **Tribunale di Milano, sentenza 8 settembre 2011**

network, queste "piattaforme di socializzazione virtuali", sono il mezzo più diffuso, attualmente, per lo scambio di foto.

Per questa ragione, vista la vastità di soggetti che potrebbero prendere visione di queste immagini, è auspicabile astenersi dal pubblicare fotografie che ritraggono soggetti in situazioni ridicole, imbaraz-

zanti, sconvenienti o in ambiti che potrebbero comunque ledere la loro sfera legata al decoro e all'onore, diritti che vanno sempre e comunque tenuti presenti, anche in questo campo.

In relazione alla tutela dell'immagine pubblicata su Internet e rivendicata dal soggetto raffigurato, si ricorda in via generale è legittima la pubblica-

zione di una fotografia senza il consenso del soggetto ritratto quando la stessa sia essenziale all'espletamento del diritto di cronaca e risponda alle esigenze di pubblica informazione.

Diritto di cronaca

La giurisprudenza di merito ha applicato questo principio nel caso di (A), che si definisce

Quando l'esercizio è ammesso

Uso dell'immagine di una persona	È ammessa solo se consentita dal soggetto ritratto, tranne nei casi in cui la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto dalla persona ritratta, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, ceremonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
Uso di opere fotografiche altrui	È necessaria formale autorizzazione dell'autore nel caso di opere fotografiche, ovvero, per semplici fotografie, è necessario riportare il nome del fotografo, o della ditta per cui lavora, nonché l'anno di produzione

a cura di Giulia Laddaga

aspirante attrice, all'epoca dei fatti era già persona inserita nel mondo della spettacolo come emerge dal suo curriculum vitae; inoltre la fotografia pubblicata era presente in Internet in molti siti e disponibile senza vincoli e/o impedimenti. La fo-

tografia dell'attrice è stata dunque trattata da un sito Internet liberamente accessibile e la sua pubblicazione, in tutte le ipotesi oggetto di censura avvenuta congiuntamente a quella di altre ragazze citate da (B) nelle sue dichiarazioni, è strettamen-

te correlata all'esercizio del diritto di cronaca, giustificata dal collegamento con fatti e avvenimenti di pubblico interesse e rispondente a esigenze di pubblica informazione.

■ **Tribunale di Milano, 20 giugno 2011**

www.guidaldiritto.ilsole24ore.com



Direttore
Responsabile:
ROBERTO NAPOLETANO

Vicedirettore:
AGOSTINO PALOMBA

Redazione: Piazza dell'Indipendenza, 23 B, C – 00185 Roma
- Tel. 063022.6307- 063022.6400 - Telefax 063022.6606.

Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono. **Servizio Clienti Periodici:** Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Tel. 063022.5680 oppure 023022.5680 - Fax 063022.5400 oppure 023022.5400

Abbonamento annuale (Italia): Guida al Diritto (rivista + supplementi + versione digitale): euro 280,00 IVA inclusa*; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contattare il Servizio Clienti (tel. 02 oppure 06.3022.5680; mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti con carta di credito telefonando direttamente al n. 02 oppure 06 3022.5680, oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203 via fax allo 02 oppure 06.3022.5406.

Arretrati (numeri settimanali e dossier mensili/bimestrali): € 18,00 comprensivi di spese di spedizione. Per richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente l'importo seguendo le stesse modalità di cui sopra. I numeri non pervenuti possono essere richiesti collegandosi al sito <http://servizioclienti.periodici.ilsole24ore.com> entro due mesi dall'uscita del numero stesso.

* L'importo della versione digitale è di € 2,00 IVA inclusa.
Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising - "FME Advertising Srl di Elena Anna Rossi & C." - Sede legale: P.zza A. de Gasperi n. 15 - Gerenzano (VA) - Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 - 20145 Milano; tel. 02.3453.8183 - fax 02.3453.8184 - email info@focusmedia.it.
Stampa: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).

GRUPPO24ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A.

Presidente: BENITO BENEDINI

Amministratore Delegato: DONATELLA TREU

Progetto grafico: Design e Grafica - Il Sole 24 ORE Area Tax & Legal

Sede legale e Direzione: Via Monte Rosa, n. 91 - 20149 Milano

Registrazione Tribunale di Avezzano n. 117 del 27 luglio 1994

Non può esistere una "zona franca" del diritto

Dal punto di vista giuridico, il primo dato che viene in rilievo è la garanzia di cui godono le nuove tecniche di comunicazione, che a pieno titolo rientrano nella nozione di «ogni altro mezzo di diffusione» dell'articolo 21 della Costituzione. Oltre al nostro testo costituzionale, deve essere menzionato anche l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che garantisce la libera manifestazione del pensiero.

Libertà di manifestazione del pensiero on line e diritto alla reputazione e all'onore - Internet permette a chiunque abbia una sufficiente alfabetizzazione informatica la piena libertà di accesso all'informazione, consentendogli sia di fornire sia di attingervi. Le restrizioni alla comunicazione attraverso la rete possono essere solo restrizioni fondate sulla tutela di beni di pari rango costituzionale e di pari valore sociale, secondo quanto discende dall'applicazione del principio del bilanciamento degli interessi. In quest'ottica un ruolo di assoluto rilievo, quale limite esterno alla libertà di manifestazione del pensiero, deve essere riconosciuto al rispetto dei diritti della persona. La rete non può essere intesa come una "zona franca" del diritto, ma altro non è che uno dei luoghi nei quali l'individuo svolge la sua personalità. Come tale reclama giuridico rilievo. Anche in rete devono essere rispettati il diritto al nome, all'immagine, all'onore, alla re-

Le restrizioni alla comunicazione possono essere solo fondate sulla tutela di beni di pari rango costituzionale e di pari valore sociale, secondo quanto discende dall'applicazione del principio del bilanciamento degli interessi

putazione e i nuovi diritti della persona alla riservatezza, all'identità personale, non ultimo, all'oblio.

Se Internet è uno degli strumenti che maggiormente consente l'esplicazione della personalità dell'individuo in condizioni di assoluta democrazia ed egualanza, al tempo stesso, per le sue stesse potenzialità, può essere utilizzato, più di ogni altro, per ledere in maniera dirompente, e forse irrimediabile, proprio questi stessi aspetti. Da un punto di vista giuridico, quindi, tutte le problematiche tradizionali sui fenomeni connessi alla libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero si ripropongono in Internet, ma in maniera amplificata non fosse altro che per quella velocità e quella ateritorialità che ne costituiscono i tratti caratteristici.

I valori della persona - Restringendo il campo dell'analisi ai soli limiti alla libertà di manifestazione del pensiero legati alla tutela della persona (e la-

sciando da parte i profili - altrettanto delicati - della tutela dell'ordine pubblico e del buon costume), va osservato che, tra i valori della persona che qui possono venire in gioco, assumono rilievo i "classici" beni dell'onore e della reputazione. È noto che si tratta di due beni della persona che hanno ricevuto giuridico riconoscimento sin dalla tradizione romanistica e che il legislatore penale del 1930 si è preoccupato di tutelare adeguatamente, costruendo i due reati di ingiuria (articolo 594 del Cp) e diffamazione (articolo 595 del Cp) proprio intorno alle due distinte nozioni.

Secondo l'opinione tradizionale, l'onore consiste nel sentimento che il soggetto ha di sé e del proprio valore, mentre la reputazione nel sentimento che di tale soggetto ha la collettività. Mentre il primo viene leso solo in caso di offese rese in presenza del destinatario, il secondo può essere leso solo in caso di offese fatte in presenza di altri: la presenza del destinatario segna dunque il confine tra le due figure di reato.

Con riferimento al problema della "presenza" in Internet, da parte di taluni si osserva che va esclusa la possibilità di applicare l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 594 del Cp («chiunque offende l'onore e il decoro di una persona presente»), per l'impossibilità di ravvivare l'elemento della presenza fisica dell'offeso in una comunicazione telematica, in quanto questa avviene, per definizione, "a distanza", può però venire in


rilievo l'ipotesi del secondo comma, secondo cui «alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa».

Comunicazioni e messaggi - Lo stesso Autore, però, esclude che le comunicazioni che avvengono tramite Internet siano assimilabili a quelle telefoniche (nonostante esse spesso avvengano proprio tramite le linee telefoniche), stante il divieto di analogia in materia penale; reputando, invece, più opportuno avvalersi di un'interpretazione evolutiva delle locuzioni "scritti" e "disegni".

Quanto agli strumenti attraverso i quali sono configurabili le fattispecie di ingiuria e di diffamazione, si ricorda che, per configurare l'ingiuria, occorre che la comunicazione sia "diretta" alla persona offesa. Tale circostanza è senz'altro ravvisabile nel caso di invio di un messaggio di posta elettronica.

I messaggi, invece, che non siano specificamente indirizzati a un soggetto determinato, non possono integrare il reato d'ingiuria, pur potendo egualmente pervenire (anche) alla lettura del soggetto offeso, ma quale parte di una pluralità di persone diverse e indeterminate che vi abbiano accesso (ad esempio: messaggi per newsgroups, mailing-list aperte non espressamente ricomprensibili l'offeso, pagine web accessibili a un numero indeterminato di utenti ecc.): tali messaggi, infatti, integrano più propriamente la fattispecie di diffamazione, di cui all'articolo 595 del codice penale.

Il tipo di pregiudizio e le sanzioni



a cura di Giulia Laddaga

Già con riferimento alla stampa, del resto, non si considera integrato il diritto di ingiuria, bensì quello di diffamazione aggravata, nel caso di cosiddetta lettera aperta offensiva, diretta solo idealmente, ma non inviata all'offeso e pubblicata invece in un giornale, pur se poi letto dal soggetto passivo.

Con riguardo a internet si è discusso se un messaggio inviato con la posta elettronica avente contenuto denigratorio configuri il reato di diffamazione o quello di ingiuria.

Il caso di un utente della rete che aveva inviato un messaggio di posta elettronica all'indirizzo della Diocesi del suo paese e alla redazione di un giornale, ha dato luogo a un processo oltrremodo contrastato: assoluzione da parte del tribunale, con-

danna in Corte d'appello e infine, annullamento senza rinvio con assoluzione della Corte di cassazione.

La e-mail è ritenuta pacificamente di contenuto offensivo perché alterava lo scritto e l'immagine, ridicolizzandolo, di un volantino elettorale di un candidato. Il tema su cui si sono incentrati i contrasti decisori è rappresentato dalla comunicazione a più persone: il tribunale l'ha esclusa, la Corte di Appello l'ha ravvisata e la Corte di Cassazione ha dettato i principi secondo i quali tale elemento di fattispecie non potesse ritenersi integrato.

La Corte d'Appello aveva, infatti, ritenuto che la mail fosse pervenuta alla Direzione del settimanale e, dunque, fosse stata conosciuta da più persone. Vi-

bratamente contraddetta dalla difesa che aveva provato come la redazione della rivista fosse composta da due persone soltanto, una delle quali la destinataria della mail, era l'unica venuta a conoscenza dello stesso. La Corte di cassazione ha applicato i principi consolidati in materia, per i quali il requisito della comunicazione con più persone, in tema di diffamazione mediante scritti, sussiste anche quando le espressioni offensive siano comunicate a una sola persona, ma destinate a essere riferite almeno a una altra. La mera potenzialità che lo scritto venga conosciuto anche da altri rileva, secondo la Corte di legittimità, soltanto se concretamente tale ulteriore comunicazione avvenga. Quanto difettava nel caso esaminato.

I parametri applicati sono universalmente riconosciuti e appaiono del tutto condivisibili per non dilatare la responsabilità della diffamazione a qualsiasi comunicazione rivolta a una sola persona in presenza del mero rischio di ulteriore diffusione, non verificatosi.

Una e-mail diffamatoria

Invero, la difesa sostiene che nella sentenza impugnata viene soltanto - e assertivamente - affermata la destinazione dello scritto a una pluralità di persone, mentre ciò che è stato descritto dai giudici è l'invio, di un e-mail, da parte dell'imputato, a una casella di posta elettronica della testa la quale, dunque, ne fu l'unica destinataria che poi comunicò il messaggio alla persona offesa.

In effetti, l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza è

Se Internet è uno degli strumenti che maggiormente consente l'esplicazione della personalità dell'individuo in condizioni di assoluta democrazia, al tempo stesso può essere utilizzato per ledere in maniera dirompente

quello dell'invio dell'e-mail, ritenuta a contenuta diffamatorio, a una casella di posta elettronica appartenente alla diocesi di Acqui Terme e assegnata in uso sia alla allora collaboratrice del settimanale, sia più in generale alla redazione del settimanale. Ciò che invece non risulta affermato da parte del giudice dell'appello - dovendosi considerare che sul punto vi è una specifica contestazione della difesa - è che quantomeno due componenti della stessa redazione tra essi compresa la persona offesa siano di fatto venuti a conoscenza della e-mail in questione, dovensi altresì escludere che in tale novero possa computarsi la persona offesa: la pluralità di persone prevista come requisito del reato di diffamazione deve infatti essere determinata da soggetti diversi dalla stessa persona offesa bersaglio della condotta diffamatoria, realizzata, dunque, presso terzi.

■ *Cassazione penale, 8011/2013*

Il risarcimento - La tutela pubblicistica si traduce, sul piano civilistico, in un'obbligazione risarcitoria che copre anche

i danni morali attraverso il meccanismo operativo degli articoli 185 del Cp e 2059 del Cc. Le condotte di ingiuria e di diffamazione, anche quando non integrano gli estremi delle corrispondenti fattispecie penalistiche, rilevano *sub specie* di illecito aquiliano, in quanto comportano la violazione dell'obbligo generico del *neminem laedere*. Più in particolare si potrebbe partire dal combinato disposto dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 2043 del Cc dal quale discenderebbe che i diritti della persona, in quanto situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritti soggettivi di carattere assoluto, sono muniti di tutela risarcitoria.

Peraltra la tutela dell'onore e della reputazione è da collegarsi con l'intero ordinamento giuridico e coi valori cui esso si ispira, considerandosi parziale e limitata l'impostazione tesa a desumere la tutela della persona umana dalla disciplina del diritto penale.

Con riferimento alla rilevanza civilistica della condotta di diffamazione, va osservato che essa non è pienamente corrispondente con l'ambito operativo della fattispecie penale, ma si rivela più ampia. In sede civile, da un lato, assumono giuridico rilievo, ai fini risarcitorii, anche le condotte diffamatorie colpose e, dall'altro, la lesione alla reputazione si ritiene perpetrata anche se l'offesa è avvenuta comunicando con una sola persona e anche se il fatto si è verificato a seguito di provocazione (che, in ambito penale, opera come un'esimente che esclude la punibilità). ■

Persecuzioni su Facebook sono reato di stalking

Il reato di diffamazione a mezzo blog e Facebook è una metà che in questi ultimi anni è stata al centro di sentenze e orientamenti giurisprudenziali che hanno provocato numerose discussioni anche e soprattutto tra i giuristi.

Diffamazione a mezzo blog - Il blog, almeno in origine, non rappresentava altro che una traccia di sé costituita da pensieri, opinioni, idee immessi in Rete attraverso un sito web. Negli ultimi anni la diffusione di software e interfacce user-friendly hanno consentito a un pubblico sempre maggiore di postare/bloggare su Internet. Da questo momento in poi la possibilità di pubblicare on line si è tramutata da privilegio di pochi a diritto di tutti.

Non tutti i blog sono uguali: ci sono blog in cui il gestore ha un controllo preventivo su ogni inserzione pubblicata e ci sono blog in cui il gestore ha solo un controllo eventuale e successivo all'inserimento di contenuti da parte di soggetti terzi liberi di utilizzare quello spazio per esprimere le proprie opinioni.

Articolata si presenta la casistica giurisprudenziale sul blog, con la conseguente adozione da parte dei giudici di merito da un lato di sentenze che ne sanciscono l'idoneità a essere ricondotta all'attività di stampa in senso proprio e dall'altro di pronunce, di segno opposto, che negano tale qualificazione. I caratteri individuati dalla giurisprudenza di merito per determinare se il blog possa essere ricompreso nella nozione di prodotto editoriale sono

Articolata la casistica giurisprudenziale sul blog, con la conseguente adozione da parte dei giudici di merito di sentenze che ne sanciscono l'idoneità a essere ricondotta all'attività di stampa e pronunce che negano tale qualificazione

dati dalla denominazione adottata dal gestore, nonché dalla natura negli articoli in esso pubblicati e, da ultimo, dalla sistematicità con cui viene aggiornato.

Uno strumento di comunicazione

Il blog è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale. Infatti un blog può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico. Pertanto diverso può essere l'uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti e in tal caso non ricorre certamente l'obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.

■ *Tribunale di Modica, 8 maggio 2008*

Quando un blog ha un contenuto squisitamente politico-informativo non si differenzia, per ciò, da una qualsiasi rivista di opinione, nella quale vengono espressi giudizi e idee che, condivisibili o meno, costituiscono espressione della libertà di critica politica.

Diffamazione a mezzo stampa

In questo senso, quand'anche il contenuto delle pubblicazioni ivi contenute integrasse gli estremi del delitto di diffamazione a mezzo stampa, il sequestro del sito web sarebbe comunque precluso dall'articolo 1 del Dl 31 maggio 1946 n. 561, che vieta il sequestro della «edizione di giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato», con ciò riferendosi al sequestro inteso come chiusura del giornale (o d'oscuramento del sito web), incidente, cioè, sull'attività di «edizione» in sé e non su singoli e ben determinati supporti cartacei o di altro tipo (all'infuori delle eccezioni, espressamente stabilite, del sequestro di «non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o degli stampati» ovvero delle pubblicazioni oscene).

■ *Gip di Nocera Inferiore, ordinanza 20 settembre 2010*

Secondo una non condivisibile opinione del tribunale di Milano la disciplina sulla stampa e le garanzie di cui all'articolo 21 della Costituzione, tra cui il divieto di sequestro, sono applicabili alle pubblicazioni diffuse tramite supporti informatici e in partico-

lare su siti Internet ove si tratti di ipotesi, da valutarsi caso per caso, in cui le prescrizioni della legge sulla stampa siano state pienamente adempiute

specie per quanto riguarda l'indicazione di direttore responsabile e la registrazione: condizione non riscontrabile nella mera indicazione di un curatore "responsabile" rinvenibile in un blog, in quanto non soggetta ad alcuna verifica e suscettibile di essere disconosciuta in qualsiasi momento dall'interessato

■ **Tribunale di Milano, 25 giugno 2010**

Di contro, secondo il tribunale di Ancona, si deve escludere la ravidisibilità, nell'ordinamento, di un principio generale di responsabilità del gestore dei forum di discussione sul web, proprio sul presupposto che la disciplina specifica è stata dettata per la stampa la cui definizione è normativamente definita e non è certo paragonabile né assimilabile alle ipotesi in questione.

Nozione di stampa

Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dalla legge 7 marzo 2001 n. 62, articolo 1 che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge febbraio 1948 n. 47, articolo 2 (legge sulla stampa) al "prodotto editoriale", stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il «prodotto realizzato... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni

Secondo una non condivisibile opinione del Tribunale di Milano la disciplina sulla stampa, tra cui il divieto di sequestro, è applicabile alle pubblicazioni diffuse tramite supporti informatici e in particolare su siti Internet

presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico». Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile a un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale on line, o come una testata giornalistica informatica.

■ **Tribunale di Ancona, 29 luglio 2010**

Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visibile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum.

Regole e obblighi

Non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle garanzie in tema di sequestro che l'articolo 21 della Costituzione, comma 3, riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma

non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero... (Cassazione penale sezione III, 11 dicembre 2008 n. 10535). L'unica ipotesi nella quale, sulla base però dei principi generali dell'ordinamento, potrebbe essere ravidisata la responsabilità del gestore del sito si ha quando questi possa e di fatti eserciti un controllo preventivo sui commenti e sugli scritti che giungono nel sito stesso, di fatto finendo per decidere cosa rendere pubblico o no e dunque partecipando con la propria condotta alla diffusione di uno scritto eventualmente lesivo dell'altrui onorabilità.

■ **Tribunale di Ancona, 29 luglio 2010**

A conferma della bontà di tale approdo si segnala (argomentando *a contrario*) la sentenza n. 35511 emessa dalla Corte di cassazione, quinta sezione, in data 16 luglio 2010 con cui gli Ermellini hanno stabilito che tranne «per l'ipotesi di concorso, è da escludere qualsiasi tipo di responsabilità penale ex art. 57 c.p. per i coordinatori dei blog e dei forum su Internet».

Diffamazione e molestie a mezzo a Facebook - Facebook è certamente il social network più popolare e utilizzato in assoluto. In tutto il mondo, infatti, ogni giorno, vengono registrati milioni di nuovi profili e, quindi, ogni giorno nascono milioni di utenti pronti a interagire tra loro, facilitando i loro rapporti interpersonali. Creando un proprio account Facebook, infatti, ognuno di noi può allacciare nuove amicizie (anche con persone geograficamente lontanissime) o ritro-

vare rapporti oramai perduti nel tempo. Tuttavia deve ammettersi che l'utilizzo improprio di ogni strumento, e in particolare di ogni social network, potrebbe indurre chi lo utilizza a una maggiore consumazione di reati quali la diffamazione proprio per la facilità di comunicare propria di questi strumenti. Come è noto Facebook permette a chiunque sia di età superiore ai dodici anni di iscriversi gratuitamente creando un "profilo" al fine di mantenere i contatti con i propri "amici" in modo trasversale. Detti profili contengono fotografie, liste di interessi personali, nonché accordano l'utilizzo della bacheca propria o degli altri utenti, chat e messaggistica per scambiare comunicazioni con gli "amici" autorizzati ad accedere al profilo secondo il livello di privacy e di pubblicità dei contenuti deciso da ciascun utente. I contenuti inseriti sul sito fuoriescono dalla disponibilità dei loro autori attraverso un procedimento di "tagging", o "taggare", che realizza una rete di contatti tra i materiali, il loro autore e la rete di amici Facebook. Tale attività crea il senso stesso del social network e consente ai materiali di sopravvivere in rete anche dopo la loro eventuale cancellazione dal social network da parte dei loro autori.

La possibilità di vivere i ricordi - Internet ha modificato il rapporto di ciascun individuo con lo spazio e con il tempo, ma anche con se stessi: al fine di essere sicuri del proprio valore, del proprio rapporto con il mondo esterno parrebbe essere indispensabile venire segnalati nei risultati delle ricerche dei search engines quali Google e Yahoo, nonché, appun-

I nuovi "prodotti editoriali"

BLOG

Secondo la giurisprudenza di merito, il blog può essere ricompreso nella nozione di prodotto editoriale qualora ricorrano alcune condizioni. In particolare può essere sottoposto alla disciplina della stampa in ragione:

- a) dalla denominazione adottata dal gestore,
- b) dalla natura negli articoli in esso pubblicati,
- c) dalla sistematicità con cui viene aggiornato.

FORUM DI DISCUSSIONE

Secondo la giurisprudenza, il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale on line, o come una testata giornalistica informatica.

L'unica ipotesi nella quale, sulla base dei principi generali dell'ordinamento, potrebbe essere ravvisata la responsabilità del gestore del sito si ha quando questi eserciti un controllo preventivo sui commenti e sugli scritti, così partecipando alla diffusione di uno scritto eventualmente lesivo dell'altrui onorabilità.

a cura di Giulia Laddaga

to, risultare tra i più apprezzati su Facebook. Va sottolineato che Internet svolge il ruolo di cassa di risonanza esponenziale, dove gli effetti e le conseguenze del materiale diffuso sulla rete si risverberano nella sfera personale degli individui anche dopo molto tempo e a grande distanza dal luogo della realizzazione degli stessi. Anche se si tenderebbe a escludere che ciò possa accadere alla Rete, perché in essa per ora manca la capacità complessiva di vivere i ricordi, che invece è presente in questa immagine e rende evidente la doppia natura di Internet. Tuttavia l'annuncio dell'implementazione di un nuovo algoritmo in Facebook per il prossimo servizio "TimeLine", in italiano diario, farebbe supporre il superamento di questa mancanza. Infatti il software su cui si baserebbe il nuovo servizio sembrerebbe in grado di ricostruire e ordinare cronologicamente tutti

i materiali (note, video, fotografie) postati dagli utenti del social network, creando un archivio "vivente" in grado di ricostruire l'identità elettronica del soggetto e provocando gravi problemi di privacy. Ai fini di giungere a una soluzione dei medesimi, Facebook ha indetto un referendum tra i suoi utenti.

A questo proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la sussistenza del diritto di un soggetto al riconoscimento e godimento della propria attuale identità personale o morale. Ne consegue quindi che:

Così come la rettifica (dei dati personali) è finalizzata a restaurare l'ordine del sistema informativo alterato dalla notizia non vera (che non produce nessuna nuova informazione), del pari l'integrazione e l'aggiornamento sono invero volti a ripristinare l'ordine

del sistema alterato dalla notizia (storicamente o altrimenti) parziale. L'aggiornamento ha in particolare riguardo all'inserimento di notizie successive o nuove rispetto a quelle esistenti al momento del trattamento, ed è volto a ripristinare la completezza e pertanto la verità della notizia, non più tale in ragione dell'evoluzione nel tempo della vicenda.

■ Cassazione civile, 5525/2012

Tale approccio è volto a contrastare l'appiattimento della dimensione temporale degli episodi di vita imbrigliati in Rete, come ad esempio gli archivi giornalistici o un blog tenuto regolarmente, prolungano nel tempo l'attualità della narrazione delle vicende dei soggetti coinvolti: questi non possono più essere accantonati nella memoria, ma vivono perennemente grazie a un click. Infatti, specifica la Suprema Corte:

«Con il d.lgs. n. 196 del 2003 il legislatore ha introdotto un sistema informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona, e in particolare della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali nonché all'identità personale o morale del soggetto (art. 2 d.lgs. n. 196 del 2003). In tale quadro, imprescindibile rilievo assume il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del range di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato agli artt. 21 e 2 Cost. nonché all'art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informa-

**In tutto il mondo
ogni giorno
vengono registrati
milioni
di nuovi profili
e, quindi, nascono
continuamente
moltissimi utenti
pronti a interagire tra loro,
facilitando i loro rapporti
interpersonal**

zioni che spettando a "chiunque" (art. 1 d.lgs. n. 196 del 2003) e a "ogni persona" (art. 8 Carta), nei diversi contesti e ambienti di vita, «concorre a delinare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di egualanza» (così Cass., 4/1/2011 n. 186). Il d.lgs. n. 196 del 2003 ha pertanto sancito il passaggio da una concezione statica a una concezione dinamica della tutela della riservatezza, tesa al controllo dell'utilizzo e del destino dei dati. L'interessato è divenuto compartecipe nell'utilizzazione dei propri dati personali».

■ Cassazione civile, 5525/2012

Uno dei casi più interessanti e innovativi è stato deciso dalla giurisprudenza di merito lombarda e ha riguardato due adolescenti che, contattatisi su Facebook e conosciutisi successivamente hanno intrapreso una "relazione sentimentale" conclusasi poco dopo. Nonostante l'interruzione del loro rapporto, i due ragazzi continuarono a frequentarsi attraverso il social network comunicando attraverso amici in comune. In una del-

le comunicazioni l'ex boy friend scrisse un messaggio greve alla ragazza dove la offendeva per un suo difetto visivo (una esotropia congenita che la giovane, vergognandosi, era solita a celare con una frangia) nonché facendo esplicativi riferimenti denigratori rispetto ai gusti sessuali della medesima. Il ragazzo tentò di difendersi in giudizio da tali accuse affermando che non vi era prova della riconducibilità a sé del messaggio denigratorio né che l'ex amica del cuore fosse la destinataria del medesimo, mentre in via subordinata chiedeva l'applicazione dell'esimente ex articolo 599, comma 2, del Cp in combinato disposto con l'articolo 1227 del Cc in quanto la ragazza avrebbe assunto un comportamento persecutorio nei suoi confronti a seguito dell'interruzione del rapporto amoroso. Nell'accogliere tutte le pretese di parte attrice, il giudice riconosce

«Il carattere pubblico delle offese arrecciate: offese certamente riconducibili in modo immediato e diretto (al convenuto), non solo per la riferita forzata condivisione con i comuni "amici Facebook" delle abitudini di vita dell'attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (...), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa (attrice) a commento della foto pubblicata dal comune "amico Facebook" G. F. (il quale, poi, a detta dello stesso convenuto ebbe a "cancellare" il messaggio de quo)».

■ Tribunale di Monza, 2 marzo 2010

Per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale, il riconoscimento si fonda sul fatto che la fattispecie in esame costituisce reato: il giudice valuta se detta fattispecie integri l'ingiuria ovvero la diffamazione ex articolo 595

Alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging.

■ *Tribunale di Monza, 2 marzo 2010*

senza possibilità di eventuali esimenti. Ne consegue quindi che, alla luce del combinato disposto degli articoli 2059 del Cc e 185 del codice penale,

L'evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l'onore e il decoro della vittima) delle conseguenti indubbi sofferenze inferti all'attrice dalla vicenda della quale si discute.

■ *Tribunale di Monza, 2 marzo 2010*

giustifica la condanna in via equitativa alla liquidazione del danno morale ovvero non patrimoniale nella somma di 15.000,00 euro.

La giurisprudenza di legittimità ha considerato integrata la condotta tipica del delitto di atti persecutori (articolo 612-bis del Cp), le molestie perpetrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui "social network" proprio come Facebook, nonché con la divulgazione

Il campo d'azione dei social network

UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK

gli effetti e le conseguenze del materiale diffuso si riverberano nella sfera personale degli individui, anche dopo molto tempo e a grande distanza dal luogo della realizzazione degli stessi



L'interessato è compartecipe nell'utilizzazione dei propri dati personali.

Reati contro terzi:
a) diffamazione;
b) atti persecutori;
c) stalking

a cura di Giulia Laddaga

zione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali avuti con la medesima.

Con la sentenza del Gip di Livorno 2 ottobre-31 dicembre 2012 n. 38912, ancora una volta, la Rete viene presa in esame come mezzo di esecuzione di reati e in particolar modo assume rilevanza la grande potenzialità del social network per eccellenza, Facebook come mezzo di divulgazione del pensiero nonché mezzo di diffusione di notevole efficacia.

Il caso di specie rientra, purtroppo, tra i più frequenti: un ex dipendente di un centro estetico licenziato, a suo dire, ingiustamente pubblica dei post offensivi sulla "bacheca" del proprio profilo Facebook dal contenuto volgare e tenore chiaramente denigratorio rispetto alla professionalità del centro estetico. Ma veniamo ai fatti: con richiesta di rinvio a giudizio (A) veniva chiamata in causa con l'accusa di avere commesso il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del Cp, pubblicando su Facebook messaggi offensivi contro il suo ex datore di lavoro, (B), nonché contro il centro estetico di cui quest'ultimo era titolare. Il querelante a sua volta lamentava

che, dopo il licenziamento, la ex dipendente non solo aveva pubblicato messaggi sulla bacheca del proprio profilo Facebook dal contenuto volgare e dal tenore chiaramente denigratorio a proposito della professionalità del centro estetico presso il quale aveva prestato servizio, sconsigliando a chiunque di frequentarlo, ma anche a sfondo razziale nei confronti del suo ex datore di lavoro, straniero.

Come il Gip osserva la fattispecie integra tutti gli elementi del delitto di diffamazione. Sussiste: la precisa individuabilità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose; la comunicazione con più persone alla luce del carattere pubblico dello spazio virtuale in cui si diffondono le manifestazioni del pensiero del partecipante che entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza da parte di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione; la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo.

Anzi l'utilizzo di Internet integra l'ipotesi aggravata di cui al-

l'articolo 595, comma 3, del Cp (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale. L'aggravante di cui al comma 3 dell'articolo 595 del Cp è data dall'elevata diffusività del messaggio, conseguente all'uso di mezzi di comunicazione di massa, i quali hanno un chiaro effetto di diffusione immediata del danno sociale provocato dal comportamento anti-giuridico. Essendo possibile attraverso Facebook fruire di alcuni servizi di condivisione e pubblicazione di testi, è l'utente stesso a impostare i diversi livelli di condivisione delle informazioni che pubblica, e quindi è direttamente imputabile per la diffusione del messaggio "al pubblico". Gli sfoghi su Facebook di (A) le sono costati un risarcimento di euro 3.000,00 (pena ridotta di un terzo per effetto della scelta del rito abbreviato), oltre alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile di euro 1.500,00.

Atti lesivi - Il web 2.0 quindi non può e non deve essere considerato una "zona franca" del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l'individuo svolge la sua personalità e che necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall'ordinamento. Stante il divieto di analogia in materia penale, non sembra possibile assimilare le comunicazioni via Internet a quelle telefoniche, mentre appare opportuno avvalersi* di un'interpretazione estensiva delle espressioni "scritti" e "disegni" di cui all'articolo 595 del Cp, riferibile anche ai contenuti diffusi via Internet.

**Se l'offesa
è veicolata
attraverso un mezzo
che raggiunge più persone
contemporaneamente
(newsgroup, mailing list,
siti web, social network)
non si integra il delitto
di ingiuria,
bensì quello
di diffamazione aggravata**

Quanto al requisito richiesto dalla norma, secondo cui gli atti lesivi devono essere diretti alla persona offesa, non si hanno dubbi che ciò accada allorché il messaggio sia veicolato da posta elettronica all'indirizzo del destinatario. Più problematica risulta l'ipotesi in cui l'offesa sia veicolata attraverso un mezzo che raggiunge più persone contemporaneamente (newsgroup, mailing list, siti web, social network). In questi casi, si ritiene non si integri il delitto di ingiuria, bensì quello di diffamazione aggravata.

Stalking - Sotto altro profilo è stato recentemente statuito che anche le molestie provenienti tramite l'utilizzo di un social network, possono concretare una ipotesi di stalking. La condotta persecutoria e assillante nei confronti di una persona attraverso Facebook costituisce quindi una vera e propria molestia punibile in base al nuovo reato di stalking. La sesta sezione penale della Suprema corte ha confermato la custodia cautelare pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza nei confronti di un uomo indagato per aver inviato una serie di filmati a

luce rosse e fotografie alla ex e quindi per il reato di "atti persecutori" di cui all'articolo 612-bis del Cp (introdotto con il Dl 23 febbraio 2009 n. 11 meglio noto con il termine anglosassone "stalking").

Nel caso in esame il tribunale di Potenza aveva infatti ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: come si legge nel testo della sentenza, infatti, «le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonché di messaggi tramite Internet (Facebook), anche nell'ufficio in cui la donna lavorava». L'uomo, inoltre, aveva trasmesso alla vittima, sempre tramite Facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra i due e, non pago, aveva inviato all'ufficio della donna dei Cd con immagini intime che la riguardavano, provocandone uno stato di vergogna e ansia che la costringeva a dimettersi.

Questi elementi, per la Cassazione, individuano il reato di stalking. ■

Comportamenti minacciosi e molesti

Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d'animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza.

■ Cassazione penale, n. 32404 del 2010

Account falso punito come "sostituzione di persona"

L'uso di Internet come mezzo per esporre la propria identità, attraverso la pubblicazione di contenuti che riguardano l'autore stesso, piuttosto che come strumento per instaurare e intrattenere relazioni interpersonali e sociali, che a volte rimangono puramente virtuali, ma a volte sono occasione per relazioni che travalicano nel mondo reale, è sempre più diffuso. Le caratteristiche dello strumento, tuttavia, sono tali che, senza grandi difficoltà, è possibile, da un lato, inventarsi nuove identità o fingere di essere qualcun altro; dall'altro utilizzare informazioni e immagini relative ad altri per rappresentarle diversamente da come sono realmente.

Sostituzione di persona e Internet - Peraltro, la percezione che si ha di Internet come un ambito diverso dalla vita reale, nel quale è possibile fuggire per sottrarsi alle regole del quotidiano (si pensi alla possibilità di crearsi una identità artificiale tramite applicazioni quali "Second Life"), porta a volte a sottovalutare sia il fatto che su Internet agiscono delle persone vere e reali, sia il fatto che in rete si svolgono spesso rapporti reali (si pensi all'importanza che rivestono i siti istituzionali nel rapporto tra cittadini e amministrazioni o alle numerose transazioni economiche che avvengono giornalmente on line).

"Identità virtuale", è un'espressione utilizzata nell'ambito di discorsi giuridici e sociologici circa la distinzione tra "corpo fisico" e "corpo digitale", oppure circa la possibilità di assumere in rete diverse corrispondenze personali

Tale fenomeno ha generato la proliferazione di comportamenti illeciti, quali l'appropriazione di altre identità in rete, il furto delle credenziali d'accesso a servizi nominali quali blog e community, la sostituzione della propria identità all'altrui.

Identità virtuale e personale - Trattandosi però di quella che viene comunemente definita "identità virtuale", occorre in primo luogo riflettere su quale sia il significato e la differenza tra identità virtuale e identità personale. Tuttavia, a tal proposito, è opportuno evidenziare come, anche nel mondo virtuale, tendano a riproporsi, sia pure con differenti presupposti e implicazioni, temi e problematiche già più volte affrontati dal sistema giuridico nel contesto dei rapporti offline.

L'identità personale, infatti, è una formula che assume numerose valenze semantiche.

In una prima accezione è il complesso delle risultanze anagrafiche che servono a identificare il soggetto nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione e a distinguerlo con gli altri consociati. In una seconda e più moderna accezione, però, la formula in questione indica, oltre agli strumenti di identificazione dell'individuo, anche una sorta di sua "biografia".

Ora, allo stesso modo, "identità virtuale", invece, è un'espressione utilizzata nell'ambito di discorsi giuridici e sociologici circa la distinzione tra "corpo fisico" e "corpo digitale", oppure circa la possibilità di assumere diverse identità personali in rete. L'identità virtuale, dunque, è prima di tutto connessa all'"identità digitale", intesa come «l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico a un particolare utilizzatore del suddetto».

Queste informazioni sono solitamente protette da un sistema di autenticazione, che può essere effettuata tramite l'inserimento di parole chiave (password), caratteristiche biologiche (iride, impronta digitale, impronta vocale, riconoscimento del volto e via dicendo) o attraverso un particolare oggetto (tessera magnetica, smart card, usb token ecc.). Proprio a queste due accezioni dell'identità digitale fa riferimento la letteratura in tema di "furto di identità", posto

Chi induce in errore l'utente

Chi utilizza tecniche di "phishing" per ottenere, tramite artifici e raggi e inducendo in errore l'utente, le credenziali di autenticazione necessarie ad accedere abusivamente a spazi informatici esclusivi del titolare (ad esempio relativi alla gestione dei conti correnti on line) e a svolgere, senza autorizzazione, operazioni bancarie o finanziarie, può rispondere dei delitti di cui agli articoli 494 (sostituzione di persona), 615-ter (accesso abusivo a sistemi informatici o telematici) e 640 del Cp (truffa). Sono penalmente responsabili coloro che, senza essere concorsi nel reato presupposto, nella piena consapevolezza della provenienza illecita o, comunque, accettandone il rischio - purché non desunto da semplici motivi di sospetto, bensì da una situazione fattuale inequivoca - a seguito di proposte di collaborazione in Internet, tramite e-mail, contatti in chat o messaggi allocati su pagine web, e la prospettazione di facili guadagni in relazione alla semplice attività richiesta ai cosiddetti "financial manager", pongono all'incasso e successivamente trasferiscono somme di denaro, tutte provenienti da delitti non colposi.

■ *Tribunale di Milano, sentenza 7 ottobre 2011*

che l'appropriazione dell'identità altrui può avvenire sia per finalità di impedire o alterare l'identificazione di un soggetto, sia, differentemente, per finalità ulteriori più legate alla manipolazione della vera e propria personalità della vittima.

Il furto di identità - È importante sottolineare, pertanto, che il furto di identità, sia esso perpetrato in maniera consueta e offline, sia, a maggior ragione, digitalmente, pur essendo esso stesso un comportamento antigiuridico previsto e punito dalla normativa penale, spesso viene portato a termine al fine di commettere ulteriori e differenti illeciti, sia no essi contro la persona, il patrimonio o la fede pubblica.

Si pensi, a tal riguardo, a un soggetto che sostituisce la propria all'altrui persona al fine, alternativo, di diffamarlo, di accedere al suo conto corrente on line, di utilizzare i dati anagrafici per commettere una truffa in danno di terzi.

In Italia, e più in generale in Europa, è assente una definizione legale o anche criminologica comune di "identity theft", "identity abuse" e "identity-related fraud". Inoltre, tali termini sono utilizzati talvolta come sinonimi oppure sono ricondotti alla categoria generale dei "identity crime". In termini sintetici per "identity-related fraud" si può intendere l'uso dell'identità acquisita senza il consenso del legittimo titolare, sia per commettere reati, sia per ottenere beni o servizi con l'inganno. Tutti i rapporti e le ricerche condotte da organismi nazionali e internazionali sul "furto di identità" hanno incluso gli attacchi di phishing fra le principali tecniche utilizzabili per realizzare una "frode identitaria". Il phishing, almeno nella sua fase iniziale, quindi, è una metodologia di comportamento sociale indirizzata a carpire informazioni personali, abitudini e stili di vita e un metodo

per realizzare un identity-related fraud. Non vi è dubbio che il fulcro della sua dimensione offensiva debba essere individuato proprio nel "identity theft", ossia nel "furto di dati" identificativi e personali e *latu sensu* riservati dell'utente, finalizzato al successivo uso non autorizzato (da cui la dicitura "identity abuse").

I diversi orientamenti - Risulta pertanto evidente il crescente interesse dei diversi operatori giuridici nei confronti delle fattispecie aventi a oggetto l'identità digitale.

Nella giurisprudenza è già stato affermato il principio per cui la creazione di un account di posta elettronica, apparentemente e artatamente intestato ad altro soggetto e la successiva utilizzazione, sotto il falso nome di quest'ultimo, dello stesso account al fine di allacciare rapporti con altri utenti - il tutto con la precipua finalità di arrecare un danno a colui la cui identità personale è stata oggetto di furto - integra a pieno il reato previsto e punito dall'articolo 494 del Cp, ovvero «sostituzione di persona».

Il reato di cui all'articolo 494 del codice penale punisce - sempre se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica - con la pena della reclusione fino a un anno, «chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero

una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici». L'inserimento di tale fattispecie delittuosa nel libro dei «delitti contro la fede pubblica» e, più precisamente, nel capo IV dello stesso libro, rubricato «della falsità personale», è sintomatico di quello che è stato, *illo tempore*, l'intento del legislatore, ovvero quello di tutelare, con tale previsione normativa, appunto, la pubblica fede, sanzionando quei comportamenti che alterano gli elementi di identificazione di una persona ovvero le qualità che ne condizionano il ruolo nella società civile. In particolare, nel delitto *de quo*, la connessione con la pubblica fede viene ravvisata nella circostanza che, benché rivolto a una determinata persona privata, l'inganno può riflettersi sopra un numero indeterminato di persone, cioè sul pubblico.

Il fatto costitutivo del delitto

Il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all'articolo 494 del Cp, consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, e il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge, né occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare a sé o ad altri un vantaggio attiene

Due situazioni a confronto



a cura di Giulia Laddaga

all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico.

■ *Cassazione penale, 2543/1985*

Alcune ipotesi di reato - Sulla base di queste premesse possiamo tratteggiare alcune ipotesi di sostituzione di persona commesse in rete. Ad esempio, la creazione di un account di posta elettronica con un nominativo diverso dal proprio può configurare il reato di sostituzione di persona purché il gestore, o gli utenti, del sito, siano tratti in inganno credendo erroneamente di interloquire con una determinata persona mentre si trovano ad avere a che fare con una persona diversa. La prima sentenza di Cassazione in tal senso è stata emessa in seno a un procedimento penale in capo a un soggetto accusato di sostituzione di persona perché, al fine di procurarsi un vantaggio e recare un danno alla persona offesa (la sua ex-compagna), creava un account di posta elettronica, apparentemente intestata

to a costei e successivamente, utilizzandolo, allacciava rapporti con utenti della Rete Internet a suo nome, così inducendo in errore sia il gestore del sito sia gli utenti, attribuendosi il falso nome della persona offesa.

Questo è quanto stabilisce la sentenza della Cassazione n. 46674 del 8 novembre 2007, la quale ritiene configurati tutti gli elementi del reato in una ipotesi come quella precedentemente descritta, cioè l'inganno, l'induzione in errore e l'insidia alla fede pubblica.

In particolare, i giudici di Legittimità hanno affrontato il tema dell'induzione in errore statuendo come

Nel caso in esame il soggetto indotto in errore non è tanto l'ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona (la (A), in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa.

Il diritto a essere se stesso

I diritto all'identità personale può essere configurato come bene o valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, alla quale si collega un interesse del soggetto a essere rappresentato, nella sua vita di relazione con gli altri consociati, con la sua vera identità, e a non veder travisato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, religioso, professionale.

■ Cassazione civile, sentenza 978/96

I diritto all'identità personale si configura come il diritto a essere se stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipare alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, e al tempo stesso qualificano, l'individuo.

■ Corte costituzionale, sentenza 13/94

■ Cassazione penale, 46674/2007

Successivamente, i giudici della Cassazione hanno trattato il dolo specifico richiesto *ad substantiam* per la configurabilità del delitto di sostituzione di persona, affermando che

Il fine di reare, con la sostituzione di persona, un danno al soggetto leso: danno poi in effetti, in tutta evidenza concretizzato, nella specie... nella subdola inclusione della persona offesa in una corrispondenza idonea a ledere l'immagine e la dignità (sottolinea la sentenza impugnata che la (A), a seguito dell'iniziativa assunta dall'imputato, sì ricevette telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale).

■ Cassazione penale, n. 46674/2007

Attività di phishing - Una seconda più recente sentenza, emessa recentemente durante il giudizio di merito dal tribunale ordinario di Milano, si è

occupata di analizzare il fenomeno del furto di identità, interpretato secondo i dettami già espressi dell'articolo 494 del Cp, in relazione all'attività di phishing posta in essere da un soggetto che, spacciandosi per un istituto di credito, intendeva irretire destinatari terzi, al fine di cooptarli quali "financial managers" e commettere, tramite loro, il successivo reato di riciclaggio, previsto dall'articolo 648-bis del Cp. La tecnica, ormai non più nuova agli esperti del settore, prevede l'invio di email da un indirizzo artefatto che sembra quello di un ente accreditato, quale un istituto di credito o una società di intermediazione, al fine di apparire veritiero e degno di interesse. Con riferimento a questa specifica fase del phishing attack, relativa all'invio di messaggi di posta solo apparentemente provenienti da mittenti "reali", è stato ritenuto si possa prospettare l'applicazione della norma di cui all'articolo 494 del Cp, che punisce il reato di sostituzione

di persona, qualora vengano utilizzati on line gli estremi identificativi di un mittente reale, così da integrare le modalità tassativamente previste dalla sostituzione illegittima di persona, o dall'attribuzione «a sé o ad altri di un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici».

Uso di uno pseudonimo - Ancor più di recente la Cassazione ha affermato che la partecipazione ad aste on line con l'uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. Nella fattispecie l'imputato aveva utilizzato i dati anagrafici di una conoscente per aprire - a nome della ignara vittima - un account e una casella di posta elettronica ed iscriversi a un sito di aste on line per poi far ricadere, sulla inconsapevole intestataria, le morosità nei pagamenti dei beni acquistati.

La tutela delle controparti

Deve rilevarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - la partecipazione ad aste on line con l'uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempiimenti.

■ Cassazione penale, n. 12479/2012

LA RISERVATEZZA NEI SOCIAL NETWORK

Il binomio sistemi e software deve assicurare l'identificazione dei soggetti solo per necessità

I COMMENTI FINO A PAG. 74 SONO A CURA DI GIUSEPPE CASSANO

Il Dlgs n. 196 del 2003 ("Codice sulla privacy") costituisce oggi l'unica fonte degli adempimenti normativi previsti in relazione alla tutela dei dati personali.

La nostra indagine su detta normativa avrà comunque a oggetto esclusivamente quelle norme che direttamente interessano il trattamento effettuato con strumenti elettronici e nel più ampio contesto di Internet.

Cenni sulla disciplina del trattamento dei dati personali - L'articolo 3 del codice introduce il cosiddetto principio di necessità nel trattamento dei dati personali e prescrive che i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguiti nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi e opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Secondo il nuovo principio, quindi, i sistemi informativi e i programmi informatici, sin dal momento della loro configurazione, devono essere predisposti in modo da assicurare che i dati personali o identificativi siano utilizzati solo se indispensabili per il raggiungimento delle finalità consentite, e non anche quando i medesimi obiettivi possano essere raggiunti mediante l'uso di dati anonimi o che comunque consentano una più circoscritta identificazione degli interessati.

Il principio introdotto integra e completa, con riferimento alla configurazione stessa dell'ambiente in cui i dati sono trattati, il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati già operante nella vigenza della legge 675/1996.

Si tratta di una regola di ordine generale, prevista anche nella legislazione tedesca, e operante, benché non specificatamente sanzionata, in specie per i sistemi e i programmi che verranno d'ora in poi predisposti.

Ambito di applicazione - L'ambito di applicazione subisce una importante modifica in quanto il codice si applica, ex articolo 5.1c, al trattamento di dati personali anche detenuti all'estero, effettuato da «chiunque è stabilito nel territorio dello stato» e non più «a

qualunque trattamento effettuato nello stato».

Viene così definitivamente recepito il principio comunitario del luogo di stabilimento del titolare, ossia il luogo in cui stabilisce la sua attività economica.

Il principio di inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge - Tra le regole generali per tutti i trattamenti, l'articolo 11 è dedicato alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati. Esso aggiunge alle tradizionali modalità di trattamento (liceità, correttezza, pertinenza con gli scopi dichiarati, conservazione coerente con le finalità della raccolta) un interessante secondo comma che sancisce il principio della inutilizzabilità dei dati trattati in violazione del codice. Ciò significa che un provvedimento del Garante o dell'autorità giudiziaria che dichiari una violazione del codice potrà portare come conseguenza l'inutilizzabilità dei dati, anche se non espressamente disposta. Si tratta sostanzialmente di un blocco dei dati.

I codici di deontologia e buona condotta - L'articolo 12 attribuisce al Garante il compito di promuovere, nell'ambito delle categorie interessate, la sottoscrizione di codici di deontologia e buona condotta per determinati settori. I codici così emanati, dopo la pubbli-

cazione nella "Gazzetta Ufficiale", saranno allegati al codice.

Sebbene essi non assurgono a rango legale, tuttavia il rispetto delle loro disposizioni costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati effettuato da soggetti privati e pubblici.

Ai sensi del disposto di tale norma, uno specifico codice deve essere promosso ex articolo 133 per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica.

Esso dovrà riguardare i criteri per assicurare e uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, e per garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11. L'uniformazione è auspicata anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

Ai sensi dell'articolo 122.2c il codice dovrà anche individuare i presupposti e i limiti entro i quali è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica l'uso della rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare

**Un provvedimento
del Garante o dell'autorità
giudiziaria
che dichiari una violazione
del Codice potrà portare
come conseguenza
l'inutilizzabilità dei dati,
anche se non
espressamente disposta.
Si tratta
di un vero e proprio blocco**

le operazioni dell'utente.

L'approccio tecnologicamente neutro - La disciplina introdotta in materia dal codice, riproponendo un criterio già presente nella normativa comunitaria, adotta un approccio tecnologicamente neutro, ossia valido e applicabile a tutte le forme di comunicazione elettronica a prescindere dal mezzo tecnico utilizzato.

Naturalmente rimane il rischio che la diffusione dei documenti elettronici come la Carta nazionale dei servizi e l'interconnessione di archivi informatici possano comportare una riduzione dei diritti della persona e della riservatezza dei dati personali.

Ciò anche in considerazione del fatto che su questi profili l'Italia non è dotata di una legislazione in tutto idonea a temperare le esigenze di semplificazione e razionalizzazione dell'attività economica e commerciale con quelle di tutela della persona, anche in attuazione delle prescrizioni e dei principi generali già contenuti nella normativa comunitaria.

Al riguardo, l'Autorità garante per la tutela dei dati personali, nell'esercizio della funzione consultiva di cui è titolare, ha più volte segnalato, negli anni precedenti, la necessità di individuare con maggiore attenzione e proporzionalità la tipologia dei dati da inserire nei documenti elettronici, i soggetti che possono eventualmente accedere alle varie categorie di dati e le garanzie per gli interessati.

Oggi le potenziali aggressioni del diritto all'identità personale non provengono esclusivamente da atti, fisici o immateriali, che comportano un'invasione della propria sfera privata. L'evoluzione tecnologica, infatti, se da un lato ha reso sempre più semplici e accessibili i meccanismi attraverso i quali la pretesa di solitudine dell'individuo tende a essere compressa, dall'altro ha offerto forme di protezione e di prevenzione dalle intrusioni indesiderate che consentono di risolvere o quanto meno di attenuare in radice questo fenomeno. Cosicché diventa essenziale non tanto evitare che altri violino il pur fondamentale diritto di essere lasciati soli, quanto consentire che ogni individuo possa disporre di un agile diritto di controllo rispetto alle tante informazioni di carattere personale che altri possono aver assunto.

Difatti, nell'attuale era tecnologica le caratteristiche personali di un individuo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse banche dati, ciascuna di esse

contraddistinta da una specifica finalità. Su tale presupposto può essere facilmente ricostruita la cosiddetta persona elettronica attraverso le tante tracce che lascia negli elaboratori che annotano e raccolgono informazioni sul suo conto.

Si deve ricordare innanzitutto che l'obiettivo delle nuove tecnologie è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini nel rispetto della sicurezza e della privacy. Qualsiasi problematica inerente i rapporti tra nuove tecnologie e privacy va sempre risolta inquadrandola nell'ambito di una considerazione globale dei benefici socio-economici che scaturiscono dall'innovazione tecnologica. Ad esempio non possono trascurarsi i grandi vantaggi rappresentati dalle banche dati presenti in rete oltre che nello svolgimento dell'attività amministrativa, anche nel migliorare in generale la qualità della vita dei cittadini e nel promuovere le attività produttive ed economiche.

I social network e il web 2.0
 - L'avvento del web 2.0 inteso come evoluzione della rete e dei siti Internet caratterizzata da una maggiore interattività che pone l'utente al centro della rete ha evidenziato ancora di più gli aspetti descritti in precedenza.

Difatti Internet non è più una semplice "rete di reti", né un agglomerato di siti Web isolati e indipendenti tra loro, bensì la summa delle capacità tecnologiche raggiunte dall'uomo nell'ambito della diffusione dell'informazione e della

Se si decide di uscire da un sito di social network

spesso si prevede solo la possibilità di "disattivare" il proprio profilo, non di "cancellarlo".

Le notizie on line, potrebbero essere comunque conservate nei server e negli archivi informatici

condivisione del sapere. La rivoluzione digitale, con l'avvento dei computer e della rete globale, ha posto le basi per una nuova dinamica dei flussi informativi. Al concetto di bidezionalità che consente parallelamente di fornire e acquisire informazioni sempre più dettagliate, si sono affiancati fattori oggettivi che hanno apportato indubbi vantaggi. Internet, web, banda larga, wireless, hanno consentito da un lato, di ridurre in maniera esponenziale i tempi di trasmissione delle informazioni Internet, e dall'altro l'abbattimento delle distanze fisiche.

È naturale che in considerazione proprio di queste nuove potenzialità di Internet, è necessario un giusto ed equilibrato bilanciamento tra principi sacrosanti come la tutela della libertà di manifestazione e circolazione del pensiero e la tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti che assumono anche essi un rango di carattere costituzionale e potrebbero essere lesi da un esercizio sconsigliato della libertà in

questione. Si pensi ad esempio all'onore, alla reputazione, alla dignità personale, alla riservatezza, al buon costume, alla morale pubblica. È ovvio che la soluzione vada trovata caso per caso di fronte a un potenziale conflitto, cercando di tutelare l'interesse ritenuto preminente.

I social network (Facebook, MySpace e altri) sono "piazze virtuali", cioè dei luoghi in cui via Internet ci si ritrova portando con sé e condividendo con altri fotografie, filmati, pensieri, indirizzi di amici e tanto altro.

I social network sono lo strumento di condivisione per eccellenza e rappresentano straordinarie forme di comunicazione, anche se comportano dei rischi per la sfera personale degli individui coinvolti. Quando si inseriscono i propri dati personali su un sito di social network, si perde il controllo degli stessi. I dati possono essere registrati da tutti i propri contatti e dai componenti dei gruppi cui si è aderito, rielaborati, diffusi, anche a distanza di anni.

A volte, accettando di entrare in un social network, si concede all'impresa, che gestisce il servizio, la licenza di usare senza limiti di tempo il materiale che viene pubblicato online e quindi le proprie foto, chat, scritti, pensieri.

Inoltre se si decide di uscire da un sito di social network spesso si prevede solo la possibilità di "disattivare" il proprio profilo, non di "cancellarlo". I dati, i materiali pubblicati online, potrebbero-

Quando le "amicizie virtuali" diventano pericolose

RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEI SOCIAL NETWORK

L'inserimento di dati, spesso implica la perdita del controllo degli stessi: i dati possono infatti essere elaborati, diffusi dal network anche a distanza di anni

La maggior parte dei siti ha sede all'estero, come i loro server, con la conseguenza che spesso non si è tutelati dalle leggi italiane ed europee

L'immissione di dati che coinvolgono soggetti terzi può ledere la loro privacy. È sempre preferibile chiedere il consenso

Sono sufficienti pochi dati per consentire la creazione di falsi profili

Il miglior difensore della propria privacy è il titolare dei dati, che pertanto deve prestare attenzione nell'immissione

L'iscrizione può implicare la sola possibilità di disattivazione e non anche di cancellazione dell'account, con conseguente conservazione dei dati immessi

a cura di Giulia Laddaga

ro essere comunque conservati nei server, negli archivi informatici dell'azienda che offre il servizio. È necessario, quindi, leggere bene cosa prevedono le condizioni d'uso e le garanzie di privacy offerte nel contratto e accettate dagli utenti al momento dell'iscrizione.

D'altro canto la maggior parte dei siti di social network ha sede all'estero, e così i loro server. In caso, quindi, di disputa legale o di problemi insorti per violazione della privacy, non sempre si è tutelati dalle leggi italiane ed europee.

Di conseguenza è chiaro che il miglior difensore della propria privacy è lo stesso interes-

sato che deve riflettere bene prima di inserire on line dati delicati da non diffondere o che possono essere usati a proprio danno.

Bisogna stare attenti anche a gestire i dati personali altrui, difatti quando si pubblica on line la foto di un proprio amico o di un familiare, quando si utilizza il "tag" (inserimento del nome e cognome su quella foto), è necessario domandarsi se in questo modo si sta violando la privacy. Nel dubbio è sempre meglio chiedere il consenso.

Tra le varie cautele da adottare bisogna anche fare attenzione ai falsi profili. Basta la foto, il nome e qualche infor-

mazione sulla vita di una persona per impadronirsi on line della sua identità. Sono già molti i casi di attori, politici, persone pubbliche, ma anche di gente comune, che hanno trovato su social network e blog la propria identità gestita da altri. Dopo ci sarà l'occasione per approfondire ulteriormente questo aspetto.

Talvolta non ci si rende conto della rilevanza di determinanti informazioni personali diffuse on line. La data e il luogo di nascita bastano per ricavare il codice fiscale di un individuo. Altre informazioni potrebbero aiutare un malintenzionato a risalire al proprio conto in banca o addirittura al proprio nome utente ed alla password.

Nasce il diritto all'autodeterminazione informatica

Qualsiasi discorso sull'identità digitale dovrebbe toccare necessariamente due aspetti: quello della tutela dell'identità personale in rete (anche nei suoi profili reputazionali) e quello delle tecniche di identificazione del soggetto a mezzo di strumenti informatici.

L'identità digitale fra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale - Il diritto all'identità digitale attiene all'interesse della persona alla non manipolabilità di quello che rappresenta virtualmente, vedendosi riconoscere in rete la propria peculiarità intellettuale, politica, sociale e religiosa, con l'interesse a non essere decontestualizzato pervenendo ad affermazioni contrarie a quanto costantemente affermato. Il diritto all'identità digitale come declinazione del diritto all'identità personale è una specie del genere costituito dai diritti della personalità. Se al diritto all'identità digitale si riconosce il possesso dei caratteri tipici dei diritti della personalità, allora viene ad avere natura giuridica di diritto soggettivo assoluto, originario, non patrimoniale, indisponibile.

A differenza del diritto all'identità digitale, il nome, il nickname e l'immagine rappresentano la modalità distintiva della persona e costituiscono l'oggetto del relativo diritto, anche se è possibile addirittura sostenere che il diritto

Il principio dell'identità digitale attiene all'interesse della persona alla non manipolabilità di quello che rappresenta virtualmente, vedendosi riconoscere la propria peculiarità intellettuale, politica, sociale e religiosa

a tali modalità distintive sia un profilo del diritto all'identità digitale e personale. Il diritto all'identità digitale, come peraltro già il diritto all'identità personale, trova il suo fondamento nell'articolo 2 della Costituzione ed è deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome e subordinatamente per il diritto all'immagine, ma non dal diritto all'onore. Dovrebbero pertanto essere applicabili, in linea di principio, per la tutela del diritto all'identità digitale, le azioni a tutela del nome, di accertamento, e inoltre dovrebbe essere possibile chiedere l'inibitoria dell'uso ogniqualvolta ricorra una possibilità di pregiudizio.

La disciplina normativa - La disciplina normativa al riguardo dovrebbe ritenersi estesa altresì alle persone giuridiche e alle associazioni non riconosciute, toccando i segni distintivi della sigla, del simbolo grafico e della denominazio-

ne (una previsione normativa *ad hoc* dei partiti è quella prevista dall'articolo 14 del Dpr n. 361 del 1957). Tuttavia in Internet è problematico contemperare i diritti alla riservatezza e all'identità personale con quelli di libera manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione) e di cronaca. In ogni caso, i primi vengono posposti non solo di fronte alla utilità sociale della notizia, ma altresì di fronte alla verità dei fatti addotti, purché la notizia non sia eccedente rispetto allo stato informativo e sia caratterizzata da obiettività e serenità di giudizio.

Segnali molto chiari, indici rivelatori ben nitidi di un nuovo ciclo dinamico del diritto anche come connesso alla tecnologia si rinvengono in due tappe fondamentali: la Carta di Venezia e la Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea, recepita nella Costituzione europea.

La prima ha fissato il riconoscimento a livello globale di linee guida per il trattamento dei dati personali e il rafforzamento delle garanzie per particolari dati come quelli genetici o legati alle forme della sorveglianza elettronica; la seconda, con un rilievo di evento storico, ha impresso alla protezione dei dati i caratteri del diritto di libertà.

La privacy - In un tale contesto, il diritto alla privacy viene a far proprie istanze globali, comportando l'assunzione per la loro incidenza in tante

Il giusto equilibrio

Tutela dell'identità personale in rete



Poiché il **diritto all'identità** trova fondamento nell'articolo 2 della Costituzione, anche per la **tutela del diritto all'identità digitale** dovrebbero essere applicabili:

1. le **azioni a tutela del nome**, e
2. quindi le **azioni di accertamento e inibitorie**.

Va contemporanea con il **diritto informazione**, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza

a cura di Giulia Laddaga

aree geografiche e sulla collettività di tanti paesi non solo di regole statuali, ma anche interventi normativi di livello internazionale.

Le innovazioni tecnologiche si sono diffuse su scala mondiale, finendo per accrescere la loro incidenza sulla sfera privata dei cittadini di ogni Paese. La protezione di diritti fondamentali non può essere più racchiusa entro le barriere dei confini nazionali, ma deve esplicarsi su latitudini sovranazionali al fine di evitare che gli strumenti della comunicazione vengano piegati alla costruzione di una società della sorveglianza e della classificazione. Si allarga il circuito delle questioni globali, quali il commercio elettronico, i sistemi comunicativi on line, la video sorveglianza, Internet, i sistemi di sicurezza tramite la biometria, le scienze per la vita inherente i dati genetici, il genoma, la ricerca scientifica.

In realtà le nuove tecniche si vanno imponendo come forza ecumenica del nuovo villag-

gio globale, capace di attraversare, senza essere fermata, tutte le frontiere politiche, etniche e ambientali del pianeta. La tecnologia si afferma sempre più come "forza autonoma", dotata di una intrinseca autopropulsività e di una marcata indipendenza dai sistemi politici ed economici.

In tale quadro di problemi acquista carattere di urgenza e di indifferibilità la tutela dei diritti fondamentali, quali la riservatezza e la libertà della persona. L'evoluzione normativa dell'intera materia non può affidarsi più a una fonte legislativa monocentrica, bensì a un policentrismo di fonti, collocate in una coordinata sequenza a vari livelli (una cornice legislativa concertata fra tutti gli Stati interessati alla soluzione del problema, la specificazione di regole mediante le leggi nazionali, l'adozione di codici-modello di formazione autodisciplinare).

Alla luce di questo quadro di riferimento, la privacy è caratterizzata sia da uno sviluppo evolutivo sia da un'espansione quantitativa, che si manifesterà nell'acquisizione di nuovi campi di attività, di nuove zone di influenza. Ciò si spiega in base a una corrente di pensiero, la quale ha ravvisato il diritto di privacy non come una formula unitaria, bensì come una costellazione di diritti, che non puntano a un protettivo dell'individuo, ma garantiscono che vi sia tutela del singolo sugli aggregati di interessi legittimi e sulla vita culturale di tante collettività.

Il sistema avviato dalla direttiva n. 95/46/Ce, e comunque in via di continua permeabilità degli interessi in campo, è aperto e magmatico; esso consacra, secondo il modello comunitario, un'idea del singolo nell'orizzonte tecnologico, che non è la mera somma delle varie concezioni emerse nei diversi orientamenti nazionali.

Del resto, è noto come in Italia la nascita del filone normativo e giurisprudenziale volto a tutelare il "diritto alla riservatezza" ha avuto origine dal-

la esigenza di salvaguardare la privacy dell'individuo in contesti determinati, come quello giornalistico e quello della prestazione di attività lavorativa dipendente, che per le loro caratteristiche rappresentavano ambiti nei quali la riservatezza dell'individuo richiedeva un grado rafforzato di tutela. Ciò spiega come l'articolo 3 del Dlgs 196/2003 (Codice della privacy) introduca il principio della necessità nel trattamento dei dati personali e prescriva che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguitate nei singoli casi possano essere realizzate mediante dati anonimi e opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Le possibilità offerte dalla tecnologia - Nello spazio degli ultimi venti anni, tuttavia, le crescenti possibilità offerte dalla tecnologia alle attività di raccolta, elaborazione, comunicazione e archiviazione di informazioni hanno moltiplicato in maniera esponenziale la potenziale lesività delle banche dati detenute da operatori pubblici e privati, e quindi hanno rilanciato a tutto raggio le problematiche dei diritti della persona, conferendo loro, nel contempo, una portata tale da chiedere la urgente definizione del rapporto tra la riservatezza - o il diritto all'identità personale - e gli altri diritti riconosciuti dall'ordinamento nei diversi contesti del-

Le innovazioni tecnologiche si sono diffuse su scala mondiale, finendo per accrescere la loro incidenza sulla sfera privata dei cittadini di ogni Paese. La "protezione" deve, quindi, esplicarsi su latitudini sovranazionali

la società (il diritto alla libertà economica, il diritto alla informazione e alla diffusione del pensiero, la libertà associativa, lo stesso diritto alla altrui libera esplicazione della personalità, con le facoltà a esso connesse).

Il quadro muta radicalmente con il diffondersi massiccio dell'uso della tecnologia informatica presso le strutture private, e soprattutto con l'allargamento dell'utenza massificata di Internet.

A fronte della velocità e diffusività delle operazioni di trattamento informatizzato, nonché della non apparenza delle stesse al soggetto interessato - il quale non era dunque posto in grado di poter esercitare alcun controllo - e a fronte del forte interesse delle imprese alla commercializzazione delle banche dati organizzate per cataloghi di consumatori e utenti di determinati servizi, si è evidenziata la necessità di approntare una tutela di tipo trasversale. Essa deve essere in grado di fornire i principi normativi che definiscano e re-

golino in via generale il trattamento dei dati personali e non già un singolo trattamento che fosse strumentale a una determinata attività e soprattutto un complesso di facoltà di controllo, affidate allo stesso interessato o ad autorità istituzionali, atte ad anticipare la tutela dell'ordinamento allo stadio preliminare dell'inizio delle operazioni di trattamento, e dunque ampliarne l'ambito: dalla reazione "difensiva", tipica della tutela di una posizione soggettiva di tipo negativo a una facoltà di "pretesa" e di controllo del flusso delle informazioni personali, che circoscrive una posizione soggettiva attiva.

L'esposizione della persona
- L'esposizione della persona non è più dunque settoriale, come per l'episodio di cronaca riportato all'attenzione del pubblico, ma globale; non è meramente rappresentativa della persona stessa o di suoi singoli aspetti, come negli archivi anagrafici o nella rappresentazione di una immagine, ma può comportare l'individuazione di profili caratteriali, legati a statistiche di comportamenti o abitudini elaborate ponendo determinati dati (capacità reddituale, transazioni commerciali, stato di salute, impiego o professione) quali indici di aggregazione.

Soprattutto, la persona virtuale è proiettata dal contesto originario di elaborazione a quello più vasto e potenzialmente illimitato - si può dire globale - della interconnessione telematica, sicché tende a sostituirsi, per la sua apparente completezza e la facilità di

Un doppio grado di tutela

La personalità necessita di un **doppio grado di tutela**: la garanzia della proprietà del diritto a far circolare i dati personali, e la garanzia della conformità di tale circolazione ai valori fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti.



Diritto alla riservatezza

ha una qualificazione statica: il singolo individuo è proprietario dei propri dati e decide se farli circolare o meno

Diritto alla personalità individuale

ha una qualificazione dinamica: il soggetto decide come far circolare le informazioni che lo riguardano, in conformità al modo che ritiene rispettoso della sua persona

a cura di Giulia Laddaga

derivazione da parte degli altri utenti del servizio nella stessa rete (la rete di Internet, per i privati, o gli archivi di una singola amministrazione, per le reti pubbliche), alla realtà del soggetto individuato, con il pericolo di uno scollamento della rappresentazione dell'individuo stesso, quale egli è e ha il diritto di apparire in tutti i contesti sociali ove egli opera: una manipolazione assolutamente contrastante con l'affermazione del diritto al libero svolgimento dei diritti della persona, e con la loro funzione strumentale alla protezione della dignità umana. Il pericolo di una tale manipolazione è ancora maggiore, poi, se lo scopo perseguito non è tanto quello di tracciare profili selettivi del soggetto - anche se questi possono essere in qualche modo falsati - bensì quello di tracciare selezioni sulla base di criteri che si fon-

dino su discriminazioni non consentite alla luce dell'ordinamento.

A questi propositi occorre notare che le più recenti elaborazioni del diritto alla persona hanno distinto, nel suo ambito, i due aspetti fondamentali del diritto alla riservatezza e del diritto alla personalità individuale, conferendo al primo una qualificazione statica di tipo proprietario (il soggetto decide se far circolare i propri dati) e al secondo una connotazione dinamica (il soggetto decide come far circolare le informazioni a proprio riguardo, in conformità al modo che ritiene rispettoso della sua persona), con ciò confermando che la personalità necessita di un doppio grado di tutela: la garanzia della proprietà del diritto a fare circolare i dati personali, e la garanzia della conformità di tale circolazione ai valori fondamentali della per-

sona, costituzionalmente garantiti.

L'aspetto di più rilevante interesse sotto questo profilo è che, per effetto di una tale diversa e più ampia forma di tutela, la stessa portata del diritto alla riservatezza ha compiuto un salto di qualità, evolvendosi dalla fondamentale affermazione dei diritti essenziali all'integrità fisica e psicologica dell'individuo, dalla progressiva affermazione dell'esistenza (e del diritto alla difesa) di una sfera di riservatezza che copre tutte le informazioni che lo riguardano, sino alla nascita di quello che è stato definito «diritto alla autodeterminazione informatica», e cioè la facoltà di controllo delle informazioni stesse, considerate sotto il profilo dell'appartenenza al soggetto interessato, che è dunque titolare ancor prima del diritto alla difesa giurisdizionale di una facoltà di opporsi al loro trattamento. ■

Pro e contro degli "User generated content"

Tra i fenomeni di maggior interesse apparsi di recente nel mondo Internet (e relative declinazioni), il posto d'onore spetta sicuramente agli User Generated Content (Ugc). Il fenomeno, di cui tutti percepiscono almeno in parte l'importanza, ha fatto irruzione sul web attraverso realtà quali My Space o You Tube, per poi allargarsi e moltiplicarsi in modo esponenziale in realtà ancora più sofisticate ed economicamente significative.

Social network e responsabilità dei provider in relazione a user generated content - La definizione di fenomeno data agli Ugc è quanto mai calzante per i differenti aspetti che essa coinvolge: sociali, sociologici, tecnologici, economici, legali. Si potrebbe obiettare che l'intero mondo Internet coinvolge tutti i fattori sopraindicati, e molti di più, ma a parere di scrive, il vero discriminante è la partecipazione diretta dell'utente quale "sorgente" del fenomeno stesso. Sino a poco tempo fa (le ere nel mondo web sono progressivamente sempre più brevi) l'utente di Internet fruiva di contenuti messi a disposizione dalla rete stessa attraverso piattaforme e portali. Sebbene il web sia l'archetipo dell'interattività, prima dell'avvento degli Ugc, lo user medio si limita(va) ad accedere a contenuti, visionandoli o al massimo scaricandoli sul proprio Pc e altri device. È stato sufficiente che gli stessi portali ai quali l'utente accedeva "passivamente" consentissero

Sebbene il web sia l'archetipo dell'interattività, prima dell'avvento degli Ugc, lo user medio si limitava ad accedere a contenuti, visionandoli o al massimo scaricandoli sul proprio Pc e altri device

di "postare" qualcosa di più che un semplice messaggio o una fotografia, e la strada degli Ugc, public o private networked come oramai si definiscono, si è definitivamente spalancata.

Le problematiche che emergono da una prima, superficiale analisi del fenomeno sono variegate e abbracciano profili molto diversi tra loro: si pensi al tentativo di alcune corti di inquadrare l'Isp quale editore, con conseguenti responsabilità per l'attività di hosting in ordine ai contenuti pubblicati; oppure gli effetti (giuridici) della "commistione" tra un'opera originale e il contributo dello user e le eventuali conseguenze di una sua successiva messa a disposizione al pubblico.

Di fronte alle ricorrenti violazioni della privacy che contraddistinguono ormai il web 2.0 e i social network come si configura la responsabilità dei prestatori di servizi?

La diffusione di siti che ospitano contenuti generati dagli utenti - Le questioni giuridica-

mente rilevanti create dalla diffusione di siti che ospitano contenuti generati dagli utenti non si esauriscono in quelle relative alla paternità delle opere caricate su quei siti, ma toccano anche altri temi, fra i quali hanno sollevato maggiori discussioni quelli legati alla privacy degli utenti, in particolare nei social network, e alla presenza di giudizi mendaci o diffamatori in siti di commenti e recensioni, blog e newsgroup.

Il problema delle conseguenze che possono derivare dalla diffusione di informazioni personali anche sensibili relative alla propria persona su siti di social network viene spesso trascurato dagli utenti più giovani o sprovvisti, che possono trovare divertente condividere con i loro amici testimonianze di loro esperienze non irrepreensibili, incuranti del fatto che quei materiali non solo potranno essere accessibili ai loro attuali datori di lavoro, o a chi valuterà il loro curriculum ai fini di un'assunzione, ma spesso resteranno in rete per anni, senza che sia possibile cancellarli, potendo condizionare la loro reputazione attuale e futura.

Fra l'altro, come recenti studi hanno dimostrato, il pubblico tende a ricordare (e la rete a diffondere) molto più le informazioni negative di quelle positive, che fanno meno notizia. Le foto o il video di una bravata giovanile rischiano dunque di incidere sulla considerazione di una persona più di una laurea con lode o di un successo professionale. E se chi ha diffuso

sconsideratamente informazioni che lo riguardano deve prendersela anzitutto con se stesso, non va trascurato che quelle informazioni possono essere anche diffuse da altri (si pensi alla foto di un gruppo di amici ubriachi caricata in rete da uno di loro).

Molti siti che ospitano Ugc pubblicati in forma non anonima hanno adottato politiche che consentono una gestione personalizzata delle informazioni personali caricate in rete, lasciando all'utente la libertà di decidere a chi siano accessibili, e in certi casi la facoltà di eliminarli.

Ma spesso quando l'utente cerca di correre ai ripari è troppo tardi, perché il materiale che si vuole rimuovere è già stato disseminato in mille rivoli da altri nella rete. E a rendere più complesso ottenere la rimozione di contenuti della cui diffusione ci si è pentiti contribuisce il fatto che nelle condizioni sottoscritte dall'utente nel momento in cui aderisce a un social network o carica su un sito materiali attinenti alla sua sfera personale sono normalmente inserite clausole con cui gli si chiede di acconsentire alla diffusione delle informazioni, rinunciando a ogni diritto al riguardo e consentendo al sito che le ospita di utilizzarle e anche di cederle a terzi (talvolta solo come in insiemi statistici) per fini pubblicitari.

La profilazione degli utenti (sia pure attraverso sistemi automatici che garantiscono l'anonimato dei dati trattati) può infatti consentire l'invio di messaggi pubblicitari personalizzati, che costituisce, almeno in

Cosa rischiano siti e blog

La responsabilità dei gestori di siti e blog nei quali gli utenti forniscono critiche, giudizi e recensioni

Se non c'è controllo sui contenuti, il gestore gode del regime di esenzione di responsabilità riservato all'Internet Service Provider, ma può incorrere nel rischio di riportare contenuti non veritieri



se la pubblicazione dei contenuti generati dagli utenti è preceduta o seguita da un'attività editoriale da parte del gestore del sito, risponderà degli illeciti attuati con la diffusione in rete dei materiali pubblicati, qualora non sia stato esercitato un adeguato controllo. Inoltre in questo modo il sito rischerebbe di apparire espressione di un'attività pubblicitaria professionale

a cura di Giulia Laddaga

prospettiva, la principale fonte di ricavi dei siti che ospitano Ugc e la contropartita richiesta agli utenti per la fruizione gratuita dei servizi offerti.

Ha suscitato scalpore il caso di Stacy Snyder, una signora con due figli che stava facendo tirocinio come insegnante in una scuola superiore della Pennsylvania. Quando aveva 25 anni, la signora Snyder aveva pubblicato nella sua pagina di My-Space una fotografia scattata a una festa che la ritraeva con un cappello da pirata mentre beveva da un bicchiere di plastica: foto che sarebbe risultata assolutamente innocente se nel pubblicarla la signora Snyder non l'avesse accompagnata dalla dicitura "Pirata ubriaca" ("Drunken Pirate").

Dopo aver visto la foto, i suoi superiori le dissero che era "poco professionale" e che poteva incentivare il consumo di alcol tra i suoi studenti minorenni, e per queste ragioni le venne negata l'abilitazione all'insegnamento. La decisione fu impugnata dalla signora

Snyder facendo leva sul primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, sostenendo di essere stata penalizzata per un comportamento privato e comunque del tutto legale. Ma nel 2008 un giudice federale respinse il ricorso, affermando che la pubblicazione della foto non era connessa ad alcuna questione di interesse pubblico, nonostante avesse inciso su una posizione di dipendente pubblico, così che il primo emendamento non poteva trovare applicazione.

Fra gli altri casi di cui si è occupata la giurisprudenza vi sono quelli di una ragazza inglese sedicenne, licenziata per aver scritto su Facebook che in ufficio si annoiava a morte, e di uno psicanalista canadese di 66 anni, al quale è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti perché un solerte funzionario doganale aveva scoperto attraverso una breve ricerca su Internet che trent'anni prima aveva scritto un articolo scientifico in cui descriveva gli effetti della sua sperimentazione di LSD.

In nessun caso, peraltro, è stata ventilata la responsabilità del sito fornitore del servizio di cui l'utente si era avvalso, trattandosi di un soggetto al quale non può evidentemente essere richiesto di scrutinare l'idoneità dei materiali volontariamente caricati dall'utente a pregiudicare la sua reputazione attuale o futura, sia per l'arbitrarietà di ogni decisione che potrebbe essere assunta al riguardo, sia per la concreta impossibilità di operare un controllo sulla colossale massa di informazioni inserite a getto continuo dagli utenti nelle piattaforme che le ospitano.

Il rischio di giudizi "scorretti" - La popolarità dei siti e dei blog nei quali gli utenti forniscono critiche, giudizi, recensioni, resoconti di esperienze personali su hotel, ristoranti, film, spettacoli, libri, dischi e altri beni di consumo e servizi è in grande crescita.

Il pubblico li preferisce a quelli in cui i contenuti sono editoriali in quanto ritiene i giudizi diretti degli utenti più genuini e disinteressati, in grado di fornire al lettore un'immagine più veritiera del bene o del servizio recensito. Inoltre, le classifiche generate automaticamente in base al giudizio reso (normalmente con un punteggio da una a cinque stelle) consentono di accedere più velocemente alle informazioni sui prodotti o servizi migliori.

È tuttavia inevitabile che in siti di questo tipo, aperti al contributo di qualsiasi utente, possano essere inseriti, da chi ha un interesse economico a farlo, giudizi intenzionalmente tendenziosi, volti a magnificare le qualità di un certo esercizio o pro-

Sottoporre i contenuti caricati dagli utenti a un controllo editoriale, finisce col rendere il sito simile a quelli in cui le recensioni sono frutto di un'attività pubblicistica professionale, facendogli perdere l'appeal di cui godono i giudizi espressi dai consumatori

dotto o invece a screditarlo, a volta anche attraverso comparazioni con i concorrenti.

L'immissione di recensioni commissionate da chi vuole alterare a suo vantaggio (o a svantaggio di un concorrente) la valutazione fornita da autentici utenti rischia non solo di rendere inattendibile il sito, con grave danno per chi lo gestisce, ma anche di far sollevare lagnanze (e a volte azioni giudiziarie) dai soggetti danneggiati dai giudizi mendaci o denigratori, accusando il gestore del sito di non avere esercitato una selezione e un controllo sufficientemente accurati dei contributi ospitati, e di essersi così reso complice degli illeciti attuati. Recentemente, ad esempio, in un autorevole blog dedicato a temi di economia del mercato high-tech, Amazon è stata accusata di non aver rimosso le recensioni di un ampio numero di utenti (41 sui 77 che avevano inviato un giudizio) che avevano attribuito a un libro il voto più basso senza neppure averlo letto, ma per il solo fatto che la sua versione digitale per il lettore Kindle non era ancora disponibile.

I contenuti sottoposti a controllo - La soluzione di esercitare un controllo sui giudizi espressi dagli utenti e di rimuovere quelli ritenuti non autentici non è tuttavia priva di controindicazioni, che anzi sono così serie da averne di norma frenato l'adozione.

In primo luogo, se la pubblicazione dei contenuti generati dagli utenti è preceduta o seguita da un'attività editoriale da parte del gestore del sito, volta a selezionarli e a rimuovere quelli ritenuti inadatti, diviene più problematico soddisfare le condizioni per essere qualificato Internet Service Provider, con la conseguenza di non poter più beneficiare dello speciale regime di esenzione di responsabilità a essi riservato e di ricadere invece nella categoria dei fornitori di un servizio editoriale, i quali rispondono degli illeciti attuati attraverso la diffusione in rete dei materiali pubblicati ove si dimostri che non hanno esercitato un controllo sufficientemente adeguato sui loro contenuti.

Sottoporre i contenuti caricati dagli utenti a un controllo editoriale, poi, finisce col rendere il sito simile a quelli in cui le recensioni sono frutto di un'attività pubblicistica professionale, facendogli perdere l'appeal di cui godono i giudizi espressi liberamente dai consumatori. La rimozione o la mancata pubblicazione di giudizi ritenuti non autentici può inoltre esporre il titolare del sito al sospetto che tale attività possa essere realizzata su pressione, o addirittura dietro compenso, di chi ha interesse a che un giudizio negativo sia rimosso.

LE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

Lo scontro tra il mondo virtuale e quello reale determina incertezza in materia di giurisdizione

I COMMENTI FINO A PAG. 83 SONO A CURA DI IACOPO PIETRO CIMINO

Al fine di inquadrare il tema della giurisdizione e della competenza in rapporto agli illeciti commessi per mezzo di Internet, occorre porre a raffronto due elementari constatazioni: la prima è che

Internet ignora i confini territoriali e, dunque, la territorialità degli ordinamenti giuridici; la seconda è che gli ordinamenti giuridici necessitano invece di uno spazio sul quale esercitare la propria sovranità esclusiva e ulteriormente tendono ad allargare i propri confini applicativi sulla base di valutazioni legate alla qualità del soggetto attivo o del soggetto passivo o alla natura del reato commesso.

Il giudice dell'illecito in Internet - È ovvio che le due constatazioni operano in senso antitetico, determinando lo scontro fra un mondo virtuale e uno reale. Tale scontro, a sua volta, può essere volontariamente creato dal soggetto attivo dell'illecito, che si avvale di Internet per accrescere la diffusività del proprio messaggio ed eventualmente celarsi dietro l'anonimato ovvero avvalersi dell'impunità offerta dalle leggi del luogo in cui agisce; oppure può costituire una conse-

guenza della natura stessa di Internet, nel senso che l'agente non è in grado di controllare la diffusività della propria condotta e si trova pertanto esposto a conseguenze sanzionatorie derivanti dal carattere illecito di essa in sistemi da lui non intenzionalmente raggiunti.

La giurisdizione nel caso di diffamazione a mezzo Internet - Cominciando la riflessione con il delitto di diffamazione, è opportuno muovere dalla sentenza della Cassazione 17 novembre 2000, intervenuta su un caso di diffamazione commessa da un soggetto operante all'estero attraverso uno spazio web, nel quale la comunicazione - afferma la Suprema Corte - «deve intendersi effettuata potenzialmente *erga omnes* (sia pure nel ristretto ma non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a "connettersi")».

Stabilito così che il fatto rientra nel paradigma dell'articolo 595 del Cp nonostante la possibilità che venga percepito anche dal destinatario dell'offesa, e in particolare dell'articolo 595, comma 3, (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), a causa della particolare diffusività del mezzo, i giudici di legittimità contestano la ricostruzione del giudice di merito, secondo cui la diffamazione si consuma «nel momento in cui si verifica la diffusione della manife-

stazione offensiva diretta a più persone e, in caso di manifestazione separata, alla seconda persona»: invero, ad avviso della Corte, posto che la diffamazione integra un reato di evento per così dire psicologico, «consistente nella percezione da parte del terzo (*rectius* dei terzi) della espressione offensiva», a tale momento va riferita la consumazione del reato.

Ora - prosegue la sentenza - poiché in una diffamazione compiuta per mezzo di Internet l'insierimento in Rete del messaggio precede la verificazione dell'evento, costituito dalla percezione del messaggio stesso, «la cosiddetta teoria della ubiquità consente al giudice italiano di conoscere del fatto-reato, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l'evento. Pertanto, nel caso di un *iter criminis* iniziato all'estero e conclusosi (con l'evento) nel nostro Paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano». Donde l'obbligo per il giudice di merito di verificare «se la condotta o l'evento del reato di diffamazione si siano verificati sul territorio nazionale».

Il principio di diritto enunciato dalla pronuncia ora riportata - costituito dalla costruzione della diffamazione come reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione offensiva ovvero, qualora si tratti di messag-

gi immessi sul web, attivano il collegamento - è stato ribadito in successive sentenze e può anche ritenersi conforme all'indirizzo, dominante in dottrina, che lega la consumazione del reato ex articolo 595 del C.p. alla «percezione-comprensione dell'offesa da parte di due persone; quando ciò non accada simultaneamente, detto momento si colloca pertanto nella percezione della seconda persona». È però agevole comprendere, per le condotte di diffamazione realizzate attraverso Internet, quali difficoltà si oppongano all'identificazione della «seconda persona».

Difficoltà che non sono certo risolte dalla costruzione della diffamazione come reato di evento, anche in essa restando in ombra proprio il punto centrale, costituito dai criteri di individuazione del momento e del luogo della consumazione: salvo a configura-re il delitto di diffamazione come un reato permanente, destinato a protrarre indefinitamente (*rectius*, fino alla definitiva soppressione del contenuto offensivo) la sua consumazione, è infatti evidente l'esigenza di ancorare a un parametro certo e definito la ricerca del foro giurisdizionale competente. Dinanzi alla questione ora enunciata, la giurisprudenza penale e la giurisprudenza civile hanno seguito due diversi itinerari. Nella giurisprudenza penale sembra emergano due orientamenti, la cui diversità va collegata al tipo di questione sottoposta ai giudici di legittimità.

Qualora si tratti di decidere sull'avvenuta consumazione del reato di diffamazione, si ritiene che, «quando una notizia risulti immessa sui cc.dd. media, vale a

Nel caso di un iter criminis iniziato all'estero e conclusosi nel nostro Paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano. Pertanto vi è l'obbligo per il giudice di merito di verificare se la condotta si è verificata sul territorio nazionale

dire nei mezzi di comunicazione di massa (cartacei, radiofonici, televisivi, telematici ecc.), la diffusione della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di «pubblicazione» impone, deve presumersi, fino a prova del contrario. Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l'accesso a essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), di talché la immissione di notizie o immagini «in rete» integra l'ipotesi di offerta delle stesse *in incertam personam* e dunque implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertabile) di utenti». È da notare che la costruzione in esame risolve il problema del momento della consumazione presuntivamente legandolo all'immissione in rete del messaggio: ciò però finisce, a ben vedere, con il determinare una perfetta coincidenza tra condotta ed evento che priva quest'ultimo di ogni rilevanza, fino a imporre l'individuazione del *locus commissi delicti* nel luogo ove è stata realizzata la condotta.

Laddove invece il ricorso alla

Suprema corte (ovvero, come frequentemente accade, il conflitto di competenza) abbia ad oggetto proprio l'individuazione del *locus commissi delicti*, si ritiene che, consistendo la diffamazione telematica in un reato di evento, la sua consumazione va ravvisata «nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa, che, nel caso in cui le frasi offensive siano state immesse sul web, sono quelli in cui il collegamento viene attivato». Il problema è che, «rispetto all'offesa della reputazione altrui realizzata via Internet, ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia»: l'impossibilità di applicare la regola di cui all'articolo 8, comma 1, del C.p., relativa appunto «al luogo in cui il reato è stato consumato», impone l'impiego del criterio stabilito dall'articolo 9, comma 2, del C.p., concernente il luogo della residenza, dimora o domicilio dell'imputato.

A differenti conclusioni perviene invece la giurisprudenza civile, come da ultimo affermato dalle Sezioni Unite per «tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa». Affermando preliminarmente «l'ir-

rilevanza della semplice allocazione della notizia o del giudizio sui server, essendo invece rilevante l'accesso effettivo alla rete», la Corte - richiamando anche l'articolo 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e talune norme del diritto internazionale - giunge alla conclusione che «l'esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo» può essere soddisfatta solo ravvissando tale luogo in «quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi svolge la sua personalità» (articolo 2 della Costituzione).

È da aggiungere che la soluzione appena riferita ha trovato conferma nella pronuncia della Corte di giustizia europea del 25 ottobre 2011 (cause riunite C-509/09 e C-161-10), secondo cui

la vittima di una lesione di un diritto della personalità per mezzo di Internet può adire un foro, a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nell'Unione europea, per la totalità di tale danno. Poiché l'impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un'informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, l'attribuzione di competenza a tale giudice corrisponde all'obiettivo di una buona amministrazione della giustizia.

Quando una notizia risulta immessa sui media, vale a dire nei mezzi di comunicazione di massa, la diffusione della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di "pubblicazione" impone, deve presumersi, fino a prova del contrario

■ *Corte di giustizia, sentenza 25 ottobre 2011*

Partendo dal presupposto sopra menzionato che il domicilio o la residenza, intesi come centro di interessi della vittima della diffamazione, sono quelli in cui si verifica la ricaduta maggiormente negativa della lesione dei diritti della personalità, la Corte di giustizia ha stabilito che il Giudice territorialmente competente sia appunto quello del domicilio o della residenza del danneggiato, posto che avrebbe la possibilità di verificare in maniera approfondita, conoscendo la realtà sociale del luogo in cui egli stesso lavora, l'entità del danno subito dal diffamato.

La Corte di giustizia ha però ampliato la competenza territoriale del predetto giudice, consentendogli di conoscere e decidere su qualsivoglia danno cagionato dalla diffamazione sul territorio comunitario. Con una precisazione: nel caso sopra riportato, in ottemperanza alla direttiva sul commercio elettronico, non si può applicare una normativa più severa di quella prevista nello Stato comunitario in cui risie-

de il gestore del sito web in cui sono state diffuse le notizie o le immagini diffamatorie. La Corte risolve la questione attraverso l'interpretazione di due fondamentali norme in materia e cioè l'articolo 5 punto 3 del regolamento (Ce) del Consiglio 22 dicembre 2000 n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e l'articolo 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/Ce, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).

Secondo l'organo giurisdizionale europeo la prima norma deve essere interpretata nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in Rete sia accessibile oppure lo sia stata. Naturalmente questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato mem-

bro del giudice adito.

Vengono, pertanto, riservate al danneggiato due possibilità: quella di rivolgersi al giudice dello Stato facente parte dell'Unione europea in cui risiede colui il quale ha immesso i messaggi diffamatori sul web per ottenere il risarcimento di tutto il danno e la facoltà di scegliere di investire della causa il giudice dello Stato comunitario in cui la notizia diffamatoria sia stata diffusa, con la conseguenza che non sussisterà più la competenza comunitaria di cui sopra, ma il giudice potrà decidere unicamente sul danno cagionato nel territorio in cui i messaggi o i video lesivi dei diritti della personalità sono stati propagati.

Competenza territoriale quando scatta il sequestro preventivo di un sito web ubicato all'estero

- Il problema della competenza territoriale si pone anche nel caso in cui venga disposto il sequestro preventivo di un sito web ubicato all'estero, anteriormente alla disposizione di una rogatoria internazionale. Il caso si è verificato nel mese di agosto 2008 e ha visto quali protagonisti tre individui accusati di aver diffuso, in concorso tra loro, per via telematica, opere dell'ingegno coperte dal diritto d'autore senza autorizzazione.

Il Gip presso il tribunale di Bergamo, ritenendo fondata la richiesta del Pm, e quindi sussistenti i presupposti che legittimano l'adozione della misura cautelare reale in oggetto, non solo ha disposto il sequestro preventivo del sito, ma ha anche obbligato i provider operanti in Italia a inibire l'accesso al sito in questione, agli alias e nomi di dominio che rinviassero al sito medesimo.

Per quanto riguarda la natura inibitoria del sequestro reale, la Corte ha stabilito che esistendo specifiche previsioni normative sarebbe consentito al giudice di imporre ai provider di escludere l'accesso per precludere l'attività illecita

Il ricorso ex articolo 324 del Cpp presentato al tribunale del Riesame di Bergamo dai Difensori degli indagati avverso il provvedimento di sequestro è stato accolto, posto che, in estrema sintesi, attribuire una funzione inibitoria al sequestro preventivo ne snaturerebbe l'autentica funzione, rendendolo un provvedimento atipico, inammissibile in sede penale.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo decise di ricorrere in cassazione avverso il decreto di sequestro, ottenendo l'annullamento con rinvio del provvedimento del Gip. Nell'articolata motivazione della sentenza della Suprema corte viene preso in esame, tra gli altri il profilo della competenza territoriale, afferente la giurisdizione del giudice nazionale.

E invero, precisa la Cassazione, la presenza dell'hardware del sito al di fuori dei confini italiani non esclude l'applicabilità dell'articolo 6 del Cp, posto che vi sono utenti del sito presenti in territorio italiano che accedono al predetto sito web e scaricano da altri utenti opere tutelate dal diritto d'autore. Il reato, in osse-

quio ai principi riportati in questo capitolo, si perfeziona nel momento in cui il reo ha ricevuto il file.

Di conseguenza, sussistendo nel territorio nazionale una parte rilevante dell'azione delittuosa, il giudice italiano sarà territorialmente competente a disporre la misura cautelare in questione, essendo stato commesso anche in Italia il reato di diffusione non autorizzata di opere coperte da diritto d'autore limitatamente agli utenti residenti nel territorio nazionale. D'altra parte già nel 2005 la Suprema corte aveva statuito la possibilità di sequestro preventivo di beni all'estero, anche senza la preventiva attivazione di una rogatoria internazionale «...dovendosi distinguere il momento decisivo della misura, che rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria interna secondo la normativa nazionale, da quello esecutivo, su cui il controllo è di esclusiva competenza dell'autorità straniera secondo la sua legislazione». Quanto alla natura inibitoria del sequestro reale, la Corte ha stabilito che esistendo specifiche previsioni normative afferenti la legge di tutela del diritto d'autore coniugabili all'articolo 321 del Cpp, sarebbe consentito al giudice di imporre ai provider di escludere l'accesso al sito web, con il solo fine, però, di precludere l'attività di illecita diffusione di opere tutelate dal diritto d'autore.

L'azione inibitoria quindi avrebbe l'unico intento di rafforzare la funzione cautelare del sequestro stesso e non violerebbe i principi di tipicità e di legalità perché riferibile alle suddette disposizioni. ■

Sito all'estero: la competenza resta nazionale

Le condotte che avvengono su Internet sono difficilmente localizzabili, in quanto la pervasività del mezzo propaga l'effetto della condotta al di là dei confini di un singolo territorio, al tempo stesso appare difficile selezionare quale sia il momento (e quindi il luogo) in cui la condotta si può considerare realizzata, in quanto spesso la stessa si articola e si disperde.

La giurisdizione nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale - Il sito può rivolgersi a utenti localizzati in un unico Paese, ma le informazioni possono tuttavia essere inserite in server posti in un altro Stato. Al tempo stesso colui che compie la condotta può trovarsi in un continente differente così come il soggetto che viene in definitiva leso dalla condotta posta in essere. Ciononostante i giudici si avvalgono di criteri corrispondentemente elastici al fine di incardinare la propria giurisdizione in materia di Internet.

Gli illeciti su Internet sperimentano quindi una classica ipotesi di ubiquità giuridica. Il reato si considera pertanto commesso nel territorio di riferimento anche allorché l'azione o l'omissione sottese siano avvenute solo in parte nell'ambito della giurisdizione del giudice.

Nelle more di attuazione di una normativa condivisa, almeno a livello comunitario, sul diritto d'autore, con particolare riferimento al tema della giurisdizione competente per reati commessi attraverso un mezzo di per sé neutrale e aterritoriale come Internet, nella

Gli illeciti su Internet sperimentano una classica ipotesi di ubiquità giuridica.
Il reato si considera pertanto commesso nel territorio di riferimento anche se l'azione è avvenuta solo in parte nell'ambito della giurisdizione del giudice

stessa sentenza, la giurisprudenza ha affrontato la questione giuridica della delocalizzazione delle condotte, chiarendo che la localizzazione del sito all'estero non fa venir meno la giurisdizione del giudice nazionale quando una parte della condotta illecita corsuale sia avvenuta nel territorio dello Stato. Si prescinde al riguardo dal rilievo se la frazione di condotta considerata ai fini della valutazione della giurisdizione, possa considerarsi mero tentativo. Condotte quali quella di immissione di files in rete così come quella di diffusione sono, alla luce di quanto detto, suscettibili di essere localizzate all'interno di uno specifico territorio. Anche laddove il server in questione fosse, infatti, posizionato al di fuori dei confini della giurisdizione, tuttavia una frazione della condotta potrebbe - ciò non di meno - considerarsi compiuta all'interno del territorio di competenza.

Tali principi permettono una riassunzione in unico foro di fatti-specie potenzialmente frazionabi-

li tra diverse competenze. Ne discende quindi la volontà di tutelare la parte debole, ovvero il danneggiato, garantendogli una tutela effettiva per mezzo di un riequilibrio della propria posizione alquanto sbilanciata, perché altrimenti esposta a dovere rincorrere i diversi fori competenti sulla base di una quanto mai complessa individuazione di un univoco ed esclusivo *locus comissi delicti*.

Non rileva la collocazione del server

Ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non rileva poi il luogo in cui sia collocato il server sul quale vengono caricati i video, dovendosi aver riguardo, ai sensi dell'articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, come interpretato dalla Corte di giustizia, al luogo in cui si sono verificati gli effetti pregiudizievoli dell'illecito (cosiddetto danno-conseguenza) (...). Di nessun pregio è in proposito la tesi delle convenute, secondo la quale trattandosi di attività di hosting provider varrebbe il luogo in cui "il materiale è stato caricato sul data center - server - della resistente (Stati Uniti) e quindi nel momento e nel luogo da cui detto materiale audiovisivo è stato messo a disposizione del pubblico" in quanto per i diritti connessi ex art. 79 L dalla violazione si verifica solo ed esclusivamente con l'uploading del frammento audiovisivo e nel luogo in cui esso avviene, mentre sarebbe irrilevante la sua successiva diffusione o ricezione da parte del pubblico e nessuna rilevanza ai fini della giurisdizione può esser accordata al luogo in cui si veri-

fica il c.d. danno conseguenza dovevendo invece rilevare il luogo in cui si verifica il lamentato illecito il c.d. danno evento.

■ Tribunale di Roma, ordinanza, 16 dicembre 2009

Violazioni on line al diritto d'autore - Sotto il profilo comunitario vale osservare che alla Corte di giustizia è stata recentemente sottoposta (ma non ancora decisa) una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'articolo 5 n. 3 del regolamento (Ce) n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I"). Tale disposizione istituisce una competenza speciale per le controversie in materia di illeciti civili colposi e dolosi, stabilendo che, in questa materia, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta - in un altro Stato membro - davanti ai giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Nel caso di specie, un artista, domiciliato in Francia, affermandosi autore, compositore e interprete di dodici brani musicali registrati su un disco in vinile, aveva adito i giudici francesi lamentando che tali sue opere erano state riprodotte su CD da una società austriaca e commercializzati da due società inglese mediante siti Internet accessibili anche in Francia. Con la sua azione, l'artista chiedeva che la società austriaca fosse condannata risarcirgli il pregiudizio conseguente alla violazione del diritto d'autore.

Dichiarato, anche in sede d'appello, il difetto di giurisdizione dei giudici francesi, l'attore si era rivolto alla Cour de Cassation la-

La violazione dei diritti patrimoniali

Questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia europea sull'articolo 5, punto 3, del regolamento (Ce) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 con riferimento alla violazione dei **diritti patrimoniali d'autore** commessa mediante **messaggio in rete di contenuti su un sito internet**



In particolare si chiede che nel caso di specie, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di **esperire un'azione** dinanzi ai giudici di ogni **Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in Rete sia accessibile oppure lo sia stata**, ai fini di ottenere il risarcimento del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito

a cura di Giulia Laddaga

mentando la falsa applicazione dell'articolo 5 n. 3 del regolamento "Bruxelles I".

Aveva, quindi, ripercorso la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa a tale norma (e alla norma, sostanzialmente identica, dettata dall'articolo 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968). Aveva anzitutto richiamato la pronuncia relativa al caso Fiona Shevill e a. (C-68/93), in materia di diffamazione col mezzo della stampa, con la quale la Corte di giustizia ha elaborato la "teoria del mosaico", secondo la quale dovevano ritenersi competenti sia il giudice dello Stato in cui era stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria, per risarcire l'integralità dei danni causati alla vittima, sia i giudici degli Stati in cui la pubblicazione era stata diffusa, per risarcire i danni causati nel singolo Stato della giurisdizione adita. L'attore aveva altresì fatto riferimento alla sentenza nel caso L'Oréal (C-324/09), nella quale la Corte ha stabilito che «la mera accessibilità di un sito Internet nel territorio per il quale il marchio è stato registrato non è sufficiente a concludere che le offerte in vendita che compaiono in esso sono destinate a consumatori che

si trovano in tale territorio (...) Di conseguenza è compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un'offerta in vendita, che compare in un mercato online accessibile nel territorio per il quale il marchio è stato registrato, sia destinata a consumatori che si trovano in tale territorio».

Un riferimento era stato fatto, infine, alla sentenza eDate Advertising (C-509/09 e C-161/10), in materia di diffamazione commessa attraverso un sito Internet, con la quale la Corte ha stabilito che il danneggiato può rivolgersi, per la riparazione della totalità dei pregiudizi causati dalla pubblicazione diffamatoria, anche ai giudici dello Stato in cui si trova il centro dei propri interessi. La Cour de Cassation, rilevato che il caso di specie non corrisponde a nessuna delle ipotesi già esaminate dalla Corte, trattandosi di un caso di violazione dei diritti d'autore avvenuta in seguito alla illecita riproduzione di alcuni brani musicali su un supporto materiale, solo in seguito commercializzato attraverso alcuni siti Internet, ha sospeso il giudizio e ha investito la Corte di giustizia delle seguenti que-

La lesione di un marchio nazionale

Questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia europea sull'articolo 5, punto 3, del regolamento (Ce) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 con riferimento a un comportamento idoneo a ledere un marchio nazionale attraverso internet

Possibili soluzioni



Secondo il principio già enunciato nella causa eDate Advertising y Martinez dalla Corte di giustizia, con riferimento a lesioni di diritti della personalità, anche per i diritti di proprietà industriale è competente il giudice del luogo dove si è verificato il danno, in quanto il pregiudizio sorge laddove esiste una posizione giuridicamente tutelata.

(Secondo l'Avvocato generale) il principio sancito nella causa eDate Advertising y Martinez, la Corte si riferiva a lesioni dei diritti della personalità, che si distinguono sensibilmente dai diritti della proprietà industriale, i quali godono di una tutela territoriale e hanno a oggetto lo sfruttamento commerciale di un bene. Pertanto, al fine di individuare la competenza del giudice dello Stato dove il marchio è registrato, è necessario comprendere se l'informazione divulgata attraverso internet sia effettivamente destinata ad avere un impatto sul territorio in cui è stato registrato il marchio.

a cura di Giulia Laddaga

stioni pregiudiziali:

Se l'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d'autore commessa mediante la messa in rete di contenuti su un sito Internet:

- la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, ai fini di ottenerne il risarcimento del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito, o

- occorre inoltre che detti contenuti siano o siano stati destinati a un pubblico situato all'interno di

detto Stato membro, oppure che sia ravvisabile un altro nesso di collegamento.

Se occorra rispondere nello stesso modo alla prima questione pregiudiziale anche nel caso in cui l'asserita violazione dei diritti patrimoniali d'autore non consegua alla messa online di contenuti smaterializzati, ma, come nel caso di specie, all'offerta online di un supporto materiale che riproduce detto contenuto.

■ *Corte di giustizia, domanda di pronuncia pregiudiziale, causa C-170/12*

Violazioni on line dei diritti sul marchio - Alla Corte di giustizia è stata di recente sottoposta (e anch'essa non ancora decisa) una ulteriore questione pregiudiziale in tema di Internet, riguardante l'individuazione del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso ai sensi dell'articolo 5, punto 3, applicato

a un comportamento idoneo a ledere un marchio nazionale attraverso Internet.

In via preliminare, si deve ricordare che, quando esiste un'unità di fatto ma l'origine del danno e il luogo dove il danno si materializza sono diversi, l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, come è stato interpretato dalla Corte di giustizia, deve essere inteso nel senso che avalla la competenza di due diverse giurisdizioni: quella del luogo in cui si produce effettivamente il danno e quella del luogo in cui avviene l'evento causale, lasciando al ricorrente la scelta del foro più conveniente per i suoi interessi. Tale soluzione salvaguarda l'efficacia nella pratica della norma enunciata nella menzionata disposizione e, al contempo, conferisce alla vittima del danno un potere decisionale che, in tal modo, assicura la connessione tra il foro e i fatti rilevanti della controversia. La questione fondamentale che dobbiamo esaminare nel caso presente consiste, in definitiva, nel proiettare tale dottrina in situazioni in cui il fatto generatore dell'asserito danno è realizzato per mezzo di Internet. A tal fine si devono tuttavia aggiungere alcune considerazioni complementari.

Nella causa eDate Advertising y Martinez, la Corte di giustizia ha statuito che, quando si ledono diritti della personalità su Internet, la lesione presenta un carattere particolarmente grave a causa dell'impatto geografico dell'informazione dannosa. Di conseguenza, i criteri di collegamento enunciati in precedenza dalla Corte sono stati ampliati, sebbene limitatamente ai casi riguardanti le lesioni dei diritti della personalità. Oltre ai criteri già enunciati, la sen-

tenza eDate e Martinez consente alla presunta vittima di far valere la totalità dei danni subiti dinanzi ai giudici dello Stato in cui essa possiede il proprio "centro di interessi". Orbene, la dottrina elaborata nella sentenza eDate Advertising e Martinez non è applicabile al caso di specie. Difatti, la decisione si riferisce a lesioni dei diritti della personalità, che si distinguono sensibilmente dai diritti della proprietà industriale, i quali godono di una tutela territoriale e hanno a oggetto lo sfruttamento commerciale di un bene.

Pertanto, i criteri di collegamento previsti dall'articolo 5, punto 3, non possono essere applicati indistintamente a situazioni diverse, dovendosi invece effettuare un'interpretazione della citata disposizione adattata alle circostanze particolari del diritto della protezione industriale.

Nell'ambito di tale contesto specifico occorre premettere che, nel caso in cui si verifichi un comportamento potenzialmente lesivo di un marchio nazionale, il regolamento n. 44/2001 concede al ricorrente, a titolo di regola generale, la possibilità di adire sia il giudice del domicilio del convenuto, in virtù della regola sul foro generale prevista dall'articolo 2, sia il giudice del luogo in cui avviene o può avvenire l'evento dannoso, ai sensi del citato articolo 5, punto 3. La modulabilità di tale regola si mostra quando il danno è stato provocato in uno Stato e si è concretizzato in un altro, caso in cui si applica il criterio introdotto nella menzionata sentenza.

Siffatta soluzione diventa problematica quando il comportamento lesivo viene messo in atto attraverso Internet. In tale caso si potrebbe ritenere che il mero fat-

Le considerazioni dell'Avvocato generale

Per quanto riguarda il luogo in cui il danno si concretizza, ho già accennato in precedenza che questo sarà sempre e comunque lo Stato di registrazione del marchio, poiché il pregiudizio sorge unicamente laddove esiste una posizione giuridicamente tutelata. Orbene, l'esistenza di un'informazione pregiudizievole in Internet non basta per ammettere la competenza del giudice dello Stato di registrazione.

Affinché ciò sia possibile, a mio parere, è necessario che l'informazione controversa sia idonea a provocare una lesione effettiva del marchio di cui trattasi. Analogamente, l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 consente di fondare la competenza dei giudici dello Stato in cui si verifica il fatto generatore del danno. Ritengo che, nel contesto specifico della proprietà industriale, si tratti del luogo in cui sono stati utilizzati i mezzi necessari per produrre la lesione effettiva del marchio. Tale criterio non riguarda l'intenzione dell'autore della violazione né il centro di interessi della vittima, bensì l'utilizzo dei citati mezzi nel momento in cui si produce una lesione effettiva del marchio in un altro Stato membro attraverso Internet.

È vero che nella maggioranza dei casi tale luogo coinciderà con il domicilio del convenuto, ma si deve altresì porre in rilievo che possono verificarsi situazioni in cui tale domicilio e il luogo di origine del fatto generatore del danno non si trovano nello stesso Stato. Per determinare sia il luogo di origine del fatto generatore del danno sia il luogo di concretizzazione di quest'ultimo, è necessario prendere in considerazione una serie di criteri che ci indicheranno il luogo preciso di entrambi gli eventi. Come si osserverà di seguito, i criteri che mi accingo a elencare sono altrettanto utili per determinare il luogo del fatto generatore del danno e il luogo di concretizzazione di quest'ultimo poiché si riferiscono a circostanze di fatto applicabili a entrambi gli aspetti del caso. Il fattore o elemento fondamentale da stabilire è se l'informazione divulgata attraverso Internet sia effettivamente destinata ad avere un impatto sul territorio in cui è stato registrato il marchio.

Non basta che il contenuto dell'informazione comporti un rischio di violazione del marchio, ma è necessario constatare l'esistenza di elementi oggettivi che consentano di individuare un comportamento che, di per se stesso, abbia una vocazione extraterritoriale.

A tal fine possono essere utili diversi criteri, come la lingua in cui viene espressa l'informazione o la presenza commerciale del convenuto nel mercato protetto del marchio nazionale. È altrettanto necessario determinare lo spazio territoriale del mercato in cui opera la società convenuta e dal quale l'informazione è stata immessa in rete. A tal fine si devono prendere in considerazione circostanze come, tra le altre, il primo livello del dominio, il domicilio o altri dati di localizzazione figuranti nella pagina web, o il luogo in cui si trova il centro operativo dell'attività in rete del responsabile dell'informazione.

■ *Corte di giustizia, conclusioni Avvocato Generale, causa C-523/10*

to di poter accedere all'informazione lesiva generi un danno, con la conseguenza che si moltiplicano i giudici adibili in tutti gli Stati dell'Unione. Analogamente, la persona che mettesse in circolazione nella rete un'informazione pregiudizievole agirebbe come autore del danno, provocando quindi un'atomizzazione del luogo di origine dell'infrazione. Per tali mo-

tivi, benché in circostanze estranee al diritto della proprietà industriale, la Corte di giustizia ha ripetutamente escluso che la mera accessibilità o la semplice circolazione in rete di un'informazione pregiudizievole, siano di per sé sufficienti per giustificare l'applicazione delle disposizioni sulla competenza giurisdizionale contenute nel regolamento n. 44/2001. ■

IL DIZIONARIO DEI TERMINI ESSENZIALI

Le parole per orientarsi nella galassia telematica

di IACOPO PIETRO CIMINO

A

ACCESSIBILITÀ

Capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

ACCESSO

Accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale.

ALLINEAMENTO DEI DATI

Processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzati alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute.

AMBIENTE OPERATIVO

Insieme di programmi e di interfacce utente che consentono l'utilizzo delle risorse hardware e software disponibili sul computer.

ANTIVIRUS

Applicazione in grado di verificare la presenza di virus nei file memorizzati sui vari

supporti (floppy, disco fisso, zip ecc), in memoria, e nel settore di boot.

APPLICAZIONE INTERNET

Programma sviluppato adottando tecnologie Internet, in particolare utilizzando il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) per il trasferimento dei dati e il linguaggi marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText Markup Language) per la presentazione e la struttura dell'informazione.

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA

Processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di conservazione.

AUTENTICAZIONE INFORMATICA

Validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo e univoco a un soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.

B

BANCA DI DATI

Qualsiasi complesso organizzato di dati (personalici), ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

BIOMETRIA

Riconoscimento automatizzato degli individui su caratteristiche biologiche e/o comportamentali.

BLOCCO (DEI DATI PERSONALI)

Conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

BROWSER

Programma informatico che consente di accedere alle risorse presenti su un sito web.

BUSINESS-TO BUSINESS (B2B)

Transazioni tra imprese condotte attraverso l'utilizzo di reti basate su protocollo Internet o altro tipo di rete.

BUSINESS-TO CONSUMER (B2C)

Transazioni tra imprese e consumatori finali condotte attraverso l'utilizzo di reti basate su protocollo Internet o altro tipo di rete.

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Cassetta di posta elettronica posta all'interno di un dominio di posta elettronica certificata e alla quale è associata una funzione che rilascia ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata.

COMMERCIO ELETTRONICO

Vendite/acquisti di beni o servizi che avvengono on-line attraverso una delle reti o applicazioni che utilizzano protocollo Tcp/Ip (Internet, Intranet, Extranet, Edi su internet, Minitel, telefoni cellulari abilitati all'accesso a internet, web tv) e reti che utilizzano altri protocolli (Edi, Lan, Wan), sia tra imprese che tra imprese e consumatori finali o tra il settore pubblico e quello privato, mediante un procedimento di ordinazione del bene o servizio on-line. La consegna e il pagamento del bene o servizio possono avvenire sia on-line che off-line.

COMPUTER

Apparecchio elettronico in grado di svolgere operazioni matematiche e logiche e di memorizzare informazioni.

COMUNICAZIONE (DEI DATI PERSONALI)

Dare conoscenza dei dati personali a

uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate a un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.

CONNELLITIVITÀ

Insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Processo che avviene mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici, eventualmente, anche della relativa impronta, e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo.

CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE

Dati e dispositivi in possesso di una persona, da questa conosciuti o a essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.

DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a

C

qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

DATI SENSIBILI

Dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

DATO ANONIMO

Dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile.

DESTINATARIO DEL SERVIZIO

Soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni.

DIFFUSIONE

Dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

DOMINIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, a uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete.

E-MAIL

Sistema per lo scambio di messaggi o documenti, normalmente di testo, tra utenti di computer collegati in rete.

FIRMA DIGITALE

Particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata corre-

late tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

FIRMA ELETTRONICA

Insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

FORMATO PROPRIETARIO

Formato di dati utilizzato in esclusiva da un soggetto che potrebbe modificarlo a proprio piacimento.

FRAME

Struttura di una pagina web costituita da due o più parti indipendenti.



Homepage

Prima pagina che viene resa disponibile all'utente quando si accede a un indirizzo corrispondente a un sito web.



INTERATTIVITÀ

Caratteristica del programma informatico che richiede l'intervento dell'utente per espletare le sue funzionalità.

INTERFACCIA UTENTE

Programma informatico che gestisce l'output e l'input dell'utente da e verso un computer in modo interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione basata su metafore grafiche (interfaccia grafica) oppure attraverso comandi impartiti in modo testuale (interfaccia testuale).

INTERESSATO (DEI DATI PERSONALI)

La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

INTERNET

Rete mondiale di computer basata sulla famiglia di protocolli di comunicazione Tcp/Ip (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

L**LOG DEI MESSAGGI**

Registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore.

M**MARCA TEMPORALE**

Evidenza informatica con cui si attribuisce, a uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi.

MEMORIZZAZIONE

Processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici.

N**NOME A DOMINIO**

Stringa di testo (formattata secondo specifiche regole) che identifica univocamente un host in rete.

O**OPEN-SOURCE**

Applicazioni informatiche il cui codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito.

P**PAGINA WEB**

Elemento informativo di base di un sito web, realizzato mediante un linguaggio a marcatori che può contenere oggetti testuali e multimediali e immagini.

PIATTAFORMA

Infrastruttura informatica comprendente sia hardware che software, su cui vengono elaborati i programmi applicativi.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ogni sistema di posta elettronica nel qua-

le è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

PRESTATORE DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione.

PROVIDER

Termine generalmente usato per descrivere le aziende che forniscono una connessione a internet o ad altri servizi della società dell'informazione.

R**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali.

S**SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE**

Attività economiche svolte in linea - on line - nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 21 giugno 1986 n. 317, e successive modificazioni.

SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, a esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.

SITO WEB

Insieme strutturato di pagine web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet.

T

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, la decisione in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

TRATTAMENTO

Qualunque operazione o complesso di

operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati.

V

VIRUS INFORMATICO

Programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

AGENDE LEGALI 2014

Guida al Diritto

2 Aprile APRILE

3 Aprile APRILE

Le agende sono disponibili nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

GRUPPO 24 ORE